Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 del 15 febbraio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 24

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione - pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2002.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 15 settembre 2002, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 15 settembre-15 dicembre 2002 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale* datato 15 aprile 2003.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 15 SETTEMBRE-15 DICEMBRE 2002 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
1. 8 novembre 1996, Bissau Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Bissau (Club di Parigi del 23 febbraio 1995) con due Annessi, firmato a Bissau l'8 novembre 1996.	20 agosto 2002	11
2. 11 settembre 1998, Roma Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (Club di Parigi del 24 aprile 1998), firmato a Roma l'11 settembre 1998.	17 settembre 2002	33
3. 5 maggio 1998 e 11 aprile 2001, Dakar e Bissau Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Bissau per estendere il periodo di ristrutturazione (Club di Parigi dell'11 febbraio 1998) del III Accordo di ristrutturazione del debito (Club di Parigi del 23 febbraio 1995), firmato a Bissau l'8 novembre 1996.		73
4. 18 settembre 2002, Mosca Accordo di cooperazione tra il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della giustizia della Federazione Russa, firmato a Mosca il 18 settembre 2000.	18 settembre 2000	81
5. 10 gennaio 2002, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la cancellazione del debito della Repubblica Unita di Tanzania, con allegate schede SACE (Club di Parigi del 14 aprile 2000), firmato a Roma il 10 gennaio 2002.	10 gennaio 2002	85
6. 15 febbraio 2002, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di adozioni internazionali, firmato a Roma il 15 febbraio 2002.	18 novembre 2002	95

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
7. 29 aprile 2002, Vienna Accordo tra il Governo Federale austriaco, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero riguardante l'esercitazone AMADEUS 2002, firmato a Vienna il 29 aprile 2002.	29 aprile 2002	105
8. 6 maggio 2002, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sulla concessione di una linea di credito di aiuto per il programma di sviluppo «Appoggio alla sicurezza alimentare in favore della popolazione cubana attraverso la riabilitazione dei sistemi di irrigazione nelle province dell'Avana e di Grama», firmato a Roma il 6 maggio 2002.	26 settembre 2002	117
9. 23 maggio 2002, Roma Memorandum d'intesa per la cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, firmato a Roma il 23 maggio 2002.	25 settembre 2002	129
10. 23 maggio 2002, Roma Memorandum d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni del Governo della Repubblica italiana e l'Ufficio per la tecnologia della informazione e la trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, firmato a Roma il 23 maggio 2002.	20 settembre 2002	135
11. 24 maggio 2002, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sul consolidamento del debito della Repubblica dell'Ecuador, firmato a Roma il 24 maggio 2002.	24 maggio 2002	141
12. 3 giugno 2002, Algeri Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla conversione del debito in progetti di sviluppo, con due Allegati, firmato ad Algeri il 3 giugno 2002.	3 giugno 2002	153
13. 11 luglio 2002, Maputo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, per l'esecuzione di una inizativa denominata «Progetto integrativo di sviluppo agricolo» - PISA, firmato a Maputo l'11 luglio 2002.	11 luglio 2002	165

Segue: Tabella n. 1

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
14.		
11 luglio 2002, Maputo		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, per l'esecuzione di una inizativa denominata «Programma nazionale per lo sviluppo agricolo - PROAGRI», firmato a Maputo l'11 luglio 2002.	11 luglio 2002	175
15.		
16 luglio 2002, Ginevra		
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la World Conservation Union, firmato a Ginevra il 16 luglio 2002.	16 luglio 2002	181
16.		
17 luglio 2002, Dakar		
Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, per il progetto di formazione per la gestione delle risorse naturali e sicurezza alimentare, firmato a Dakar il 17 luglio 2002.	17 luglio 2002	199
17.		
12 novembre 2002, Roma		
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Burkina Faso relativo alla cancellazione del debito del Burkina Faso (Club di Parigi del 24 ottobre 2000) con allegato SACE, firmato a Roma il 12 novembre 2002.	12 novembre 2002	211

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1º marzo 1991. Convenzione sul contrassegno degli esposivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento. *(Legge 20 dicembre 2000, n. 420* - Gazzetta Ufficiale - *n. 15 del 15 gennaio 2000).*	25 novembre 2002
13 giugno 2000, Bologna. Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo dello Stato di Israele. *(Legge 11 luglio 2002, n. 154* - Gazzetta Ufficiale - *n. 175 del 27 luglio 2002).*	1º ottobre 2002 *Comunicato in* Gazzetta Ufficiale *n. 292 del 13 dicembre 2002*

1.

Bissau, 8 novembre 1996

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Bissau (Club di Parigi del 23 febbraio 1995) con due Annessi firmato a Bissau l'8 novembre 1996

(Entrata in vigore: 20 agosto 2002)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé a Paris le 23 février 1995 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de Guinée-Bissau, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Guinée-Bissau, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, se rapportant aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'une convention financière conclus **avant** le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après denommée "SACE";

b) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à l'**Article IV, paragraphe 1) i)** de cet Accord;

c) des dettes, en principal et intérêts, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau conclu en application du Procès Verbal de Paris du 27 Octobre 1987;

d) des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en intérêts, **dues entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 1997 et non réglées;**

e) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à l'**Article IV, paragraphe 1) i)** de cet Accord;

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent **Article** I, paragraphs **a), b), c), d), e), f), g)** et **h)** seront remboursées et transférées par la Banque Nationale de Guinée-Bissau (ci après denommée "**BANQUE**") agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (ci après denommé "**GOUVERNEMENT**") à la "**SACE**", dans la devise indiquée dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

31.12.1996	0,16%
30.6.1997	0,17%
31.12.1997	0,19%
30.6.1998	0,20%
31.12.1998	0,21%
30.6.1999	0,22%
31.12.1999	0,24%
30.6.2000	0,25%
31.12.2000	0,27%
30.6.2001	0,28%
31.12.2001	0,30%
30.6.2002	0,32%
31.12.2002	0,33%
30.6.2003	0,35%
31.12.2003	0,37%
30.6.2004	0,40%
31.12.2004	0,42%
30.6.2005	0,44%
31.12.2005	0,47%
30.6.2006	0,49%
31.12.2006	0,52%
30.6.2007	0,55%
31.12.2007	0,58%
30.6.2008	0,61%
31.12.2008	0,64%
30.6.2009	0,68%
31.12.2009	0,71%
30.6.2010	0,75%
31.12.2010	0,79%
30.6.2011	0,83%
31.12.2011	0,88%
30.6.2012	0,92%
31.12.2012	0,97%
30.6.2013	1,02%
31.12.2013	1,08%
30.6.2014	1,13%
31.12.2014	1,19%
30.6.2015	1,26%
31.12.2015	1,32%
30.6.2016	1,39%
31.12.2016	1,46%
30.6.2017	1,54%
31.12.2017	1,62%
30.6.2018	1,70%
31.12.2018	1,79%
30.6.2019	1,88%
31.12.2019	1,98%
30.6.2020	2,08%
31.12.2020	2,19%
30.6.2021	2,30%
31.12.2021	2,42%
30.6.2022	2,54%
31.12.2022	2,67%
30.6.2023	2,81%
31.12.2023	2,95%
30.6.2024	3,10%
31.12.2024	3,26%
30.6.2025	3,42%
31.12.2025	3,59%
30.6.2026	3,78%
31.12.2026	3,97%
30.6.2027	4,17%
31.12.2027	4,38%
30.6.2028	4,60%
31.12.2028	4,84%
30.6.2029	5,06%

ARTICLE III

Les dettes visées au précedent **Article I**, paragraphes **i)** et **j)** seront remboursées et transférées par la **"BANQUE"** agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"** à la **"SACE"**, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, comme suit:

30.9.1996	1,14%
31.3.1997	1,00%
30.9.1997	1,36%
31.3.1998	1,76%
30.9.1998	2,20%
31.3.1999	2,68%
30.9.1999	3,21%
31.3.2000	3,78%
30.9.2000	4,40%
31.3.2001	5,08%
30.9.2001	5,82%
31.3.2002	6,63%
30.9.2002	7,50%
31.3.2003	8,45%
30.9.2003	9,48%
31.3.2004	10,59%
30.9.2004	11,80%
31.3.2005	13,12%

ARTICLE IV

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent **Article II**, la **"BANQUE"**, agissant pour le compte du **"GOUVERNEMENT"**, s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent **Article I**, paragraphes **d)** et **g)** et à partir du 1er Janvier 1995 pour les dettes indiquées au précédent **Article I**, paragraphes **a), b), c), e), f)** et **h)**, jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intéret de:

- i) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes a), b), c), d) et e)
0,56% p.a. pour les dettes en Francs Suisses;

- ii) pour ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes f), g) et h)
1,89% p.a. pour les dettes en Francs Suisses.

2) Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (30 Juin - 31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1996.

f) des dettes, en principal et intérêts, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau conclu en application du Procès Verbal de Paris du 26 Octobre 1989;

g) des mêmes dettes indiquées au paragraphe f) de cet Article, en intérêts, **dues entre le 1er Janvier 1995 et le 31 Décembre 1997 et non réglées;**

h) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe f) de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 au taux d'intérêt indiqué à l'**Article IV, paragraphe 1) ii)** de cet Accord;

i) des dettes, en principal et intérêts contractuels, de Guinée-Bissau, **échues et non réglées au 31 Décembre 1994**, se rapportant aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'une convention financière conclus **après** le 31 Décembre 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la **"SACE"**;

j) des intérêts de retard **accumulés au 31 Décembre 1994** sur les dettes indiquées au paragraphe **i)** de cet Article, calculés à partire de la date d'échéance jusqu'au 31 Décembre 1994 aux taux d'intérêt indiqués à l'**Article V , paragraphe 1)** de cet Accord.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE V

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes du précedent **Article III**, la"BANQUE", agissant pour le compte du "GOUVERNEMENT", s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir du 1er Janvier 1995 jusqu'au règlement total des montants restant dus au taux d'intéret de 5,12% p.a. pour les dettes en Francs Suisses et de 6,45% p.a. pour les dettes en Dollars USA.

2) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 30 Septembre 1996.

ARTICLE VI

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents **Articles II, III, IV et V** de cet Accord, la "BANQUE" agissant pour le compte du "GOUVERNEMENT" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" intérêts de retard calculés aux taux d'intérêt correspondant aux "Libor" à six mois rélevés pour les respectives devises à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE VII

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent **Article I**.

ARTICLE VIII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du **1er Janvier 1996 au 31 Décembre 1996** pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.

ARTICLE IX

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du **1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1997** pourvu que les conditions indiquées à la **Section IV**, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995 soient remplies.

ARTICLE X

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la dernière notification de la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Roma en deux exemplaires, en langue française le 8.11.96

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

L'Ambasciatore
Ranieri Fornari

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE
DE GUINEE-BISSAU

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE **SACE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

LISTA SINTETICA PER POLIZZA

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO: GUBI 3
PROGR. LISTA : 1

ALL. 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE ARRETRATE AL 31.12.94
ACCORDO MULTILATERALE DEL 23.2.95 - VALUTA : 71 F.SV.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD.RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
84/676	Overland Trust Holding	Min. Trasporti e Turismo	20.09.90	329.724,44	329.724,44
			20.09.90	498.582,86	498.582,86
			20.09.90	4.336.313,82	4.336.313,82
			20.03.91	387.314,57	387.314,57
			20.03.91	4.686.980,85	4.686.980,85
			20.09.91	4.951.111,56	4.951.111,56
			20.03.92	3.976.594,39	3.976.594,39
			20.03.92	823.616,93	823.616,93
			21.09.92	3.870.081,74	3.870.081,74
			21.09.92	801.556,43	801.556,43
			22.03.93	4.519.968,01	4.519.968,01
			22.09.93	4.384.465,76	4.384.465,76
			22.03.94	4.238.184,91	4.238.184,91
			22.09.94	4.101.142,85	4.101.142,85
				41.905.639,12	41.905.639,12

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE SACE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *
LINGUA: ITALIANO

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUBI3
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: AL: 31/12/1994
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUB2A	25/09/1990	1	31/03/1991	857.181,60	857.181,60
		1	30/09/1991	286.771,92	286.771,92
		1	31/03/1992	286.771,92	286.771,92
		1	30/09/1992	286.771,92	286.771,92
		1	31/03/1993	285.204,87	285.204,87
		1	30/09/1993	286.771,92	286.771,92
		1	31/03/1994	285.204,87	285.204,87
		1	30/09/1994	286.771,92	286.771,92
				2.861.450,94	2.861.450,94
GUIB1	28/07/1989	1	30/09/1990	113.491,48	113.491,48
		1	31/03/1991	112.871,34	112.871,34
		1	30/09/1991	113.491,48	113.491,48
		1	31/03/1992	113.491,48	113.491,48
		1	30/09/1992	113.491,48	113.491,48
		1	31/03/1993	112.871,34	112.871,34
		1	30/09/1993	113.491,48	113.491,48
		1	31/03/1994	112.871,34	112.871,34

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE **SACE**

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUBI3
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: AL: 31/12/1994
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		1	30/09/1994	113.491,48	113.491,48
				1.019.562,90	1.019.562,90
GUIB2	25/09/1990	1	31/03/1991	226.917,42	226.917,42
		1	30/09/1991	110.722,19	110.722,19
		1	31/03/1992	110.722,19	110.722,19
		1	30/09/1992	110.722,19	110.722,19
		1	31/03/1993	110.117,14	110.117,14
		1	30/09/1993	110.722,19	110.722,19
		1	31/03/1994	110.117,14	110.117,14
		1	30/09/1994	110.722,19	110.722,19
				1.000.762,65	1.000.762,65
			TOTALI	4.881.776,49	4.881.776,49

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUB3A
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1995 AL: 31/12/1995
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUB2A	25/09/1990	1	31/03/1995	285.204,87	285.204,87
		1	30/09/1995	286.771,92	286.771,92
				571.976,79	571.976,79
GUIB1	28/07/1989	1	31/03/1995	112.871,34	112.871,34
		1	30/09/1995	113.491,48	113.491,48
				226.362,82	226.362,82
GUIB2	25/09/1990	1	31/03/1995	110.117,14	110.117,14
		1	30/09/1995	110.722,19	110.722,19
				220.839,33	220.839,33
			TOTALI	1.019.178,94	1.019.178,94

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE SACE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUB3B
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1996 AL: 31/12/1996
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUB2A	25/09/1990	1	31/03/1996	286.771,92	286.771,92
		1	30/09/1996	286.771,92	286.771,92
				573.543,84	573.543,84
GUIB1	28/07/1989	1	31/03/1996	113.491,48	113.491,48
		1	30/09/1996	113.491,48	113.491,48
				226.982,96	226.982,96
GUIB2	25/09/1990	1	31/03/1996	110.722,19	110.722,19
		1	30/09/1996	110.722,19	110.722,19
				221.444,38	221.444,38
			TOTALI	1.021.971,18	1.021.971,18

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUB3C
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1997 AL: 31/12/1997
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUB2A	25/09/1990	1	31/03/1997	285.204,87	285.204,87
		1	30/09/1997	1.291.297,32	1.291.297,32
				1.576.502,19	1.576.502,19
GUIB1	28/07/1989	1	31/03/1997	112.871,34	112.871,34
		1	30/09/1997	113.491,48	113.491,48
				226.362,82	226.362,82
GUIB2	25/09/1990	1	31/03/1997	110.117,14	110.117,14
		1	30/09/1997	110.722,19	110.722,19
				220.839,33	220.839,33
			TOTALI	2.023.704,34	2.023.704,34

SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE SACE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE : 188 - GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUBFC
PROGR. LISTA : 1

ALL. 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: AL: 31/12/1994
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 23/02/1995 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 71 F.SV.

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
90 000706 00	BANKERS TRUST COMPANY	MINISTRY OF ECONOMY	26/10/1990	601.316,89	601.316,89
			26/10/1990	4.884.825,20	4.884.825,20
			26/04/1991	932.255,32	932.255,32
			26/04/1991	4.884.825,20	4.884.825,20
			28/10/1991	5.595.541,82	5.595.541,82
			27/04/1992	5.360.213,67	5.360.213,67
			26/10/1992	242.324,64	242.324,64
			26/10/1992	4.884.825,20	4.884.825,20
				27.386.127,94	27.386.127,94
90 001257 OH	BANKERS TRUST COMPANY	MIN.OF ECONOMY AND FI	05/07/1991	615.323,97	615.323,97
			06/01/1992	7.820.958,24	7.820.958,24
			06/07/1992	7.538.429,04	7.538.429,04
			05/01/1993	7.341.430,66	-7.341.430,66
			05/07/1993	6.750.470,83	6.750.470,83
			05/01/1994	190.489,41	190.489,41
			05/01/1994	6.343.773,20	6.343.773,20
				36.600.875,35	36.600.875,35

INA SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE SACE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)

DATA ELAB. 06/07/95

* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *

COD. PAESE : 188 - GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUBFC
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE
ARRETRATE DAL: AL: 31/12/1994
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 23/02/1995 ACCORDO BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

N. POLIZZA	ASSICURATO	DEBITORE	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
91 001643 00	BANKERS TRUST COMPANY	GUINEA BISSAU	23/11/1992	214.890,97	214.890,97
			24/05/1993	206.250,00	206.250,00
			22/11/1993	2.225.460,16	2.225.460,16
			23/05/1994	2.182.921,10	2.182.921,10
			22/11/1994	2.165.561,25	2.165.561,25
				6.995.083,48	6.995.083,48
			TOTALE	6.995.083,48	6.995.083,48

TRADUZIONE NON UFFICIALE (CORRETTA)

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA BISSAU

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea Bissau, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 23 febbraio 1995 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito della Guinea Bissau, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti, in conto capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica della Guinea Bissau, **scaduti e non pagati al 31 Dicembre 1994** relativi alle operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato in un periodo superiore ad un anno, che sono state oggetto di una convenzione finanziaria stipulata **prima** del 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", di seguito denominata **"SACE"** ;

b) degli interessi di mora **maturati alla data del 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **a)** del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV paragrafo 1) i)** del presente Accordo.

c) dei debiti, in conto capitale ed interessi, **scaduti e non pagati al 31 dicembre 1994,** risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea-Bissau concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 27 Ottobre 1987;

d) degli stessi debiti indicati al paragrafo **c)** di questo Articolo, in interessi, **dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e non pagati;**

e) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **c)** del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV paragrafo 1) i)** del presente Accordo; del presente Accordo.

f) dei debiti, in capitale ed interessi, **scaduti e non pagati al 31 dicembre 1994,** risultanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Guinea-Bissau concluso in applicazione del Processo Verbale di Parigi del 26 Ottobre 1987;

g) degli stessi debiti indicati al paragrafo **f)** di questo Articolo, in interessi, **dovuti tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997 e non pagati;**

h) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **f)** del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 al tasso d'interesse indicato all'**Articolo IV, paragrafo 1) i)** del presente Accordo;

i) dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, della Guinea Bissau, **scaduti e non pagati al 31 Dicembre 1994,** relativi ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato in un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di una convenzione finanziaria stipulata **dopo** il 31 dicembre 1986 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della **"SACE"** ;

j) degli interessi di mora **maturati al 31 dicembre 1994** sui debiti indicati al paragrafo **i)** del presente Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino al 31 dicembre 1994 ai tassi d'interesse indicati all'**Articolo V, paragrafo 1)** del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente **Articolo I, paragrafi a), b), c), d), e), f), g) e h)** saranno rimborsati e trasferiti dalla Banca Nazionale della Guinea Bissau (di seguito denominata **"BANCA"**) agente per conto del Governo della Repubblica della Guinea Bissau (di seguito denominata **"GOVERNO"**) alla **"SACE"**, nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

- 31.12.1996	0,16%
- 30.6.1997	0,17%
- 31.12.1997	0,19%
- 30.6.1998	0,20%
- 31.12.1998	0,21%
- 30.6.1999	0,22%
- 31.12.1999	0,24%
- 30.6.2000	0,25%
- 31.12.2000	0,27%
- 30.6.2001	0,28%
- 31.12.2001	0,30%
- 30.6.2002	0,32%
- 31.12.2002	0,33%
- 30.6.2003	0,35%
- 31.12.2003	0,37%
- 30.6.2004	0,40%
- 31.12.2004	0,42%
- 30.6.2005	0,44%
- 31.12.2005	0,47%
- 30.6.2006	0,49%
- 31.12.2006	0,52%
- 30.6.2007	0,55%
- 31.12.2007	0,58%
- 30.6.2008	0,61%
- 31.12.2008	0,64%
- 30.6.2009	0,68%
- 31.12.2009	0,71%
- 30.6.2010	0,75%
- 31.12.2010	0,79%
- 30.6.2011	0,83%
- 31.12.2011	0,88%
- 30.6.2012	0,92%
- 31.12.2012	0,97%
- 30.6.2013	1,02%
- 31.12.2013	1,08%
- 30.6.2014	1,13%
- 31.12.2014	1,19%
- 30.6.2015	1,26%
- 31.12.2015	1,32%
- 30.6.2016	1,39%
- 31.12.2016	1,46%
- 30.6.2017	1,54%
- 31.12.2017	1,62%
- 30.6.2018	1,70%

- 31.12.2018 1,79%
- 30.6.2019 1,88%
- 31.12.2019 1,98%
- 30.6.2020 2,08%
- 31.12.2020 2,19%
- 30.6.2021 2,30%
- 31.12.2021 2,42%
- 30.6.2022 2,54%
- 31.12.2022 2,67%
- 30.6.2023 2,81%
- 31.12.2023 2,95%
- 30.6.2024 3,10%
- 31.12.2024 3,26%
- 30.6.2025 3,42%
- 31.12.2025 3,59%
- 30.6.2026 3,78%
- 31.12.2026 3,97%
- 30.6.2027 4,17%
- 31.12.2027 4,38%
- 30.6.2028 4,60%
- 31.12.2028 4,84%
- 30.6.2029 1,06%

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente **Articolo I**, paragrafi **i) e j)** saranno rimborsati e trasferiti dalla **"BANCA"** agente per conto del Governo alla " **SACE"**, nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, come segue:

- 30.9.1996 1,14%
- 31.3.1997 1,00%
- 30.9.1997 1,36%
- 31.3.1998 1,76%
- 30.9.1998 2,20%
- 31.3.1999 2,68%
- 30.9.1999 3,21%
- 31.3.2000 3,78%
- 30.9.2000 4,40%
- 31.3.2001 5,08%
- 30.9.2001 5,82%
- 31.3.2002 6,63%
- 30.9.2002 7,50%
- 31.3.2003 8,45%
- 30.9.2003 9,48%
- 31.3.2004 10,59%
- 30.9.2004 11,80%
- 31.3.2005 13,12%

ARTICOLO IV

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente **Articolo II**, la **"Banca"** agente per conto del **"GOVERNO"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente **Articolo I**, paragrafi **d)** e **g)** e a partire dal 1 gennaio 1995 per i debiti indicati al precedente **Articolo I**, paragrafi **a), b), c), e),f)** e **h)**, fino al saldo totale degli importi rimanenti dovuti al tasso d'interesse del:

-i) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi a), b) c) d) ed **e)**
0,56% p.a. per i debiti in franchi svizzeri;

-ii) per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi f), g) e **h)**
1,89% p.a. per i debiti in franchi svizzeri;

2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre) la prima delle quali a scadere il 30 giugno 1996.

ARTICOLO V

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento é riscaglionato ai sensi del precedente **Articolo III, la "BANCA"**, agente per conto del **"Governo"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"** gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a partire dal 1 gennaio 1995 fino al saldo totale degli importi rimanenti dovuti al tasso d'interesse del 5,12% p.a. per i debiti in franchi svizzeri e del 6,45% p.a. per i debiti in dollari USA.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali a scadere il 30 settembre 1996.

ARTICOLO VI

In caso di ritardo di oltre trenta giorni di qualsiasi pagamento previsto nei precedenti **Articoli II, III, IV e V** del presente Accordo, la **"Banca"** agente per conto del **"GOVERNO"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla **"SACE"** gli interessi di mora calcolati ai tassi d'interesse corrispondenti al **"Libor"** a sei mesi rilevato per le rispettive valute alla data di scadenza, incrementato di 1 punto di percentuale.

Articolo VII

Eccettuate le disposizioni del presente Accordo, lo stesso non pregiudica alcunché i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui fanno riferimento i debiti menzionati al precedente **Articolo I.**

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal **1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996** a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nella **Sezione IV,** punto **4 b)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995.

ARTICOLO IX

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal **1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997** a patto che siano soddisfatte le condizioni indicate nella **Sezione IV,** punto **4 c)** del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 Febbraio 1995.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica di espletamento degli adempimenti interni previsti dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due esemplari in lingua francese l'8.11.96.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica della Guinea Bissau

2.

Roma, 11 settembre 1998

Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (Club di Parigi del 24 aprile 1998) firmato a Roma l'11 settembre 1998

(Entrata in vigore: 17 settembre 2002)

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo -Verbale firmato a Parigi il 24 aprile 1998, concernenti il consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento :

a) dei debiti , in capitale ed interessi, dovuti fra il 1° aprile 1998 ed il 31 marzo 2001 e non pagati, risultanti dagli accordi di consolidamento fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio conclusi il 17 aprile 1989, il 21 maggio 1990 ed il 20 marzo 1992 in applicazione dei Processi verbali di Parigi, rispettivamente del 18 dicembre 1987, del 18 dicembre 1989 et del 20 novembre 1991 :

b) degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati in data 31 marzo 1998;

c) degli interessi per ritardato pagamento, accumulati in data 31 marzo 1998 sui debiti di cui al paragrafo **b)** del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 marzo 1998, ai tassi d'interesse indicati all' Articolo VI, paragrafo **2) i)** del presente Accordo;

d) dei debiti, in capitale ed interessi, dovuti fra il 1 aprile 1998 ed il 31 marzo 2001 e non pagati, risultanti dall'Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, concluso il 17 febbraio 1995 in applicazione del Processo verbale di Parigi del 23 marzo 1994;

e) degli stessi debiti indicati al paragrafo **d)** . di questo Articolo, in capitale ed interessi, scaduti e non pagati alla data del 31 marzo 1998;

f) degli interessi per ritardato pagamento accumulati in data 31 marzo 1998 sui debiti indicati al paragrafo **e)** di questo Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 marzo 1998, ai tassi d'interesse indicati all'Articolo VI , paragrafo **2) iii)** del presente Accordo.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli Allegati del presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo fra le parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi **a) e b)** saranno rimborsati e trasferiti dal Governo della Repubblica della Costa d'Avorio (di seguito denominato <<**Governo**>>) per il tramite della Direzione Generale della Contabilità Pubblica e del Tesoro (di seguito denominata ***"Tesoro"*** alla Sezione Speciale per il Credito all'esportazione (di seguito denominata **"SACE"**) nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie come segue :

1/4/2008	0.05%
1/10/2008	0.05%
1/4/2009	0.05%
1/10/2009	0.05%
1/4/2010	0.05%
1/10/2010.	0.05%
1/4/2011.	0.05%
1/10/2011	0.05%
1/4/2012	0.05%
1/10/2012	0.05%
1/4/2013	0.05%
1/10/2013	0.06%
1/4/2014	0.07%
1/10/2014	0.07 %
1/4/2015	0.08%
1/10/2015	0.09%
1/4/2016	0.10%
1/10/2016	0.11%
1/4/2017	0.12%
1/10/2017	0.13%
1/4/2018	0.15%
1/10/2018	0.16%
1/4/2019	0.18%
1/10/2019	0.20%
1/4/2020	0.22%
1/10/20/20	0.24%
1/4/2021	0.26%
1/10/2021	0.29%
1/4/2022	0.32%
1/10/2022	0.35%
1/4/2023	0.39%
1/10/2023	0.43%
1/4/2024	0.47%
1/10/2024	0.52%
1/4/2025	0.57%
1/10/2025	0.63%
1/4/2026	0.69%
1/10/20/26	0.76%
1/4/2027	0.84%
1/10/2027	0.92%
1/4/2028	1.02%
1/10/2028	1.12%
1/4/2029	1.23%
1/10/20/29	1.35%
1/4/2030	1.49%
1/10/2030	1.64%
1/4/2031	1.80%
1/10/2031	1.98%
1/4/2032	2.18%

1/10/2032	2.40%
1/4/2033	2.64%
1/10/2033	2.91%
1/4/2034	3.20%
1/10/2034	3.52%
1/4/2035	3.87%
1/10/2035	4.26%
1/4/2036	4.67%
1/10/2036	5.14%
1/4/2037	5.65%
1/10/2037	6.22%
1/4/2038	6.84%
1/10/20/38	7.53%
1/4/2039	8.27%
1/10/2039	9.10%/

ARTICOLO III

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo **d)** saranno rimborsati e trasferiti dal "**Governo**" , per il tramite del "**Tesoro**", alla "**SACE**", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 24 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quale a scadere il 1/4/2003 e l'ultima il 1/10/2014.

ARTICOLO IV

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo **e)** saranno rimborsati e trasferiti al "**Governo**" per il tramite del "**Tesoro**", alla "**SACE**", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quale a scadere il 30/9/2001 e l'ultima il 31/3/2005.

ARTICOLO V

I debiti di cui al precedente Articolo 1, paragrafi **c)** e **f)** saranno rimborsati e trasferiti dal "**Governo**" , per il tramite del "**Tesoro**" alla "**SACE**", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

31/3/1999	**20%**
30/9/1999	**20%**
31/3/2000	**20%**
30/9/2000	**20%**
31/3/2001	**20%**

ARTICOLO VI

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi dei precedenti Articoli II, III, IV e V, il "**Governo**" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "**SACE**" tramite il "**Tesoro**", gli interessi relativi ai debiti in oggetto, calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi **a)** e **d)** e a

decorrere dal 1 Aprile 1998 per i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi **b), c)** e f), fino al saldo totale degli stessi debiti.

2) Gli interessi menzionati nel precedente paragrafo **1)** del presente Articolo saranno calcolati come segue:

i) Per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafi **a)** e **b)** al tasso d'interesse dello 0.42% annuo per i debiti in dollari USA, dello 0,30% annuo per i debiti in franchi francesi e dello 0,44% annuo per i debiti in lire italiane.

ii) Per quanto riguarda i debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo **d),** al tasso d'interesse del 5,59% annuo per i debiti in dollari USA, del 4,84% annuo per i debiti in franchi francesi e del 5.24% annuo per i debiti in lire italiane

iii) Per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo **e)** al tasso d'interesse del 5,44% annuo per i debiti in dollari USA, del 4,41% annuo per i debiti in franchi francesi e del 4.83% annuo per i debiti in lire italiane.

iv) Per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **c)** e **f),** al tasso d'interesse del 5,41% annuo per i debiti in dollari USA, del 4,16% annuo per i debiti in franchi francesi e del 4.65% annuo per i debiti in lire italiane.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi **a) b) e d),** in rate semestrali (1° aprile-1° ottobre), la prima delle quali a scadere il 1° novembre 1998.
- per quanto concerne i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi c) **e)** e **f),** in rate semestrali (31 marzo-30 settembre), la prima delle quali a scadere il 31 ottobre 1998.

ARTICOLO VII

Il **"Governo "** s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla **"SACE"**, tramite **il Tesoro "** entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data della firma del presente Accordo, i debiti dovuti a titolo di operazioni garantite dalla **"SACE"**, scaduti e non pagati alla data del 24 aprile 1998 e che non rientrano nella portata di applicazione del presente Accordo.

Su questi importi saranno percepiti interessi per il ritardato pagamento.

ARTICOLO VIII

In caso di ritardato pagamento di oltre 30 giorni, di qualsiasi pagamento previsto ai precedenti Articoli II, III, IV, V e VI del presente Accordo, il **"Governo"** s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla **"SACE"**, tramite il **"Tesoro "** gli interessi per ritardato pagamento calcolati ai tassi d'interesse corrispondenti ai rispettivi Libor semestrali, rilevati alla data di scadenza et aumentati di 1 punto in percentuale.

ARTICOLO IX

Su base volontaria e bilaterale, le Parti firmatarie del presente Accordo potranno applicare le disposizioni indicate alla Sezione II, punto 3, del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 aprile 1998 (Conversione dei debiti).

ARTICOLO X

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, purché siano soddisfatte le condizioni indicate alla Sezione IV , punto 4) b) del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 Aprile 1998.

ARTICOLO XI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti dovuti dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001, purché siano soddisfatte le condizioni indicate alla Sezione IV , punto 4) c) del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 Aprile 1998.

ARTICOLO XII

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non pregiudica alcunché i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati al precedente Articolo I.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma in due esemplari, in lingua francese, l'11 settembre 1998.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale degli Affari Economici

Coordinamento Finanziario

OGG: Costa d'Avorio – VIII° Accordo bilaterale di ristrutturazione del debito, in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 24/4/98. Relazione illustrativa.

L'Accordo bilaterale di consolidamento del debito con la Costa d'Avorio, è stato finalizzato in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 24/4/98.

- Con tale Intesa i membri del Club, allo scopo di consolidare i progressi conseguiti dal Governo di Abidjan, e di intensificare gli sforzi per il risanamento economico del Paese afflitto dal problema del servizio del debito estero, hanno deciso di accordare per la prima volta in assoluto il "trattamento Lione" che comporta la riduzione sino all'80% dei debiti oggetto di riscadenzamento.

Più in particolare, i debiti del settore pubblico ivoriano (per capitale ed interessi) derivanti da operazioni assicurate (cut off date 1/7/83) con pagamento dilazionato oltre un anno, nonché dalle riprogrammazioni accordate nel 1987, 1989, e nel 1991, arretrati al 31/3/98 e quelli in scadenza dal 1°/4/98 al 31/3/2001, saranno ristrutturati attraverso il loro consolidamento in 40 anni, di cui 8 di grazia, a tassi d'interesse notevolmente ridotti rispetto a quelli di mercato.

In relazione ai debiti derivanti dall'ultima ristrutturazione accordata nel marzo 1994 a condizioni "Toronto ampliato" con riduzione del 50%, è stato concesso un differimento, a tassi d'interesse di mercato, articolato come segue:

-gli arretrati al 31/3/98 saranno rimborsati in 7 anni, di cui 3 di grazia;

-le scadenze del periodo dal 1/4/98 al 31/3/2001 verranno ripagate in 15 anni, di cui 3 di grazia.

E' stata altresì accordata una breve dilazione in cinque rate uguali dal 31 marzo 1999 al 31 marzo 2001 degli interessi di ritardato regolamento maturati (dalla data di ciascuna scadenza al 31 marzo 1998) sia sui debiti arretrati oggetto di riprogrammazione a "termini Lione", sia su quelli differiti. Anche per questa dilazione dovranno essere corrisposti tassi d'interesse di mercato.

I debiti oggetto della ristrutturazione ammontano complessivamente a circa USD 1.200 milioni, di cui circa USD 43 milioni (esclusi gli interessi di ritardato regolamento) nei confronti del nostro Paese. Il differimento sopra descritto concerne un ammontare totale di debiti pari a circa USD 215 milioni, di cui 8,5 milioni nei confronti dell'Italia. Infine, i debiti oggetto della dilazione di cui sopra, ammontano complessivamente a circa USD 7 milioni, dì cui 0,2 milioni nei confronti dell'Italia

L'Accordo in parola non comporta alcun onere per l'erario nella misura in cui l'Italia recupererà in virtù di esso, nonostante la sua natura concessionale, l'integrale ammontare del valore nominale dei debiti che, stante la difficile situazione economico-finanziaria della Costa d'Avorio, sarebbero rimasti verosimilmente insoluti.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
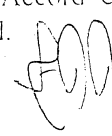
Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé a Paris le 24 avril 1998, concernant la consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation:

a) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Avril 1998 et le 31 Mars 2001 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire conclus le 17 Avril 1989, le 21 Mai 1990 et le 20 Mars 1992 en application des Procès-Verbaux de Paris respectivement des 18 Décembre 1987, 18 Décembre 1989 et 20 Novembre 1991;

b) des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérets, échues et non réglées au 31 Mars 1998;

c) des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1998 sur les dettes indiquées au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1998 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article VI, paragraphe 2) i) de cet Accord;

d) des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Avril 1998 et le 31 Mars 2001 et non réglées, résultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire conclu le 17 Février 1995 en application du Procès-Verbal de Paris du 23 Mars 1994;

e) des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en principal et intérets, échues et non réglées au 31 Mars 1998;

f) des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1998 sur les dettes indiquées au paragraphe e) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1998 aux taux d'intérêt indiqués à l'Article VI, paragraphe 2) iii) de cet Accord;

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes à cet Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées au précedent Article I, paragraphes **a)** et **b)** seront remboursées et transférées par le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire (ci après denommé **"Gouvernement"**) par l'entremise de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (ci après denommée **"Trésor"**) à la Sezione Speciale per il Credito all'Esportazione (ci après denommée **"SACE"**), dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

1/4/2008	0,05%
1/10/2008	0,05%
1/4/2009	0,05%
1/10/2009	0,05%
1/4/2010	0,05%
1/10/2010	0,05%
1/4/2011	0,05%
1/10/2011	0,05%
1/4/2012	0,05%
1/10/2012	0,05%
1/4/2013	0,05%
1/10/2013	0,06%
1/4/2014	0,07%
1/10/2014	0,07%
1/4/2015	0,08%
1/10/2015	0,09%
1/4/2016	0,10%
1/10/2016	0,11%
1/4/2017	0,12%
1/10/2017	0,13%
1/4/2018	0,15%
1/10/2018	0,16%
1/4/2019	0,18%
1/10/2019	0,20%
1/4/2020	0,22%
1/10/2020	0,24%
1/4/2021	0,26%
1/10/2021	0,29%
1/4/2022	0,32%
1/10/2022	0,35%
1/4/2023	0,39%
1/10/2023	0,43%
1/4/2024	0,47%
1/10/2024	0,52%
1/4/2025	0,57%
1/10/2025	0,63%
1/4/2026	0,69%
1/10/2026	0,76%
1/4/2027	0,84%
1/10/2027	0,92%
1/4/2028	1,02%
1/10/2028	1,12%
1/4/2029	1,23%
1/10/2029	1,35%
1/4/2030	1,49%
1/10/2030	1,64%
1/4/2031	1,80%
1/10/2031	1,98%
1/4/2032	2,18%
1/10/2032	2,40%
1/4/2033	2,64%
1/10/2033	2,91%
1/4/2034	3,20%
1/10/2034	3,52%
1/4/2035	3,87%
1/10/2035	4,26%
1/4/2036	4,67%
1/10/2036	5,14%
1/4/2037	5,65%
1/10/2037	6,22%
1/4/2038	6,84%
1/10/2038	7,53%
1/4/2039	8,27%
1/10/2039	9,10%

ARTICLE III

Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe **d)** seront remboursées et transférées par le **"Gouvernement"** par l'entremise du **"Trésor"** à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, en 24 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 1/4/2003 et le dernier le 1/10/2014.

ARTICLE IV

Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe **e)** seront remboursées et transférées par le **"Gouvernement"** par l'entremise du **"Trésor"** à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, en 8 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 30/9/2001 et le dernier le 31/3/2005.

ARTICLE V

Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes **c)** et **f)** seront remboursées et transférées par le **"Gouvernement"** par l'entremise du **"Trésor"** à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières respectifs, comme suit:

31/3/1999	20%
30/9/1999	20%
31/3/2000	20%
30/9/2000	20%
31/3/2001	20%

ARTICLE VI

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est réechélonné aux termes de précedents Articles II, III, IV et V, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser ét à transférer à la "**SACE**" par l'entremise du "**Trésor**", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **a)** et **d)** et à partir du 1er Avril 1998 pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **b)**, **c)**, **e)** et **f)**, jusqu'au règlement total desdites dettes.

2) Les intérêts mentionnés au précédent paragraphe **1)** de cet Article seront calculés comme suit:

i) en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **a)** et **b)** au taux d'intérêt de 0,42 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 0,30 % p.a. pour les dettes en Francs Français et de 0,44 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes;

ii) en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe **d)** au taux d'intérêt de 5,59 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 4,84 % p.a. pour les dettes en Francs Français et de 5,24 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes;

iii) en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe **e)** au taux d'intérêt de 5,44 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 4,41 % p.a. pour les dettes en Francs Français et de 4,83 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes;

iiii) en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **c)** et **f)** au taux d'intérêt de 5,41 % p.a. pour les dettes en Dollars USA, de 4,16 % p.a. pour les dettes en Francs Français et de 4,65 % p.a. pour les dettes en Lires Italiennes.

3) Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs comme suit:

- en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **a)**, **b)** et **d)** en versements semestriels (1er Avril - 1er Octobre) dont le premier échéant le 1er Novembre 1998;

- en ce qui concerne les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphes **c)**, **e)** et **f)** en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier échéant le 31 Octobre 1998.

ARTICLE VII

Le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer à la "**SACE**", par l'entremise du "**Trésor**", dans le délai de trente jours à partir de la date de signature de cet Accord, les dettes dues au titre d'opérations garanties par la "**SACE**" échues et non réglées à la date du 24 Avril 1998 et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE VIII

En cas de retard, supérieur à trente jours, sur tout paiement prévu aux précedents Articles II, III, IV, V et VI du présent Accord, le "**Gouvernement**" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "**SACE**", par l'entremise du "**Trésor**", intérêts de retard calculés aux taux d'intéret correspondant aux respectifs "Libor" à six mois rélevés à la date d'échéance, augmenté de 1 point de pourcentage.

ARTICLE IX

Sur une base volontaire et bilatérale, les Parties signataires du présent Accord pourront appliquer les dispositions indiquées à la Section II, point 3. du Procès Verbal du Club de Paris du 24 Avril 1998 (Conversion de dettes).

ARTICLE X

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Avril 1999 au 31 Mars 2000 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 b) du Procès Verbal du Club de Paris du 24 Avril 1998 soient remplies.

ARTICLE XI

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes dues du 1er Avril 2000 au 31 Mars 2001 pourvu que les conditions indiquées à la Section IV, point 4 c) du Procès Verbal du Club de Paris du 24 Avril 1998 soient remplies.

ARTICLE XII

A l'exception des dispositions du present Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au précedent Article I.

ARTICLE XIII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de deux notifications avec lesquelles les Parties se seront communiqué officiellement la conclusion des procédures internes prévues par les législations respectives:

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en deux exemplaires, en langue française, le 11 Septembre 1998.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

SACE
SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N. 227)
COSTA D'AVORIO
Accordo Multilaterale di Consolidamento del 24/04/1998

DATA ELAB. 11/05/98 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CDDA3
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDI MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDI	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CDDA4	17/04/1989	3	31/03/1997	1.653.288.871,00	1.653.288.871,00
		3	28/02/1998	1.589.647.375,00	1.589.647.375,00
		3	31/03/1998	1.530.574.522,00	1.530.574.522,00
				4.773.510.768,00	4.773.510.768,00
CDDA5	21/05/1990	2	31/03/1997	627.370.877,00	627.370.877,00
		2	28/02/1998	617.141.967,00	617.141.967,00
		2	31/03/1998	627.370.877,00	627.370.877,00
		2	28/02/1999	1.421.090.950,00	1.421.090.950,00
				3.292.974.671,00	3.292.974.671,00
CDDA5	21/05/1990	5	31/03/1997	391.031.648,00	391.031.648,00
		5	28/02/1998	885.746.471,00	885.746.471,00
		5	31/03/1998	859.536.046,00	859.536.046,00
		5	28/02/1999	821.637.123,00	821.637.123,00
				2.957.951.288,00	2.957.951.288,00
CDDA6	20/03/1992	1	30/09/1997	575.365.235,00	575.365.235,00
		1	31/03/1998	572.221.158,00	572.221.158,00

DATA ELAB. [illegible]   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 2
LINGUA: ITALIANO   MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CI06A
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		1	30/09/1998	575.365.235,00	575.365.235,00
		1	31/03/1999	572.221.158,00	572.221.158,00
				2.295.172.736,00	2.295.172.736,00
CI06A	30/03/1992	1	30/09/1997	896.844.313,00	896.844.313,00
		1	31/03/1998	862.723.788,00	862.723.788,00
		1	30/09/1998	832.472.771,00	832.472.771,00
		1	31/03/1999	798.704.027,00	798.704.027,00
				3.390.744.899,00	3.390.744.899,00
			TOTALI	16.710.354.412,00	16.710.354.412,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RPPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA3
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CODA4	17/04/1990	2	31/03/1997	1.600.118,03	1.600.118,03
		2	28/02/1998	1.557.364,28	1.557.364,28
		2	31/03/1998	1.512.899,16	1.512.899,16
				4.670.381,47	4.670.381,47
CODA5	21/05/1990	3	31/03/1997	251.400,98	251.400,98
		3	28/02/1998	247.302,32	247.302,32
		3	31/03/1998	251.400,98	251.400,98
		3	28/02/1999	709.064,48	709.064,48
				1.459.168,76	1.459.168,76
CODA5	21/05/1990	6	31/03/1997	394.707,10	394.707,10
		6	28/02/1998	1.113.251,57	1.113.251,57
		6	31/03/1998	1.096.794,87	1.096.794,87
		6	28/02/1999	1.048.539,61	1.048.539,61
				3.643.293,15	3.643.293,15
CODA6	20/03/1992	3	30/09/1997	181.025,27	181.025,27
		3	31/03/1998	180.036,22	180.036,22

3N3

DATA ELAB. 11/05/99   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 2
LINGUA: ITALIANO   MOD. RBPPC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA8
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		3	30/09/1998	181.025,27	181.025,27
		3	31/03/1999	180.036,22	180.036,22
				722.122,98	722.122,98
CODGA	20/03/1992	3	30/09/1997	439.483,51	439.483,51
		3	31/03/1998	427.866,08	427.866,08
		3	30/09/1998	417.566,33	417.566,33
		3	31/03/1999	406.067,98	406.067,98
				1.690.983,90	1.690.983,90
			TOTALI	12.185.950,26	12.185.950,26

3N3

LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 1
MOD. RRPBG105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA3
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CODA4	17/04/1989	1	31/08/1997	1.101.498,01	1.101.498,01
		1	28/02/1998	1.083.865,23	1.083.865,23
		1	31/08/1998	1.066.151,40	1.066.151,40
				3.251.514,64	3.251.514,64
CODA5	21/05/1990	1	31/08/1997	344.688,83	344.688,83
		1	28/02/1998	339.068,93	339.068,93
		1	31/08/1998	344.688,83	344.688,83
		1	28/02/1999	897.694,56	897.694,56
				1.926.141,15	1.926.141,15
CODA5	21/05/1990	4	31/08/1997	221.299,67	221.299,67
		4	28/02/1998	576.344,22	576.344,22
		4	31/08/1998	561.510,74	561.510,74
		4	28/02/1999	540.062,32	540.062,32
				1.899.216,95	1.899.216,95
CODA6	20/03/1992	2	30/09/1997	221.759,93	221.759,93
		2	31/03/1998	220.547,99	220.547,99

383

DATA ELAB. 11/03/99   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 2
LINGUA: ITALIANO   MOD. RRPBC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C00A3
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1999
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
		2	30/09/1998	221.759,93	221.759,93
		2	31/03/1999	220.547,99	220.547,99
				884.615,84	884.615,84
C0D6A	20/03/1992	2	30/09/1997	414.013,23	414.013,23
		2	31/03/1998	400.774,52	400.774,52
		2	30/09/1998	389.037,07	389.037,07
		2	31/03/1999	375.934,90	375.934,90
				1.579.759,72	1.579.759,72
			TOTALI	9.541.248,30	9.541.248,30

ALL. 2 1/b

DATA ELAB. 11/05/93 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPR0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0DBA
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA5	21/05/1990	2	31/03/1999	1.379.038.936,00	1.379.038.936,00
		2	29/02/2000	1.321.075.321,00	1.321.075.321,00
				2.700.114.257,00	2.700.114.257,00
C0DA5	21/05/1990	5	31/08/1999	794.364.076,00	794.364.076,00
		5	29/02/2000	758.944.548,00	758.944.548,00
				1.553.308.624,00	1.553.308.624,00
C0DA6	20/03/1992	1	30/09/1999	575.365.235,00	575.365.235,00
		1	31/03/2000	575.365.235,00	575.365.235,00
				1.150.730.470,00	1.150.730.470,00
C0D6A	20/03/1992	1	30/09/1999	768.101.115,00	768.101.115,00
		1	31/03/2000	735.915.408,00	735.915.408,00
				1.504.016.523,00	1.504.016.523,00
			TOTALI	6.908.169.874,00	6.908.169.874,00

383

DATA ELAB. [illegible] * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RPPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODSA
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDI MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CODA5	21/05/1990	3	31/03/1999	692.213,27	692.213,27
		3	29/02/2000	668.986,15	668.986,15
				1.361.199,42	1.361.199,42
CODA5	21/05/1990	6	31/03/1999	1.021.010,32	1.021.010,32
		6	29/02/2000	985.257,77	985.257,77
				2.006.268,09	2.006.268,09
CODA6	20/03/1992	3	30/09/1999	181.025,27	181.025,27
		3	31/03/2000	181.025,27	181.025,27
				362.050,54	362.050,54
COD6A	20/03/1992	3	30/09/1999	395.648,57	395.648,57
		3	31/03/2000	384.689,96	384.689,96
				790.338,53	790.338,53
			TOTALI	4.509.356,58	4.509.356,58

DATA ELAB. [illegible]   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 1
LINGUA: ITALIANO   MOD. RRPR0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C003A
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C00A5	21/05/1990	1	31/03/1999	874.590,42	874.590,42
		1	29/02/2000	842.744,21	842.744,21
				1.717.334,63	1.717.334,63
C00A5	21/05/1990	4	31/03/1999	524.627,53	524.627,53
		4	29/02/2000	504.582,20	504.582,20
				1.029.209,73	1.029.209,73
C00A6	20/03/1992	2	30/09/1999	221.759,93	221.759,93
		2	31/03/2000	221.759,93	221.759,93
				443.519,86	443.519,86
C006A	20/03/1992	2	30/09/1999	364.061,15	364.061,15
		2	31/03/2000	351.573,16	351.573,16
				715.634,31	715.634,31
			TOTALI	3.905.698,53	3.905.698,53

323

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. PRPRC105

COD. PAESE : 144 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C9933
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE-PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C09A3	21/05/1990	2	31/03/2000	1.274.477.094,00	1.274.477.094,00
		2	28/02/2001	1.215.376.957,00	1.215.376.957,00
				2.489.854.051,00	2.489.854.051,00
C09A5	21/05/1990	5	31/03/2000	729.192.147,00	729.192.147,00
		5	28/02/2001	693.418.386,00	693.418.386,00
				1.422.610.533,00	1.422.610.533,00
C09A6	20/03/1992	1	30/09/2000	1.227.361.967,00	1.227.361.967,00
		1	31/03/2001	1.183.344.816,00	1.183.344.816,00
				2.410.706.783,00	2.410.706.783,00
C096A	20/03/1992	1	30/09/2000	703.729.596,00	703.729.596,00
		1	31/03/2001	670.664.437,00	670.664.437,00
				1.374.394.033,00	1.374.394.033,00
			TOTALI	7.697.565.450,00	7.697.565.450,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/03 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPUC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0033
PROGR. LISTA : 2

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA5	21/05/1990	3	31/03/2000	650.313,17	650.313,17
		3	23/02/2001	626.630,59	626.630,59
				1.276.943,76	1.276.943,76
C0DA5	21/05/1990	6	31/09/2000	955.225,80	955.225,80
		6	23/02/2001	919.115,95	919.115,95
				1.874.341,75	1.874.341,75
C0DA6	20/03/1992	3	30/09/2000	544.407,52	544.407,52
		3	31/03/2001	530.558,65	530.558,65
				1.074.966,17	1.074.966,17
C0DA6	20/03/1992	3	30/09/2000	373.730,65	373.730,65
		3	31/03/2001	362.472,00	362.472,00
				736.202,65	736.202,65
			TOTALI	4.962.454,33	4.962.454,33

ENE

DATA ELAB. 11/03/03 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0933
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDI MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C09A5	21/05/1990	1	31/03/2000	817.142,29	817.142,29
		1	28/02/2001	784.671,67	784.671,67
				1.601.813,96	1.601.813,96
C09A5	21/05/1990	4	31/03/2000	487.744,18	487.744,18
		4	28/02/2001	467.498,53	467.498,53
				955.242,71	955.242,71
C09A6	20/03/1992	2	30/09/2000	556.820,23	556.820,23
		2	31/03/2001	539.854,82	539.854,82
				1.096.675,05	1.096.675,05
C096A	20/03/1992	2	30/09/2000	339.085,00	339.085,00
		2	31/03/2001	326.255,91	326.255,91
				665.340,91	665.340,91
			TOTALI	4.319.072,63	4.319.072,63

DATA ELAB. 11/05/03 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPB0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0DA3
PROGR. LISTA : 5

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1998
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA7	17/02/1995	2	31/03/1998	219.861,05	219.861,05
				219.861,05	219.861,05
C0DA7	17/02/1995	20	31/03/1998	20.057,10	20.057,10
				20.057,10	20.057,10
C0DA7	17/02/1995	200	31/03/1998	21.216,90	21.216,90
				21.216,90	21.216,90
C0D7A	17/02/1995	2	31/03/1998	120.791,87	120.791,87
				120.791,87	120.791,87
C0D7B	17/02/1995	2	31/03/1998	107.412,62	107.412,62
				107.412,62	107.412,62
			TOTALI	489.339,54	489.339,54

3N3

ALL 2/a

DATA ELAB. 11/05/98   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 1
LINGUA: ITALIANO   MOD. RPPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C99A3
PROGR. LISTA : 4

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1998
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C99A7	17/02/1995	1	31/03/1998	424.527.302,00	424.527.302,00
				424.527.302,00	424.527.302,00
C99A7	17/02/1995	10	31/03/1998	80.262.344,00	80.262.344,00
				80.262.344,00	80.262.344,00
C99A7	17/02/1995	100	31/03/1998	91.484.740,00	91.484.740,00
				91.484.740,00	91.484.740,00
C997A	17/02/1995	1	31/03/1998	235.456.470,00	235.456.470,00
				235.456.470,00	235.456.470,00
C997B	17/02/1995	1	31/03/1998	210.726.401,00	210.726.401,00
				210.726.401,00	210.726.401,00
			TOTALI	1.042.457.257,00	1.042.457.257,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/99   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 1
LINGUA: ITALIANO   MOD. RPPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA3
PROGR. LISTA : 6

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1997 AL: 31/03/1998
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CODA7	17/02/1995	3	31/03/1998	218.023,98	218.023,98
				218.023,98	218.023,98
CODA7	17/02/1995	30	31/03/1998	24.535,22	24.535,22
				24.535,22	24.535,22
CODA7	17/02/1995	300	31/03/1998	27.791,30	27.791,30
				27.791,30	27.791,30
COD7A	17/02/1995	3	31/03/1998	106.595,15	106.595,15
				106.595,15	106.595,15
COD7B	17/02/1995	3	31/03/1998	92.870,81	92.870,81
				92.870,81	92.870,81
			TOTALI	469.816,46	469.816,46

3N3

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPB0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA?
PROGR. LISTA : 7

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1998 AL: 31/03/1999
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
CODA7	17/02/1995	1	30/09/1998	430.964.769,00	430.964.769,00
		1	31/03/1999	432.819.519,00	432.819.519,00
				863.784.288,00	863.784.288,00
CODA7	17/02/1995	10	30/09/1998	81.479.147,00	81.479.147,00
		10	31/03/1999	81.829.957,00	81.829.957,00
				163.309.104,00	163.309.104,00
CODA7	17/02/1995	100	30/09/1998	92.872.126,00	92.872.126,00
		100	31/03/1999	93.271.978,00	93.271.978,00
				186.144.104,00	186.144.104,00
COD7A	17/02/1995	1	30/09/1998	239.027.017,00	239.027.017,00
		1	31/03/1999	240.055.589,00	240.055.589,00
				479.082.606,00	479.082.606,00
COD7B	17/02/1995	1	30/09/1998	213.921.834,00	213.921.834,00
		1	31/03/1999	214.842.558,00	214.842.558,00
				428.764.392,00	428.764.392,00
			TOTALI	2.121.084.494,00	2.121.084.494,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/03 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. 88PB0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0983
PROGR. LISTA : 5

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 63 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C00A7	17/02/1995	2	30/09/2000	240.829,18	240.829,18
		2	31/03/2001	244.417,81	244.417,81
				485.246,99	485.246,99
C00A7	17/02/1995	20	30/09/2000	21.968,48	21.968,48
		20	31/03/2001	22.295,61	22.295,61
				44.264,09	44.264,09
C00A7	17/02/1995	200	30/09/2000	23.240,65	23.240,65
		200	31/03/2001	23.587,51	23.587,51
				46.828,16	46.828,16
C007A	17/02/1995	2	30/09/2000	132.310,85	132.310,85
		2	31/03/2001	134.283,64	134.283,64
				266.594,49	266.594,49
C0073	17/02/1995	2	30/09/2000	117.656,10	117.656,10
		2	31/03/2001	119.409,43	119.409,43
				237.065,53	237.065,53
			TOTALI	1.079.999,26	1.079.999,26

3N3

DATA ELAB. 11/03/03 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPP0105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0033
PROGR. LISTA : 6

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDI MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C00A7	17/02/1995	3	30/09/2000	236.602,34	236.602,34
		3	31/03/2001	239.644,70	239.644,70
				476.247,04	476.247,04
C00A7	17/02/1995	30	30/09/2000	26.625,93	26.625,93
		30	31/03/2001	26.968,47	26.968,47
				53.594,40	53.594,40
C00A7	17/02/1995	300	30/09/2000	30.159,67	30.159,67
		300	31/03/2001	30.547,26	30.547,26
				60.706,93	60.706,93
C007A	17/02/1995	3	30/09/2000	115.678,59	115.678,59
		3	31/03/2001	117.166,01	117.166,01
				232.844,60	232.844,60
C0073	17/02/1995	3	30/09/2000	100.784,64	100.784,64
		3	31/03/2001	102.080,73	102.080,73
				202.865,37	202.865,37
			TOTALI	1.026.258,34	1.026.258,34

3N3

DATA ELAB. 11/05/03   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 1
LINGUA: ITALIANO   MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0003
PROGR. LISTA : 4

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/2000 AL: 31/03/2001
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/03/1993 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA7	17/02/1995	1	30/09/2000	448.021.873,00	448.021.873,00
		1	31/03/2001	450.982.803,00	450.982.803,00
				899.004.676,00	899.004.676,00
C0DA7	17/02/1995	10	30/09/2000	84.704.161,00	84.704.161,00
		10	31/03/2001	85.263.865,00	85.263.865,00
				169.968.026,00	169.968.026,00
C0DA7	17/02/1995	100	30/09/2000	96.547.800,00	96.547.800,00
		100	31/03/2001	97.185.719,00	97.185.719,00
				193.733.519,00	193.733.519,00
C007A	17/02/1995	1	30/09/2000	248.487.402,00	248.487.402,00
		1	31/03/2001	250.129.518,00	250.129.518,00
				498.616.920,00	498.616.920,00
C007B	17/02/1995	1	30/09/2000	222.388.649,00	222.388.649,00
		1	31/03/2001	223.858.201,00	223.858.201,00
				446.246.850,00	446.246.850,00
			TOTALI	2.207.569.991,00	2.207.569.991,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C0DA3
PROGR. LISTA : 3

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1998 AL: 31/03/1999
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA7	17/02/1995	2	30/09/1998	224.851,83	224.851,83
		2	31/03/1999	227.516,69	227.516,69
				452.368,52	452.368,52
C0DA7	17/02/1995	20	30/09/1998	20.512,04	20.512,04
		20	31/03/1999	20.755,43	20.755,43
				41.267,47	41.267,47
C0DA7	17/02/1995	200	30/09/1998	21.699,80	21.699,80
		200	31/03/1999	21.955,84	21.955,84
				43.655,64	43.655,64
C0D7A	17/02/1995	2	30/09/1998	123.533,62	123.533,62
		2	31/03/1999	124.997,41	124.997,41
				248.531,03	248.531,03
C0D7B	17/02/1995	2	30/09/1998	109.851,32	109.851,32
		2	31/03/1999	111.152,90	111.152,90
				221.004,22	221.004,22
			TOTALI	1.006.826,88	1.006.826,88

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RRPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : CODA3
PROGR. LISTA : 9

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1998 AL: 31/03/1999
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C0DA7	17/02/1995	3	30/09/1998	222.555,52	222.555,52
		3	31/03/1999	224.768,88	224.768,88
				447.324,40	447.324,40
C0DA7	17/02/1995	30	30/09/1998	25.044,87	25.044,87
		30	31/03/1999	25.294,26	25.294,26
				50.339,13	50.339,13
C0DA7	17/02/1995	300	30/09/1998	28.368,46	28.368,46
		300	31/03/1999	28.650,75	28.650,75
				57.019,21	57.019,21
C007A	17/02/1995	3	30/09/1998	108.810,21	108.810,21
		3	31/03/1999	109.892,56	109.892,56
				218.702,77	218.702,77
C007B	17/02/1995	3	30/09/1998	94.800,72	94.800,72
		3	31/03/1999	95.743,80	95.743,80
				190.544,52	190.544,52
			TOTALI	963.930,03	963.930,03

3N3

ALL 2/C

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. 38PRC105

COD. PAESE : 143 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C00A
PROGR. LISTA : 4

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C00A7	17/02/1995	1	30/09/1999	438.976.021,00	438.976.021,00
		1	31/03/2000	443.568.164,00	443.568.164,00
				882.544.185,00	882.544.185,00
C00A7	17/02/1995	10	30/09/1999	82.993.897,00	82.993.897,00
		10	31/03/2000	83.862.294,00	83.862.294,00
				166.856.191,00	166.856.191,00
C00A7	17/02/1995	100	30/09/1999	94.598.284,00	94.598.284,00
		100	31/03/2000	95.588.000,00	95.588.000,00
				190.186.284,00	190.186.284,00
C007A	17/02/1995	1	30/09/1999	243.470.085,00	243.470.085,00
		1	31/03/2000	246.017.154,00	246.017.154,00
				489.487.239,00	489.487.239,00
C0073	17/02/1995	1	30/09/1999	217.898.348,00	217.898.348,00
		1	31/03/2000	220.177.850,00	220.177.850,00
				438.076.198,00	438.076.198,00
			TOTALI	2.167.150.097,00	2.167.150.097,00

3N3

DATA ELAB. 11/05/03   * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *   PAG. 1
LINGUA: ITALIANO   MOD. RRRBC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C998A
PROGR. LISTA : 5

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDI MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C99A7	17/02/1995	2	30/09/1999	232.391,87	232.391,87
		2	31/03/2000	236.638,66	236.638,66
				469.030,53	469.030,53
C99A7	17/02/1995	20	30/09/1999	21.199,52	21.199,52
		20	31/03/2000	21.587,29	21.587,29
				42.786,81	42.786,81
C99A7	17/02/1995	200	30/09/1999	22.425,12	22.425,12
		200	31/03/2000	22.835,70	22.835,70
				45.260,82	45.260,82
C997A	17/02/1995	2	30/09/1999	127.675,95	127.675,95
		2	31/03/2000	130.009,49	130.009,49
				257.685,44	257.685,44
C9978	17/02/1995	2	30/09/1999	113.534,09	113.534,09
		2	31/03/2000	115.609,44	115.609,44
				229.143,53	229.143,53
			TOTALI	1.043.907,13	1.043.907,13

383

DATA ELAB. 11/05/99 * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * PAG. 1
LINGUA: ITALIANO MOD. RPPRC105

COD. PAESE : 146 COSTA D'AVORIO
COD. ACCORDO : C9981
PROGR. LISTA : 6

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/04/1999 AL: 31/03/2000
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 24/04/1998 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 29 F.FR.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
C99A7	17/02/1995	3	30/09/1999	229.179,62	229.179,62
		3	31/03/2000	232.920,64	232.920,64
				462.100,26	462.100,26
C99A7	17/02/1995	30	30/09/1999	25.790,45	25.790,45
		30	31/03/2000	26.211,25	26.211,25
				52.001,70	52.001,70
C99A7	17/02/1995	300	30/09/1999	29.213,08	29.213,08
		300	31/03/2000	29.690,20	29.690,20
				58.903,28	58.903,28
C997A	17/02/1995	3	30/09/1999	112.049,22	112.049,22
		3	31/03/2000	113.878,58	113.878,58
				225.927,80	225.927,80
C9979	17/02/1995	3	30/09/1999	97.622,69	97.622,69
		3	31/03/2000	99.216,27	99.216,27
				196.838,96	196.838,96
			TOTALI	995.771,99	995.771,99

3N3

3.

Dakar e Bissau, 5 maggio 1998 e 11 aprile 2001

Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Guinea Bissau per estendere il periodo di ristrutturazione (Club di Parigi dell'11 febbraio 1998) del III Accordo di ristrutturazione del debito (Club di Parigi del 23 febbraio 1995), firmato a Bissau l'8 novembre 1996

1240

L'AMBASSADEUR D'ITALIE

AU SÉNÉGAL

Dakar, le 5 mai 1998

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Bissau le 8 Novembre 1996, en application des dispositions du Procès Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995, et en particulier à l'Article I dudit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l'objet de la consolidation. Je désire Vous communiquer que, à la suite de la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 11 Février 1998, les Autorités italiennes considèrent la période de consolidation étendue jusqu'au 31 Juillet 1998.

Les montant des dettes concernées par ladite extension sont indiqués dans l'annexe à cette lettre.

Il demeure entendu que les autres dispositions de l'Accord signé à Bissau le 8 Novembre 1996 restent inchangées et que les nouveaux plans d'amortissement découlant de l'extension dont il est question seront fournis par la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) au plus tôt possible.

Je Vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma plus parfaite considération.

(L'Ambassadeur)
Paolo Spinelli

Son Excellence
M. Issufo Sanha
Ministre de l'Economie
et des Finances
de la République de Guinée-Bissau
BISSAU

AMBASCIATA D'ITALIA – DAKAR
AMBASSADE D'ITALIE – DAKAR
VISTO per copia conforme all'originale
VU *pour copie conforme à l'original*
Dakar, 5.5.1998

REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Gabinete do Ministro

A Son Excellence
Ambassadeur d'Italie au Senegal

DAKAR

Monsieur l´Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser la réception à ce jour de votre lettre au contenu suivant :

"J'ai l'honneur de me référer à l'Accord entre nos deux Gouvernements signé à Bissau le 8 Novembre 1996, en application des dispositions du Procès–Verbal du Club de Paris du 23 Février 1995, et en particulier à l'Article I dudit Accord qui décrit les montants des dettes faisant l´objet de la consolidation. Suite à la décision des pays créanciers membres du Club de Paris du 11 février 1998, nous souhaiterions que le gouvernement italien prenne en compte l'extension de la período de consolidation jusqu'à juillet 1998.

Les montants des dettes concernées par la dite extension sont indiqués dans l´annexe à cette lettre.

II demeure entendu que les autres dispositions de l´Accord signé à Bissau le 8 Novembre 1996 restent inchangés et que les nouveaux plans d´amortissement découlant de l´extension dont il est question seront fournis par la Sezione Speciale per l´Assicurazione del Credito all´Esportazione (SACE) au plus tôt possible".

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement de la République de la Guinée-Bissau est d'accord sur le contenu de la Lettre susmentionnées.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Bissau, le 11 avril 2001

Rui Duarte Barros

Ministre de ~~l'Economie~~ et Finances

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

DATA ELAB. 25/02/98
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 1
MOD. RRP?C1C?

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUB30
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1998 AL: 31/07/1998
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: 08 NOV. 1996 - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIB1	28/07/1989	1	31/03/1998	112.871,34	112.871,34
				112.871,34	112.971,34
			TOTALI	112.871,34	112.871,34

AMBASCIATA D'ITALIA - DAKAR
AMBASSADE D'ITALIE - DAKAR
VISTO per copia conforme all'originale
VU pour copie conforme à l'original
Dakar, 5.5.1998

IL PRIMO SEGRETARIO
Patrizia FALCINELLI

Codice Fiscale N° 02898110586 - Partita IVA N° 01131591008

SACE

SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (LEGGE 24 MAGGIO 1977 N.227)

DATA ELAB. 25/02/98
LINGUA: ITALIANO

* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *

PAG. 1
MOD. RRP/CIC

COD. PAESE : 188 GUINEA BISSAU
COD. ACCORDO : GUB3D
PROGR. LISTA : 1

RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PREDECENTI ACCORDI DAL: 01/01/1998 AL: 31/07/1998
ACCORDO MUTILATERALE DEL: 23/02/1995 - BILATERALE DEL: 08 NOV. 1996 - VALUTA: 71 F.SV.

ACCORDO	DATA BILAT.	PR.LISTA	SCAD. RATA	IMPORTO RATA	IMPORTO RISTRUTTURATO
GUIB1	28/07/1989	1	31/03/1998	112.871,34	112.871,34
				112.871,34	112.971,34
			TOTALI	112.871,34	112.871,34

Codice Fiscale N° 02898110586 - Partita IVA N° 01131591008

AMBASCIATA D'ITALIA – DAKAR
AMBASSADE D'ITALIE – DAKAR
VISTO per copia conforme all'originale
VU pour copie conforme à l'original
Dakar, 5.5.1998

IL PRIMO SEGRETARIO
Patrizia FALCINELLI

00187 Roma - Piazza Poli 37/42 - C.P. 253 Roma Centro - Tel. (06) 67361 - Telex 613160 SACE I. Indir. Telegr. SACEXPORT ROMA

Traduzione non ufficiale

L'AMBASCIATORE D'ITALIA

In Senegal

Dakar, 5 maggio 1998

Signor Ministro

Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Bissau l'8 novembre 1996 in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995 ed in particolare all'Articolo I di detto Accordo che descrive l'ammontare dei debiti che sono oggetto del consolidamento . Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi dall'11 febbraio 1998, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 31 luglio 1998.

L'ammontare dei debiti interessati da detta proroga è indicato nell'allegato alla suddetta lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Bissau l'8 novembre 1996 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti al più presto dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE)

Le sarei molto grato di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

(L'Ambasciatore)
(Paolo Spinelli)/

Ambasciata d'Italia - DAKAR

S.E.
Signor Issufo Sanha
Ministro dell'Economia e
delle Finanze
della Repubblica di Guinea Bissau
BISSAU

REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gabinetto del Ministro

A Sua Eccellenza
L'Ambasciatore d'Italia in Senegal

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di riscontrare in data odierna la Sua lettera del seguente tenore:

<<Ho l'onore di far riferimento all'Accordo fra i nostri due Governi firmato a Bissau l'8 novembre 1996 in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995 ed in particolare all'Articolo I di detto Accordo che descrive l'ammontare dei debiti che sono oggetto del consolidamento . Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori membri del Club di Parigi dall'11 febbraio 1998, le Autorità italiane considerano il periodo di consolidamento prorogato fino al 31 luglio 1998.

L'ammontare dei debiti interessati da detta proroga è indicato nell'allegato alla suddetta lettera.

Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Bissau l'8 novembre 1996 rimangono immutate e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dalla proroga in questione saranno forniti al più presto dalla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE)>>

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica della Guinea Bissau è d'accordo sul contenuto della summenzionata lettera.

Le sarei molto grato di voler cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Bissau, l'11 aprile 2001

(Rui Duarte Barros)
Ministro dell'Economia e delle Finanze

4.

Mosca, 18 settembre 2000

Accordo di cooperazione tra il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e il Ministero della giustizia della Federazione Russa firmato a Mosca il 18 settembre 2000.

(Entrata in vigore: 18 settembre 2000)

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA**

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Ministero della Giustizia della Federazione Russa, denominati di seguito "Parti",
nell'intento di approfondire ed allargare la cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa nel campo della giustizia,
sottolineando l'interesse delle due Parti a sviluppare e rafforzare i contatti tra di esse nel campo della giustizia e del diritto,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Tenendo conto delle rispettive concrete possibilità, le Parti allargheranno così come segue la cooperazione tra di esse nel campo della giustizia e del diritto:

1) reciproca assistenza nell'elaborazione di progetti di legge e nella valutazione di tali progetti di legge;

2) instaurazione di contatti stretti tra organismi della giustizia dei due Paesi;

3) scambio di delegazioni delle Parti con l'obiettivo di una conoscenza più approfondita dell'organizzazione e dell'attività degli organismi della giustizia e di altri settori giuridici dei due Paesi;

4) organizzazione e svolgimento di seminari comuni, di conferenze, di studi pratici per un ulteriore perfezionamento della formazione professionale e la formazione del personale impegnato nel campo della giustizia e di specialisti;

5) assistenza reciproca agli Istituti di istruzione delle Parti nella creazione e nell'attività dei corsi giuridici, nella preparazione e nell'attuazione dei programmi di formazione con la partecipazione di esperti e di professori di ambedue i Paesi;

6) scambio di esperienze nel campo dell'informatizzazione degli organismi della giustizia e dei relativi settori;

7) scambio regolare della legislazione vigente, della letteratura giuridica e di pubblicazioni in materia di diritto nonchè di informazioni relative al settore giuridico, preferibilmente in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 2

Le Parti potranno concludere, d'intesa con le Autorità competenti, anche altri accordi che favoriscano lo sviluppo della cooperazione tra di esse nel campo della giustizia.

Articolo 3

Le Parti definiranno periodicamente le dimensioni della cooperazione, gli aspetti finanziari e organizzativi della sua realizzazione.

Articolo 4
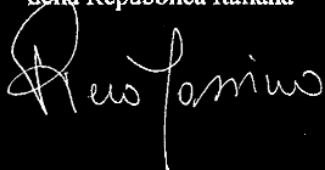
Le questioni del finanziamento delle manifestazioni, in esecuzione del presente Accordo, saranno esaminate dalle Parti separatamente in ogni singolo caso.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua firma. Ciascuna delle Parti può porre fine alla sua validità in qualsiasi momento inviando all'altra Parte una notifica scritta. Il presente Accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la ricezione di tale notifica.

Fatto a Mosca il 18 settembre 2000 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Il Ministro della Giustizia
della Repubblica Italiana

Il Ministro della Giustizia
della Federazione Russa

5.

Roma, 10 gennaio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la cancellazione del debito della Repubblica Unita di Tanzania con allegate schede SACE (Club di Parigi del 14 aprile 2000) firmato a Roma il 10 gennaio 2002.

(Entrata in vigore: 10 gennaio 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of the United Republic of Tanzania, signed in Paris on April 14th, 2000, by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I
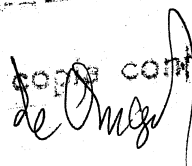
The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of all maturities (for both principal and contractual interest), falling due between 01.04.2000 and 31.03.2003, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to contracts and financial conventions concluded before June 20th, 1999, due from the Government of the United Republic of Tanzania to Italy through "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" and MEDIOCREDITO CENTRALE;

b) 100% of late interest on debts envisaged in paragraph a) above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. For debts owed to SACE late interest will be computed at the rate of 6,57% p.a., while for debts owed to MEDIOCREDITO CENTRALE late interest will be computed at the rate set in the relevant Financial Convention plus a margin of 1% p.a.

The above mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts and/or financial conventions concluded after June 20th 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2001 up to March 31, 2002 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.b) of the Agreed Minute signed in Paris on April 14, 2000, have been fulfilled.

ARTICLE III

The provisions of the present Agreement will apply for the period from April 1, 2002 up to March 31, 2003 provided that the conditions envisaged in Section IV, 3.c) of the Agreed Minute signed in Paris on April 14, 2000, have been fulfilled.

ARTICLE IV

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of the United Republic of Tanzania continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of the United Republic of Tanzania commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE V

The infringement of the commitments set forth in Article IV will be verified on the basis of:

a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article IV, paragraph 2.

ARTICLE VI

1. Should the verifications set forth in Article V indicate that the Government of the United Republic of Tanzania does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic will request the Government of the United Republic of Tanzania to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.

Should the Government of the United Republic of Tanzania not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article IV, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of the United Republic of Tanzania will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article IV are deemed re-established, according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article IV are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article V, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE VII

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE VIII

The present Agreement will come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article IV, paragraph 2.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at...Rome.... on...10 January 2002 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

TRADUZIONE ~~NON UFFICIALE~~

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA
SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZIANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale sul consolidamento del debito della Repubblica Unita di Tanzania, firmato a Parigi il 14 aprile 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione:

a) del 100% di tutte le scadenze (per capitale e interessi contrattuali) comprese nel periodo 01.04.2000 – 31.03.2003 per tutti i debiti dovuti dal Governo della Repubblica Unita di Tanzania all'Italia tramite la "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE non regolati alla data della firma del presente Accordo e relativi a contratti e convenzioni finanziarie concluse antecedentemente al 20 giugno 1999;
b) del 100% degli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati dalle date di scadenza e maturati fino alla data del presente Accordo. Per i debiti dovuti alla SACE, gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 6,57% annuo, mentre per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso stabilito nella relativa Convenzione Finanziaria, incrementato di un margine dell'1% annuo.

I debiti sopra menzionati sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati possono essere rivisti con il consenso delle due Parti.

Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni concluse successivamente al 20 giugno 1999 non sono comprese nella presente cancellazione né in qualsiasi altra futura riorganizzazione del debito.

ARTICOLO II

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso fra il 1 aprile 2001 ed il 31 marzo 2002, a condizione che le condizioni previste alla Sezione IV, 3 b) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 14 aprile 2000 siano state soddisfatte.

ARTICOLO III

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il periodo compreso fra il 1 aprile 2002 ed il 31 marzo 2003, a condizione che le condizioni previste alla Sezione IV, 3 c) del Verbale Concordato firmato a Parigi il 14 aprile 2000 siano state soddisfatte.

ARTICOLO IV

1. Al fine di ottenere la cancellazione del debito sopra menzionata, il Governo della Repubblica Unita di Tanzania continua ad impegnarsi a:

   a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad astenersi dall'uso della forza quale mezzo di composizione delle controversie internazionali;
   b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata di concerto con la società civile del paese ed i partner internazionali;
   c) assegnare al bilancio nazionale risorse per scopi militari non superiori alle legittime necessità di sicurezza e difesa del paese.

2. Il Governo della Repubblica Unita di Tanzania si impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo, il progetto di stanziamento dei fondi (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) liberati per effetto della cancellazione del debito, in

conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO V

La violazione degli obblighi di cui all'Articolo IV sarà verificata in base a quanto segue:

a) le delibere delle Organizzazioni Internazionali (in particolare del sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) relazioni ufficiali sullo stato d'avanzamento dell'attuazione del progetto (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) di cui al precedente Articolo IV, paragrafo 2.

ARTICOLO VI

1. Qualora dalle verifiche di cui all'Articolo V risulti che il Governo della Repubblica Unita di Tanzania non soddisfa uno o più obblighi di cui all'Articolo IV, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica Unita di Tanzania di avviare consultazioni bilaterali. Su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e qualora applicabile, tali consultazioni possono essere sostituite da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo degli Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri. Qualora il Governo della Repubblica Unita di Tanzania non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, ovvero tali consultazioni non dovessero essere soddisfacenti in considerazione della gravità delle violazioni degli obblighi di cui all'Articolo IV, il Governo della Repubblica Italiana può decidere di sospendere il presente Accordo. Durante la sospensione, il Governo della Repubblica Unita di Tanzania sarà tenuto ad effettuare tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente fissate e dovute successivamente alla decisione sopra menzionata.
2. Quando le condizioni enunciate all'Articolo IV saranno considerate ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo V, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione la possibilità di revocare la sospensione.
3. Nel caso in cui, dopo un periodo di tempo ragionevole, si riterrà che le condizioni di cui all'Articolo IV non siano state ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo

V, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia sarà effettiva trenta giorni dopo la relativa notifica all'altra Parte.

ARTICOLO VII

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune, né gli obblighi contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al termine del progetto, come previsto all'Articolo IV, paragrafo 2.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 10 gennaio 2002 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(F.to: Marcello Spatafora)

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA UNITA
DI TANZANIA

(F.to: firma illeggibile)

6.

Roma, 15 febbraio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia in materia di adozioni internazionali firmato a Roma il 15 febbraio 2002

(Entrata in vigore: 18 novembre 2002)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA IN MATERIA DI ADOZIONI INTERNAZIONALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bolivia, qui di seguito denominate Parti Contraenti,

RICONOSCENDO che i principi della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 settembre 1989 a New York affermano che l'adozione di un minore all'estero può essere presa in considerazione come un ulteriore strumento per garantirgli le cure necessarie alla crescita, qualora non possa essere collocato in una famiglia adottiva né possa essere allevato in maniera adeguata nel proprio Paese di origine;

CONSIDERANDO che il principio dell'interesse superiore del bambino costituisce la base interpretativa del presente Accordo;

CONSIDERANDO che l'adozione internazionale offre l'opportunitá di una famiglia a quei minori per i quali non può essere reperita una famiglia idonea nel loro paese d'origine;

CONSIDERANDO che il minore adottato deve essere protetto e tutelato nello Stato di accoglienza da norme equivalenti a quelle in vigore per le adozioni nazionali;

CONSIDERANDO che il collocamento a fine di adozione di un minore, deve essere realizzato dalle autorità competenti e non deve diventare fonte di un profitto materiale indebito per le persone coinvolte nel procedimento;

CONSIDERANDO che le Parti Contraenti desiderano fornire, nelle procedure di adozione svolte nei loro rispettivi paesi, le massime garanzie reciproche ed insieme evitare e prevenire qualsiasi richio di maltrattamento del minore adottato;

CONSIDERANDO che il presente Accordo intende instaurare un sistema di cooperazione tra le Parti Contraenti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la prevenzione e la totale eliminazione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita di minori;

CONSIDERANDO che è importante salvaguardare e difendere il diritto all'identità culturale del minore;

CONSIDERANDO che la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione sulla Tutela dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, e che la Repubblica di Bolivia con Legge 2314 del 24

dicembre 2001 ha approvato tale Convenzione, i principi e le norme della Convenzione ispireranno la migliore applicazione del presente Accordo;

CONSIDERANDO che, agli effetti del presente Accordo, si considerano sinonimi i termini "Bambino, bambina e adolescente"e "Minore di età";

HANNO concordato quanto segue:

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente Accordo costituisce il quadro di riferimento per l'inoltro e la trattazione delle istanze di adozione in conformità con la normativa italiana e boliviana che assicura il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in conformitá alle disposizioni in esso contenute.

Il presente Accordo è applicabile in favore di un bambino, una bambina o un adolescente, con residenza abituale in Italia o in Bolivia, che puó essere adottato da cittadini e da coniugi abitualmente residenti nell'altro Stato, nel rispetto delle norme costituzionali e delle leggi vigenti nell'uno e nell'altro paese.

Articolo 2
Autorità Centrali

1. Le Autorità Centrali competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

In Italia: La "Commissione per le Adozioni Internazionali", instituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'organismo che per legge potrebbe assumere in futuro tale ruolo.

In Bolivia: "El Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia", dipendente dal "Ministero de Desarrollo Sostenible y Planificación" o l'istituzione che per legge potrebbe assumere in futuro tali funzioni e competenze.

Le suddette Autorità comunicheranno attraverso scambio di note ufficiali le proprie funzioni e le proprie competenze.

2. Le Autorità Centrali di ambo gli Stati possono delegare parte delle proprie funzioni agli Enti accreditati, di cui all'articolo 3, esercitano la vigilanza su detti Enti ed applicano direttamente, o chiedono alle Autorità competenti che vengano loro applicate le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti giuridici per le omissioni o le violazioni delle procedure relative al presente Accordo, delle norme

contenute nelle Convenzioni Internazionali o nelle leggi che proteggono e tutelano l'infanzia.

3. Le Autorità Centrali e gli Enti accreditati collaborano tra loro e promuovono la collaborazione delle Autoritá competenti di ambo gli Stati per assicurare la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti adottati e per realizzare gli altri obiettivi dell'Accordo; in particolare nella fase precedente all'adozione, nel rispetto delle proprie competenze e procedure interne, ma anche nella fase successiva alla decisione giudiziaria.

4. Le Autorità Centrali si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su qualsiasi questione di carattere generale riguardante l'adozione, mantengono continui contatti per assicurare una piena applicazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la sua applicazione.

5. Le Autorità Centrali, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, prendono misure appropiate per:

a) Conservare e scambiare informazioni sulla situazione del bambino, bambina o adolescente e degli adottanti durante e successivamente alla procedura di adozione, anche per quanto riguarda l'esito dell'integrazione del bambino, della bambina o dell'adolescente presso gli adottanti.

b) Agevolare, avviare e curare la procedura di adozione.

c) Impedire benefici indebiti connessi all'adozione e qulasiasi attivitá contraria agli obbiettivi dell'Accordo.

d) Promuovere e realizzare le attivitá di controllo in materia di adozione nei rispettivi Stati.

e) Scambiarsi relazioni post-adozione tradotte ufficialmente, e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica e/o consolare del paese di origine del bambino, della bambina o dell'adolescente ogni sei mesi nel corso dei primi due anni a decorrere dalla data della sentenza di adozione, al fine di acquisire elementi per una valutazione delle adozioni internazionali effetuate in conformità del presente Accordo.

6. Le Autorità competenti assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative all'origine del bambino, della bambina e dell'adolescente ed alla famiglia di origine, se conosciute, alle quali sarà possibile accedere, con le necessarie autorizzazioni, entro i limiti stabiliti dalle leggi di ambedue gli Stati.

Articolo 3

Enti accreditati e condizioni per la loro operativitá

1. Gli Enti accreditati ad esperire le pratiche adottive previste nel presente Accordo sono:

In Italia: Tutti quelli accreditati e registrati dalla "Commissione per le Adozioni Internazionali", inscritti nell'apposito registro e previamente autorizzati dalla Autorità Centrale di Bolivia.

In Bolivia: Tutti quelli debitamente accreditati e registarti presso il "Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia" e che abbiano sottoscritto gli Accordi Quadro, cui si riferisce il Regolamento del Codice del Bambino, della Bambina e dell'Adolescente, previamente autorizzati dalla Autorità Centrale italiana e iscritti nell'apposito Albo.

Possono essere autorizzati a seguire le procedure adottive unicamente gli Enti senza fini di lucro, costituiti da persone di irreprensibili qualità morali.

Articolo 4
Condizioni per procedere all'adozione

1. Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando:

a) In Bolivia l'Autorità giudiziaria ha dichiarato la privazione o l'ablazione della potestà genitoriale, la condizione di orfano e l'inesistenza di legami familiari, e in Italia quando l'Autorità giudiziaria competente ha accertato lo stato di abbandono morale e materiale del minore, o perché non sussistano legami familiari in quanto non riconosciuto alla nascita o perché i legami si sono definitivamente interrotti o per indigenza irreversibile della famiglia.
b) Le persone, le istituzioni e le autorità, il cui consenso sia richiesto per l'adozione, lo hanno prestato consapevolmente e liberamente, nelle forme previste dalla legge; questo consenso debe essere espresso per iscritto, non deve essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere, né essere revocato e, se prestato dalla madre, deve essere manifestato successivamente alla nascita del bambino.
c) Il bambino o la bambina in età di discernimento o l'adolescente hanno dato il loro consenso.
d) L'Autorità competente dello Stato di origine ha verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore di quel determinato bambino, bambina o adolescente e che non vi sono possibilità concrete per il minore di essere adottato nel paese di origine.
e) L'Autorità competente dello Stato che accoglierà il bambino, la bambina o l'adolescente ha garantito che gli aspiranti genitori adottivi sono stati dichiarati idonei all'adozione di un minore straniero.
f) L'Autorità competente dello Stato di origine ha assegnato agli adottanti il bambino, la bambina o l'adolescente, in conformitá alla normativa vigente al suo interno e a quella dell'altro Stato, e, successivamente alla relazione positiva sul periodo preadottivo se previsto, ha dichiarato l'adozione;

g) L'Autorità competente dello Stato di accoglienza ha autorizzato l'ingresso e la residenza permanente nel paese, previa comunicazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine del minore della sussistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 5
Procedimento

Le Parti Contraenti stabiliscono con il presente Accordo la seguente procedura di adozione di bambini, bambine o adolesceneti con residenza permanente in Italia e in Bolivia, da parte di cittadini di entrambi i paesi, in conformità alla normativa interna di entrambe le Parti Contraenti:

1. Le Autorità Centrali di ambo le Parti Contraenti autorizzano a esperire le procedure di adozione internazionale gli Enti accreditati, i quali, in osservanza della normativa vigente nei rispettivi Stati, designano dei rappresentanti legali per intervenire nel corso del procedimento di adozione internazionale.

2. In Italia e in Bolivia, le Autorità competenti fanno pervenire, direttamente o attraverso gli Enti accreditati, previamente autorizzati ad operare, le istanze di adozione di bambini, bambine o adolescenti da parte dei propri cittadini e di coniugi, abitualmente residenti nel loro territorio, rispettivamente alla Commissione per le Adozioni Internazionali e al Juez de la Niñez y Adolescencia, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e dalle normative interne in vigore.

3. In Italia ed in Bolivia il provvedimento di assegnazione a scopo di adozione e di adozione definitiva dei bambini, delle bambine e degli adolescenti è di competenza rispettivamente dei Tribunali per i Minorenni e dei Jueces de la Niñez y Adolescencia, conformemente alla normativa interna di ambedue gli Stati.

4. Tutti i documenti devono essere tradotti in via ufficiale e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica e/o consolare del paese in cui si producono i documenti.

5. Le Parti Contraenti si impegano reciprocamente a riconoscere le adozioni internazionali realizzate conformemente al presente Accordo, e per il tramite delle Autorità Centrali o degli Enti accreditati indicati nel presente Accordo.

6. Il riconoscimento dell'adozione puó essere rifiutato da ciascuna delle Parti Contraenti unicamente quando l'adozione risulta manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

7. Nel caso che nel corso del procedimento per la adozione si presentino impedimenti tali che, considerato l'interesse superiore del minore, rendano

inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'Autorità Centrale che constati tale impedimento ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dell'altro paese, al fine di stabilire, di comune accordo, le misure più adeguate per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'Autorità Centrale assicura la protezione piena del minore fino all'intervento definitivo a tutela.

8. Le Autorità competenti, ove verifichino il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, ne informa immediatamente l'Autorità Centrale dello Stato di appartenenza perché vengano emessi i provvedimenti conseguenti.

Articolo 6
Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali concernenti il presente Accordo vengono inoltrate in Italia e in Bolivia attraverso gli uffici delle Autorità Centrali di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

In conformità con l'articolo 3 del presente Accordo, i rappresentanti degli Enti accreditati ed autorizzati ad operare in Italia e in Bolivia, fissano all'interno dei rispettivi Paesi la sede legale, che sarà debitamente comunicata ad entrambe le Autorità Centrali.

Articolo 7
Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le Autorità Centrali e per via diplomatica.

Articolo 8
Disposizioni finali
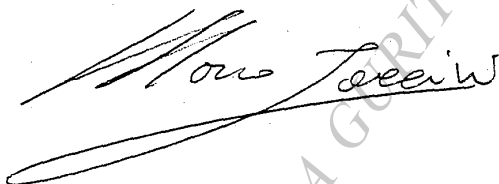
1. Il presente Accordo, che avrà durata illimitatata, entrerá in vigore alla data di ricezione della seconda notifica, per le vie diplomatiche, con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione.

2. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia, presentata per iscritto per le vie diplomatiche, avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

3. In caso di denuncia del presente Accordo, le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre la scadenza del periodo indicato al paragrafo 2 e saranno loro applicate tutte le norme previste dal presente Accordo. Rimaranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 6.

4. Il presente Accordo può essere modificato consensualmente e dette modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal paragrafo 1 del presente articolo.
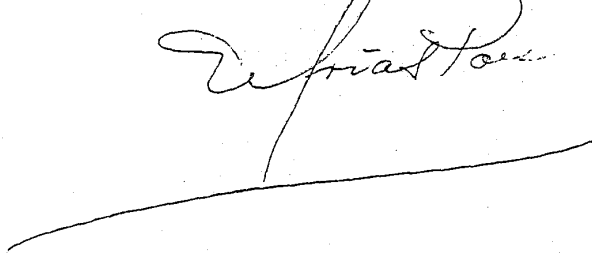
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma-Italia, il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA

7.

Vienna, 29 aprile 2002

Accordo tra il Governo Federale austriaco e il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero riguardante l'esercitazone AMADEUS 2002 firmato a Vienna il 29 aprile 2002

(Entrata in vigore: 29 aprile 2002)

INDICE pagina

PREAMBOLO

Il Governo Federale AUSTRIACO, il Governo della Repubblica FRANCESE, il Governo della Repubblica ITALIANA ed il Consiglio Federale SVIZZERO, in seguito denominati Parti.

TENUTO CONTO che l'Accordo interviene tra Stati facenti parte della NATO e altri Stati che fanno parte del Partenariato Per la Pace (PfP-SOFA);

CONSIDERATO che l'esercitazione congiunta ***"AMADEUS 2002"*** si svolgerà in Austria dal 20 maggio al 12 giugno 2002.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNO

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, sono applicate le seguenti definizioni:

1.1 **Esercitazione**: l'esercitazione AMADEUS 2002, che si svolgerà in Austria dal 20 maggio al 12 giugno 2002, consiste in una esercitazione Posti Comando (**CPX**) ed in una esercitazione reale (**LIVE EX**);

1.2 **Forze**: tutte le componenti dei Paesi partecipanti, incluso il personale militare e civile, i mezzi aerei, i veicoli, gli equipaggiamenti, i sistemi d'arma, le munizioni e le scorte, impiegate nel territorio della Nazione Ospitante per gli scopi dell'esercitazione;

1.3 **Nazione Ospitante (HN)**: l'Austria quale nazione che riceve le forze temporaneamente impiegate in, o di passaggio, sul proprio territorio per le finalità dell'esercitazione;

1.4 **Supporto della Nazione Ospitante (HNS)**: l'assistenza civile e militare che verrà assicurata da HN alle forze quando rischierate in, o di passaggio, sul territorio di HN, per le finalità dell'esercitazione;

1.5 **Paesi partecipanti (SP)**: Paesi che schiereranno sulla base di un invito le proprie forze nel territorio ospitante per l'esercitazione;

1.6 **Consultivo (Advisory)**: controllo e assistenza degli aeromobili, includendo tutti i parametri per la piena riuscita della missione.

ARTICOLO DUE

FINALITÀ E SCOPO

2.1 Scopo del presente accordo è individuare le responsabilità delle Parti rispetto all'esercitazione e di determinare le procedure in base alle quali HNS deve provvedere per quanto necessario alle Forze.

2.2 Il presente accordo non intende entrare in conflitto con le leggi della Nazione Ospitante o con gli accordi internazionali in vigore per le Parti, incluso il PfP SOFA. In caso di conflitto prevale quest'ultimo trattato.

2.3 Gli aeromobili di ciascuna Parte possono utilizzare lo spazio aereo della HN per migliorare la interoperabilità tra le forze aeree partecipanti, le tattiche e la sicurezza senza l'utilizzo di alcun munizionamento reale. Per lo stesssò scopo,

aeromobili delle Forze Aeree Svizzere potranno usare le strutture della base aerea di Rivolto (Italia) e il rispettivo spazio aereo per i voli da Rivolto per il confine della HN e viceversa.

ARTICOLO TRE

RESPONSABILITÀ DELLA NAZIONE OSPITANTE

Nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo, la Nazione Ospitante:

3.1 organizza la gestione del controllo del traffico aereo e della difesa aerea. Tutte le Unità di controllo forniranno informazioni ed assicureranno ogni necessaria informazione alle Unità militari dedicate che si occupano specificatamente di spazio aereo, sicurezza e le implicazioni relative alla esercitazione militare; l'informazione non inficia il principio secondo il quale il singolo equipaggio è responsabile per la navigazione e la sicurezza delle operazioni del proprio aeromobile;

3.2 agevola nel miglior modo possibile l'entrata, la ricezione, i movimenti da e per l'area interessata all'esercitazione, il successivo rientro ed i conseguenti mezzi necessari per le Forze;

3.3 autorizza lo schieramento delle Forze nell'area dell'esercitazione per gli scopi dell'esercitazione;

3.4 autorizza le Forze - per quanto consentito dalle vigenti leggi, regolamenti ed accordi internazionali - a portare armi scariche durante l'ingresso, la movimentazione da e per l'area dell'esercitazione ed il successivo ritorno, ed il trasporto di armamenti e/o munizionamenti nell'area dell'esercitazione in accordo con le vigenti norme operative di sicurezza;

3.5 applica i vantaggi di cui al PfP SOFA riguardanti diritti e procedure anche a quei paesi non aderenti al PfP SOFA;

3.6 provvede alle necessarie informazioni sulle leggi e sulle regole del paese ospitante riguardanti l'ingresso, i movimenti da e per l'area dell'esercitazione e l'uso della stessa area, oltre al rientro delle forze;

3.7 provvede al supporto come Nazione Ospitante in accordo a questo trattato;

3.8 conserva i documenti amministrativi e finanziari necessari per il rimborso alla Nazione Ospitante del supporto che verrà attribuito alle forze partecipanti.

ARTICOLO QUATTRO

RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PARTECIPANTI

Le Parti Coinvolte:

4.1 rispettano le leggi del paese ospitante;

4.2 assicurano, quanto prima possibile, che tipologia, quantità e qualità dei supporti richiesti per l'esercitazione siano chiaramente indicati alla Nazione Ospitante tramite richiesta scritta con la massima tempestività possibile;

4.3 forniscono tempestivamente alla Nazione Ospitante ogni notizia circa eventuali modifiche ai materiali di supporto necessari, incluso il numero del personale e dell'equipaggiamento che prende parte all'esercitazione;

4.4 informeranno HN circa i nominativi dei propri rappresentanti autorizzati per quanto attiene al supporto che HN deve fornire;

4.5 sono responsabili per il mantenimento della disciplina del loro personale;
4.6 prendono parte all'esercitazione ed utilizzano il supporto della Nazione Ospitante in aderenza al presente accordo;
4.7 rimborsano HN per ogni supporto ottenuto a richiesta, a meno che non sia diversamente stabilito nel presente accordo;
4.8 provvedono, antecedentemente all'esercitazione, alla trasmissione delle liste degli equipaggiamenti che sono introdotti sul territorio di HN includendo tipologia e quantità degli stessi; durante l'esercitazione queste liste sono tenute aggiornate;
4.9 provvedono, prima dell'esercitazione stessa, ad inoltrare le liste del personale partecipante all'esercitazione includendo il grado, il nome, l'incarico e la classifica di segretezza posseduta.

ARTICOLO CINQUE

RECLAMI

Ogni reclamo che dovesse sorgere durante le attività delle Forze partecipanti o di HN nel contesto del presente accordo, sara' risolto in conformità alle pertinenti disposizioni del PfP SOFA.

ARTICOLO SEI

INCIDENTI O INCONVENIENTI AEREI

In caso di incidenti o inconvenienti gravi nel territorio di uno Stato che partecipa all'esercitazione, in cui viene coinvolto un aeromobile di un altro Stato partecipante, esperti militari di tale Stato sono autorizzati a far parte della Commissione di inchiesta nominata dallo Stato nel quale si è verificato l'incidente o inconveniente.

ARTICOLO SETTE

GIURISDIZIONE

Tutte le questioni relative alla giurisdizione relativa all'esercitazione saranno regolate in conformità alle disposizioni del PfP SOFA.

ARTICOLO OTTO

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni contenzioso tra le Parti riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, è risolto mediante negoziazione senza il ricorso a qualsiasi giurisdizione esterna.

ARTICOLO NOVE

EMENDAMENTI
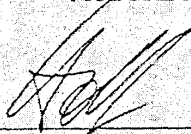
A richiesta di ciascuna parte, il presente accordo può essere modificato con il consenso scritto dell'assemblea dei partecipanti.

ARTICOLO DIECI

INIZIO E DURATA

Il presente accordo, che consta di dieci articoli (da uno a dieci) e del relativo Annesso, entrera' in vigore nel ventesimo giorno successivo all'ultima firma di ratifica. Il presente accordo rimarra' in vigore finché le Forze non avranno abbandonato il territorio della HN o fino a quando non sono completamente risolti problemi finanziari o di contenzioso.

Redatto in quattro (4) esemplari originali, in lingua Francese, Tedesca ed Italiana, ognuno dei quali ugualmente autentico.
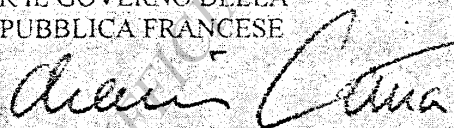
PER IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO

il 29 APRILE 2002
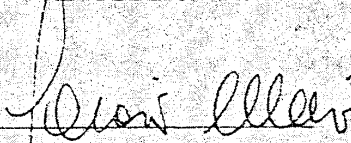
in VIENNA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

il 29 APRILE 2002
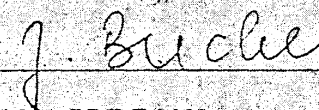
in VIENNA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il ~~29 APRILE 2002~~ 10. MAI 2002

in VIENNA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il 29 APRILE 2002

in VIENNA

ANNESSO

SUPPORTO DELLA NAZIONE OSPITANTE

1. Generalità

1.1 La Nazione Ospitante fornisce, al massimo delle proprie capacità, supporto alle Forze e tenendo conto di contingenti limitazioni o circostanze che potrebbero verificarsi durante l'esercitazione.

1.2 Il Direttore dello STAFF (DISTAFF) è responsabile per ogni tipo di coordinamento relativo al supporto logistico richiesto per gli scopi dell'esercitazione.

2. Fasi del supporto della Nazione ospitante

2.1 Fase di rischieramento

a. Il rischieramento delle Forze al Punto di Ingresso (POE) è responsabilità di ciascuna Parte partecipante. Il POE per il posizionamento terrestre è SALZBURG-WALSERBERG, LUSTENUAU, FELDKIRCH e ARNOLDSTEIN. Il POE per il rischieramento aereo è la Base Aerea di ZELTWEG, la Base Aerea di LINZ-HÖRSCHING, l'Aeroporto di SALZBURG e l'Aeroporto di GRAZ-THALERHOF.

b. Le procedure per l'utilizzo dei POE per il rischieramento aereo con l'inclusione delle tasse in rotta, diritti di atterraggio e tasse di parcheggio sono rese note dalla Nazione Ospitante prima dello spiegamento delle forze.

c. HN garantisce ogni necessaria assistenza alle Forze per assicurare che le procedure doganali non implichino ritardi nello schieramento delle forze per l'esercitazione. A scopo doganale, la Nazione Ospitante accetta i documenti di seguito elencati:

(1) rispettive liste passeggeri e di carico, certificazione di esenzione dalle tasse dei beni trasportati con il mezzo aereo;

(2) pertinenti documenti PfP/NATO per gli spostamenti stradali e ferroviari.

2.2 Fase di esercitazione

HN provvede a tutte le necessità di trasporto, all'alloggiamento e al supporto di sopravvivenza previsto, come richiesto da ciascuna Forza per svolgere le attività di esercitazione.

2.3 Attività ricreativa

a. La Nazione Ospitante dopo aver consultato i rappresentanti dello Staff Direttivo (DISTAFF), offre attività di benessere e ricreative limitate.

b. La Nazione Ospitante, su richiesta, assiste le Forze nell'organizzare ulteriori attività di benessere e ricreative.

2.4 Fase di rientro

Il paese ospitante, analogamente alla prima fase di rischieramento delle forze, provvede al supporto anche durante questa fase.

3. **Approvvigionamenti e servizi**

3.1 Generalità

Per gli approvvigionamenti delle derrate alimentari, HN, in base alle richieste, provvede a rifornire le Forze tramite l'organizzazione militare o i servizi commerciali o in combinazione tra i due, o assiste le stesse nella contrattazione. Nei limiti del possibile le Forze riceveranno gli approvvigionamenti ed i servizi richiesti alle medesime condizioni praticate alle Forze Armate di HN e con il più conveniente sistema costo-efficacia. Nel caso di acquisizioni specifiche da parte della Nazione Ospitante presso i propri fornitori, il prezzo non sarà meno favorevole del prezzo applicato alle forze armate dal fornitore di HN per gli stessi articoli o gli stessi servizi. Il prezzo potrebbe subire delle modifiche in base alle condizioni e luoghi di consegna ed in altri casi analoghi. In caso di trasferimento di materiale già in possesso del paese ospitante, il prezzo è il medesimo che HN chiede alle proprie forze armate per l'identico supporto logistico, approvvigionamento e servizio.

3.2 Approvvigionamenti e servizi

a. Approvvigionamenti

(1) La Nazione Ospitante fornisce tre pasti al giorno per uomo o adeguate razioni da campo.
(2) Le Parti predispongono, con almeno 24 ore di anticipo, una richiesta con il numero dei pasti stimati.
(3) La Nazione Ospitante assicura la fornitura di acqua potabile per tutta la durata dell'esercitazione.

b. Servizi

(1) La Nazione Ospitante provvede allo smaltimento dei rifiuti, compresi carburanti, Oli e Lubrificanti (POL) e batterie.
(2) È prevista la sistemazione presso alloggi militari e civili. Gli standard alloggiativi sono gli stessi previsti per le forze di HN. Le stanze e gli arredi devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni. Ciascun componente delle Forze designa una persona responsabile per inventariare e prendere in carico il materiale di proprietà di HN.
(3) Le sistemazioni presso gli alberghi sono reciprocamente concordate dalla Nazione Ospitante e da chi ne fa richiesta.
(4) La Nazione Ospitante provvede alla funzionalità degli uffici, dotati di arredi e sistemi di comunicazione, sia presso il Centro delle Operazioni Aeree SANKT JOHANN IM PONGAU, sia presso la Base Aerea di ZELTWEG..
(5) La Nazione Ospitante provvede alle necessarie linee di comunicazione commerciali e militari inclusi gli apparati per l'elaborazione automatica dei dati (ADP).

4. Beni immobili e tutela dell'ambiente

La Nazione Ospitante concede alle Forze partecipanti di utilizzare o richiedere beni immobili ed infrastrutture all'interno dell'area dell'esercitazione come viene regolarmente dato alle proprie forze armate. Le Forze devono utilizzare tali beni nel modo da minimizzare il loro danneggiamento e l'inquinamento dell'ambiente. La Nazione Ospitante fornisce alle Forze ogni informazione necessaria circa le leggi e le regole applicabili.

5. Servizio Sanitario

La Nazione Ospitante provvede per il supporto e l'assistenza medica tramite la propria organizzazione medica e sanitaria così come viene fornita alle forze armate di HN.

6. Incidenti

Nel caso di decesso di un membro delle Forze, prima della rimozione e del rimpatrio della salma deve essere ottenuta una autorizzazione dalle competenti autorità della Nazione Ospitante. Tale autorizzazione non potra' essere ritardata senza un giustificato motivo. Nel caso in cui sia richiesta l'autopsia, le autorità della HN consentono che personale medico della Parte partecipante interessata assista alla procedura. La Nazione Ospitante rispetta le tradizioni ed i costumi delle Parti partecipanti.

7. Trasporto e manutenzione

7.1 Trasporto
La Nazione Ospitante provvede al necessario servizio di trasporto all'interno dell'area dell'esercitazione, quando richiesto.

7.2 Manutenzione
La Nazione Ospitante assicura solo il servizio di recupero. Il paese ospitante non predispone alcun servizio di manutenzione per i veicoli delle forze in strutture militari. Sebbene HN fornisce assistenza alle Forze per individuare la fonte di approvvigionamento, tuttavia rientra nella responsabilità delle Forze partecipanti l'acquisizione di pezzi di ricambio e di interventi manutentivi da fonti commerciali. La manutenzione degli aeromobili è responsabilità delle Parti partecipanti.

7.3 Movimento e sicurezza
a. I movimenti su strada sono effettuati secondo le norme del codice della strada di HN. Le Forze non sono esentate dal pagamento dei pedaggi stradali o per transiti in galleria.
b. Solo i membri di HN facenti parte della Unità di Sicurezza Militare (Militärstreife) e la polizia civile del paese ospitante sono autorizzati a far rispettare le leggi e l'ordine riguardo agli spostamenti ed alla sicurezza.

7.4 Incidenti ed inconvenienti stradali
a. La polizia civile di HN effettua le indagini per tutti gli incidenti stradali ed infortuni stradali. Le rispettive Parti partecipanti saranno informate. Un rappresentante delle Parti è autorizzato a partecipare alle procedure amministrative.
b. Ogni danneggiamento o problema legato all'ambiente viene valutato in conformità alle leggi di HN ed agli accordi internazionali.

8. **Amministrazione e spese**

8.1 Generalità

a. Le fatture per il supporto fornito alle Forze devono essere conservate da HN e rese disponibili alle Parti partecipanti per i pagamenti.

b. I pagamenti saranno effettuati in Euro .

8.2 Servizi di amministrazione

a. La Nazione Ospitante fornisce gratuitamente i seguenti servizi:

(1) uso delle necessarie strutture ed attrezzature militari per l'addestramento;
(2) uso dello spazio aereo sotto controllo militare ed uso di aeroporti militari;
(3) uso dei mezzi militari di trasporto disponibili per gli scopi dell'esercitazione
(4) uso del sistema di comunicazione militare di HN e, in aggiunta, il necessario uso di linee civili di comunicazione per gli scopi tattici di Esercitazione;
(5) trattamento di pronto soccorso di base, servizio chiamate per emergenza e trattamenti di emergenza presso infermerie militari ed ospedali militari;
(6) servizio di recupero dei mezzi, incluso il traino;
(7) attività ricreative e di benessere del personale previsti da HN
(8) organizzazione del DISTAFF e sistemazione del relativo personale;
(9) Stampa e Centro Informazioni per assistere il DISTAFF;
(10) energia elettrica, climatizzazione, acqua e fognature nelle installazioni logistiche di HN;
(11) mappe, documenti di volo ed altri documenti aerei operativi per gli scopi dell'esercitazione;
(12) uso del sistema di smaltimento esistente.

b. La sistemazione alloggiativa, i pasti o le razioni da campo e l'acqua in bottiglia nelle strutture militari e civili, è fornita dietro pagamento in contanti.

c. La Nazione Ospitante provvede ai seguenti supporti alle Forze, dietro rimborso del relativo costo:

(1) gabinetti chimici;
(2) uso di telefono pubblico, fax ed internet;
(3) servizi per ospiti invitati dai Paesi partecipanti;
(4) trasporti aggiuntivi (bus, auto di servizio) se richiesti dalle Forze;
(5) (POL) e carburante avio;
(6) cure mediche non effettuabili presso infermerie militari;
(7) trattamenti medici presso ospedali civili;
(8) cure dentistiche;
(9) servizio postale;
(10) ulteriori attività ricreative e di benessere del personale oltre a quelli offerti dalla Nazione Ospitante;
(11) manutenzione dei veicoli presso strutture civili.

d. I costi per la sistemazione delle Autorità ospiti (visitatori VIP) dovranno essere a carico delle rispettive Parti partecipanti.

e. Tutte le fatture devono essere comprensibili per HN e devono riportare chiaramente il servizio offerto. Tutte le spese sostenute da HN saranno rimborsate nel più breve tempo possibile.

8.

Roma, 6 maggio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sulla concessione di una linea di credito di aiuto per il programma di sviluppo «Appoggio alla sicurezza alimentare in favore della popolazione cubana attraverso la riabilitazione dei sistemi di irrigazione nelle province dell'Avana e di Grama», firmato a Roma il 6 maggio 2002

(Entrata in vigore: 26 settembre 2002)

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ITALIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA RESPECTO A LA CONCESION DE UNA LINEA DE CREDITO DE AYUDA PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO: APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A FAVOR DE LA POBLACION CUBANA A TRAVES DE LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LAS PROVINCIAS LA HABANA Y GRANMA.

El Gobierno de la Repùblica Italiana y el Gobierno de la Repùblica de Cuba,

CONSIDERANDO sus relaciones de amistad;

SUBRAYANDO la importancia de una estrecha relaciòn de cooperaciòn econòmica y social entre los dos paìses;

TOMANDO EN CUENTA la solicitud presentada por las autoridades cubanas en fecha 31 de agosto del 2000, dirigida a la obtenciòn de una lìnea de credito de ayuda a utilizarse para la realizaciòn del mencionado proyecto;

CONSIDERANDO que el 12 de abril de 2001 el Comité Directivo de la Direcciòn General para la Cooperaciòn al Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia aprobò conceder una lìnea de crédito de ayuda hasta un màximo de **Euro 17.523.382,59** a favor de la Repùblica de Cuba, para que estos sean utilizados en el financiamiento del proyecto antes mencionado;

Concuerdan lo siguiente:

Artìculo 1

a) El desembolso del crédito de ayuda deberà estar precedido de la liquidaciòn de los adeudos pendientes de otros créditos al desarrollo, los que no deben rebasar como cifra pendiente los 500 mil US dòlares.
b) Una vez que el Gobierno de Cuba haya tomado las medidas necesarias para reembolsar dichos adeudos, el Gobierno italiano autorizarà al "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (*Mediocredito Centrale*), a abrir (finalizads las etapas y los procedimientos previstos en este acuerdo) una lìnea de crédito de ayuda que no supere los Euro 17.523.382,59 que seràn utilizados para la implementaciòn del programa, tal como està definido en el Documento Técnico del proyecto que integra el presente Acuerdo (Anexo 1).
c) Mediocredito Centrale, bajo autorizaciòn del Ministerio para la Economia italiano, y el acreedor deberàn firmar un convenio financiero, para

Implementar el nuevo crédito, el cual constituirà el marco legal entre el Gobierno italiano (concedente) y el Gobierno cubano (beneficiario), inclùyendo y especificando los dictàmenes del presente Acuerdo y rappresentando la base para el desembolso del crédito.

d) El Gobierno de Cuba designará al Ministerio para la Inversiòn Extranjera y la Colaboraciòn Econòmica (MINVEC) como organismo encargado de recibir el crédito y le otorgarà el poder de firmar el Convenio financiero en su nombre.

e) El Gobierno de Cuba ejecutarà los procedimientos internos necesarios para la realizaciòn del crédito y la preparaciòn de los acuerdos con las instituciones beneficiarias.

f) El MINVEC, en su caràcter de contraparte institucional de la DGCS, recibirà las sumas previstas en dos cuentas bancarias distintas abiertas en su nombre:

(i) una cuenta serà abierta en un Banco agente italiano, y serà utilizada para recibir las sumas previstas para la adquisiciòn de bienes y servicios de origen italiano.

(ii) una cuenta serà abierta por el MINVEC en un Banco cubano previo cumplimiento de las regulaciones vigentes en Cuba y serà utilizada para recibir las sumas previstas para la adquisiciòn de bienes y servicios de origen cubano o di Paìses en Vìas de Desarrollo.

Las modalidades de utilizaciòn de dichas sumas estàn detalladas en el art.4b del presente Acuerdo.

g) Las actividades del programa seràn coordinadas por una Unidad de Gestiòn del Proyecto (UGP), que estarà constituida por: el MINVEC (integrado por un funcionario de la Empresa Ejecutora de Donativos), el Ministerio de la Agricoltura cubano (MINAGRI), el Ministerio para la Industria Sidero-Mecànica (SIME), la Embajada de Italia en Cuba y la DGCS.

h) Por lo que se refiere a la adquisiciòn de los bienes necesarios para el programa, la UGP serà asesorada por un experto de la DGCS durante el tiempo necesario para cumplir con las siguientes actividades: (i) agrupar en categorìas homogéneas los bienes y servicios requeridos y definir sus caracterìsticas técnicas; (ii) preparar los documentos de licitaciòn en conformidad con las normas expuestas en el Anexo 1; (iii) proporcionar informaciones sobre las licitaciones; (iv) preparar un esquema detallado de los plazos de cumplimiento de las actividades para los tres años previstos; (v) poner a disposiciòn de la DGCS las informaciones y los documentos relativos a las licitaciones para què sea verificada su correcta ejecuciòn.

g) El monto de Euro 17.523.382,59 debe ser considerado como un monto màximo insuperable, aun cuando el importe global de los contratos sea superior. En caso de que el monto total sea igual o inferior a Euro 17.523.382,59, el financiamiento por parte del Gobierno de Italia corresponderá al valor global de los contratos ejecutados.

Articulo 2

a) La línea de crédito podrá ser utilizada únicamente para adquirir, a través de las licitaciones realizadas según lo indicado en el Anexo 2, bienes y servicios relacionados con el proyecto susodicho. El MINVEC, asesorado por la UGP, llevará a cabo las actividades de licitación a través de la ESCO.
b) Los mencionados bienes y servicios podrán ser adquiridos en Cuba o en Países en Vías de Desarrollo por un monto que no supere el 30% del total de la línea de crédito. El monto restante deberá ser utilizado para adquirir bienes y servicios de origen italiano.
c) Los mencionados bienes y servicios serán importados por las ESCO exentos de todo impuesto o tasas aduanales.

Articulo 3

El crédito será expresado en Euro y será concedido bajo las condiciones siguientes:

(i) Tasa nominal de interés: 1%
(ii) Término de reembolso: 17 años
(iii) Período de gracia: 5 años

Articulo 4

a) La Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) deberá:
   (i) comunicar a la DGCS la fecha de la publicación de las licitaciones, con una antelación mínima de 15 días. Esto permitirá a la DGCS divulgar el aviso de licitación a través de los medios apropiados, el mismo día que en Cuba;
   (ii) revisar y negociar los contratos, sobre la base de licitaciones competitivas llevadas a cabo según las normas contenidas en el Anexo 2;
   (iii) enviar a la DGCS una relación detallada sobre los resultados de las licitaciones y cuando sea requerido por la DGCS, una copia de todas las ofertas recibidas.

b) Según los procedimientos de la Cooperación Italiana, una vez terminadas las actividades de licitación los principales pasos a cumplir para la entrega del crédito serán los siguientes:

(i) Después de la negociación de los contratos y antes de que sean firmados, la DGCS/UTC o UTL verificará que el contenido de los mismos corresponda con el documento técnico aprobado por el Comité Director de la DGCS.

(ii) Después de esta verificación y de la correspondiente información al Comité Director, la DGCS comunicará al Gobierno cubano su visto bueno para proceder a la firma de los contratos.

(iii) Por lo que se refiere a los contratos para la adquisiciòn de bienes o servicios de origen italiano, *Mediocredito Centrale*, tras haber efectuado las necesarias supervisiones contables y administrativas, autorizarà el Banco agente en Italia a pagar a los proveedores o ejecutores las sumas previstas en los contratos mismos;

(iv) Por lo que se refiere a los contratos para la adquisiciòn de bienes o servicios de origen cubano o de Paìses en Vìas de Desarrollo, *Mediocredito Centrale,* tras haber efectuado las necesarias supervisiones contables y administrativas, autorizarà el Banco agente en Cuba a pagar a los proveedores o ejecutores las sumas previstas en los contratos mismos.

Artìculo 5

Los dos Gobiernos se comprometen en realizar el monitoreo apropiado y el control de los mecanismos de utilización de la línea de crédito y de las demás condiciones mencionadas en el presente Acuerdo.

Artìculo 6

a) En el caso de que se produzca una divergencia entre las dos Partes sobre la interpretaciòn o la aplicaciòn de alguna parte de este Acuerdo, ambas Partes se comprometen en encontrar una soluciòn por vìas diplomàticas.

b) En caso de que la Parte cubana no cumpla con las condiciones y normativas mencionadas en este Acuerdo, la Parte italiana suspenderà los desembolsos relativos a la lìnea de crèdito y notificarà el asunto al MINVEC, invitàndolo a tomar todas las medidas convenientes dentro de un plazo de noventa dìas a partir de la fecha de recibo de la notificaciòn correspondiente. Una vez transcurrido este plazo, en caso de que la Parte cubana no haya tomado las medidas necesarias, o bien no haya producido una documentaciòn satisfactoria al respecto, la Parte italiana se reserva el derecho de denunciar este acuerdo. La denuncia tendrà efecto a partir de la fecha de recibo la notificaciòn correspondiente.

c) En el caso de denuncia del presente Acuerdo, la Parte cubana devolverà a la Parte italiana las sumas recibidas que todavia no hayan sido utilizadas en el marco del programa.

c) En el caso de denuncia del presente Acuerdo, la Parte cubana devolverà a la Parte italiana las sumas recibidas que todavìa nò hayan sido utilizadas en el marco del programa.
d) En el caso de que la parte italiana no cumpla con las condiciones y normativas mencionadas en este Acuerdo, la parte cubana puede denunciar el Acuerdo. La denuncia tendrà efecto a partir de la fecha de recibo de la notificaciòn correspondiente.

Artìculo 7

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la recepciòn de la ùltima de las dos notas verbales mediante las cuales el Gobierno cubano y el Gobierno italiano notificaràn la ejecuciòn de los respectivos procedimientos de aprobaciòn. Este Acuerdo quedarà vigente hasta que el ùltimo desembolso por parte de *Mediocredito Centrale* sea efectuado.
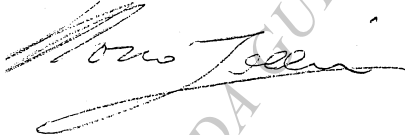
Como constancia de lo anteriormente expuesto, los representantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Roma en fecha 6 de Mayo de 2002 en dos ejemplares en idioma español y ambos auténticos.

Por el Gobierno
de la Repùblica Italiana

El Viceministro
del Ministerio de Asuntos Exteriores
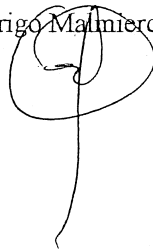
Mario Baccini

Por el Gobierno
de la Repùblica de Cuba

El Viceministro
del Ministerio para la Inversiòn Extranjera y la Colaboraciòn Econòmica

Rodrigo Malmierca

T R A D U Z I O N E NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DE LA REPUBBLICA DI CUBA ED IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA SULLA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI AIUTO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO: APPOGGIO ALLA SICUREZZA ALIMENTARE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE CUBANA ATTRAVERSO LA RIABILITAZIONE DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE NELLE PROVINCIE DI LA HABANA E GRANMA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo de la Repubblica di Cuba,

CONSIDERANDO i rapporti di amicizia esistenti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di una stretta relazione di cooperazione economica e sociale tra i due paesi;

TENENDO CONTO della richiesta presentata dalle Autorità cubane in data 31 agosto 2000, volta ad ottenere una linea de credito d'aiuto da utilizzare per la realizzazione del progetto sopra menzionato;

CONSIDERATO che il 12 Aprile 2001 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri italiano ha approvato la concessione di una linea di credito d'aiuto fino a un massimo di **Euro 17.523.382,59** a favore della Repubblica di Cuba, da utilizzare nel finanziamiento del progetto sopra menzionato;

Concordano quanto segue:

Articolo 1

a) L'erogazione del credito d'aiuto dovrá essere preceduta dalla liquidazione delle rate scadute dei precedenti crediti d'aiuto fino alla soglia massima di 500 mil dollari statunitensi.
b) Una volta che il Governo di Cuba avrà preso le misure necessarie per rimborsare tali rate scadute, il Governo italiano autorizzerà l' "Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine" (*Mediocredito Centrale*), una volta concluse le tappe e le procedure previste nel presente accordo, ad aprire una linea di credito d'aiuto che non superi i 17.523.382,59 Euro e che sarà utilizzata per la realizzazione del programma, così come definito nel Documento Tecnico del progetto che integra il presente Accordo (Allegato 1).

c) Il Mediocredito Centrale, dietro autorizzazione del Ministero dell'Economia italiano, ed il mutuatario firmeranno una Convenzione finanziaria per l'utilizzazione del nuovo credito; la Convenzione finanziaria costituirà il quadro legale tra il Governo italiano (concedente) ed il Governo cubano (beneficiario), includendo e specificando le norme contenute nel presente Acuerdo, e rappresenterà la base per l'erogazione del credito.
d) Il Governo di Cuba designerá il Ministero per gli Investimenti Esteri e la Collaborazione Economica (MINVEC) in quanto istituzione delegata a ricevere il credito e gli conferirá la facoltà di firmare la Convenzione finanziaria in suo nome.
e) Il Governo di Cuba metterà in atto le procedure interne necessarie alla ricezione del credito ed alla preparazione degli accordi con le istituzioni beneficiarie.
f) Il MINVEC, in qualità di controparte istituzionale della DGCS, riceverà le somme previste su due distinti conti bancari aperti a suo nome:

(i) un conto verrà aperto presso una Banca agente italiana, e sarà utilizzato per ricevere le somme previste per l'acquisizione di beni e servizi di origine italiana.

(ii) un conto verrà aperto dal MINVEC presso una Banca cubana, previo adempimento delle normative vigenti a Cuba, e sarà utilizzato per ricevere gli importi previsti per l'acquisizione di beni e servizi di origine cubana o di Paesi in Via di Sviluppo.

Le modalità di utilizzazione di tali importi sono specificate all'art.4b del presente Accordo.
g) Le attività del programma saranno coordinate da un'Unità di Gestione del Progetto (UGP), che sará costituita da: MINVEC (integrato da un funzionario della "Impresa Ejecutora de Donativos"), Ministero dell'Agricoltura cubano (MINAGRI), Ministero per l'Industria Siderurgico-Meccanica (SIME), Ambasciata d'Italia a Cuba e DGCS.
h) Per quanto riguarda l'acquisizione dei beni necessari al programma, l'UGP sará assistita da un esperto della DGCS per il tempo necessario a realizzare le seguenti attività: (i) raggruppare in categorie omogenee i beni e servizi richiesti e definire le rispettive caratteristiche tecniche; (ii) preparare i documenti di gara in conformità alle norme di cui all'Allegato 1; (iii) fornire informazioni sulle gare d'appalto; (iv) preparare uno schema dettagliato dei termini de completamento delle attività per i tre anni previsti; (v) mettere a disposizione della DGCS le informazioni ed i documenti relativi alle gare d'appalto affinchè sia verificata la loro corretta esecuzione.
g) L'importo di 17.523.382,59 Euro deve essere considerato un importo massimo insuperabile, anche qualora la somma dei contratti sia superiore. Nel caso in cui la somma dei contratti sia uguale o inferiore a 17.523.382,59 Euro, il finanziamento da parte del Governo italiano corrisponderá al valore globale dei contratti stipulati.

Articolo 2

a) La linea di credito potrá essere utilizzada unicamente per acquisire, tramite le gare d'appalto realizzate come indicato nell'Allegato 2, beni e servizi relativi al progetto sopra specificato. Il MINVEC, assistito dalla UGP, realizzerà le attività concorsuali tramite la "Empresa Ejecutora de Donativos".
b) I suddetti beni e servizi potranno essere acquistati a Cuba o in Paesi in Via di Sviluppo per un ammontare che non superi il 30% del totale della linea di credito. La somma restante dovrá essere utilizzata per acquistare beni e servizi di origine italiana.
c) I suddetti beni e servizi saranno importati dalla "Empresa Ejecutora de Donativos" in esenzione da imposte o tasse doganali.

Articolo 3

Il credito verrà espresso in Euro e sarà concesso alle seguenti condizioni:

(i) Tasso nominale di interesse: 1%
(ii) Durata: 17 anni
(iii) Periodo di grazia: 5 anni

Articolo 4

a) L'Unità di Gestione del Progetto (UGP) dovrá:
   (i) comunicare alla DGCS la data di pubblicazione delle gare d'appalto, con un anticipo minimo di 15 giorni. Ciò permetterá alla DGCS di divulgare il bando di gara sui mezzi di comunicazione appropriati nello stesso giorno in cui esso viene divulgato a Cuba;
   (ii) revisionare e negoziare i contratti, sulla base delle gare d'appalto eseguite secondo le norme contenute nell'Allegato 2;
   (iii) inviare alla DGCS una relazione dettagliata sui risultati delle gare e, qualora richiesto dalla DGCS, una copia di tutte le offerte ricevute.

b) In base alle procedure della Cooperazione Italiana, una volta terminate le attività relative alle gare d'appalto, i passi da compiere per l'erogazione del credito saranno i seguenti:

   (i) Dopo la negoziazione dei contratti e prima della firma, la DGCS/UTC *(Unità Tecnica Centrale)* o UTL *(Unità Tecnica Locale)* verificherá che il contenuto degli stessi corrisponda al

documento tecnico approvato dal Comitato Direzionale della DGCS.

(ii) Dopo tale verifica e la corrispondente Nota Informativa al Comitato Direzionale, la DGCS comunicherá al Governo cubano il proprio nulla osta a procedere alla firma dei contratti.

(iii) Per quanto riguarda i contratti per l'acquisizione di beni o servizi di origine italiana, il *Mediocredito Centrale*, dopo aver effettuato le necessarie supervisioni contabili ed amministrative, autorizzerà la Banca agente in Italia a pagare ai fornitori o prestatori d'opera le somme previste nei contratti stessi;

(iv) Per quanto riguarda i contratti per l'acquisizione di beni o servizi di origine cubana o di Paesi in Via di Sviluppo, il *Mediocredito Centrale,* dopo aver effettuato le necessarie supervisioni contabili e amministrative, autorizzerà la Banca agente a Cuba a pagare ai fornitori o prestatori d'opera le somme previste nei contratti stessi.

Articolo 5

I due Governi si impegnano a realizzare un monitoraggio adeguato ed un controllo dei meccanismi di utilizzazione della linea di credito e delle condizioni menzionate nel presente Accordo.

Articolo 6

a) Nel caso in cui si verifichi una divergenza tra le due Parti sulla interpretazione o l'applicazione di parte del presente Accordo, entrambe le Parti si impegnano a trovare una soluzione per via diplomatica..

b) Nel caso in cui la Parte cubana no adempia alle condizioni e norme contenute nel presente Accordo, la Parte italiana sospenderà le erogazioni relative alla linea di credito e notificherà la questione al MINVEC, invitandolo a prendere tutte le misure appropriate entro un termine di novanta giorni a partire dalla data di ricezione della relativa notifica. Una volta trascorso tale termine, nel caso in cui la Parte cubana non abbia preso le necessarie misure, oppure non abbia prodotto una documentazione soddisfacente al riguardo, la Parte italiana si reserva il diritto di denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto a partire dalla data di ricezione della relativa notifica.

c) In caso di denuncia del presente Accordo, la Parte cubana restituirà alla Parte italiana le somme ricevute che non siano state ancora utilizzate nell'ambito del programma.

d) Nel caso in cui la parte italiana non adempia alle condizioni e norme contenute nel presente Accordo, la parte cubana potrà denunciare l'Accordo stesso. La denuncia avrà effetto a partire dalla data di ricezione della relativa notifica.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerá in vigore a partire dalla ricezione dell'ultima delle due note verbali mediante le quali il Governo cubano ed il Governo italiano notificheranno l'esecuzione dei rispettivi procedimenti di approvazione. Il presente Accordo resterà in vigore fino a che l'ultima erogazione da parte del *Mediocredito Centrale* sea stata effettuata.

In virtù di quanto sopra esposto, i rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Goveri firmano il presente Accordo.

Fatto a in data in due esemplari in lingua spagnola entrambi facenti fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Cuba

9.

Roma, 23 maggio 2002

Memorandum d'intesa per la cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong firmato a Roma il 23 maggio 2002

(Entrata in vigore: 25 settembre 2002)

MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, qui di seguito denominati "Governi",

DESIDEROSI di stabilire legami di amicizia e di promuovere reciproche comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali e di attività sportive,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Memorandum di Intesa ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere in entrambe le Giurisdizioni i rispettivi patrimoni culturali ed istituire una cooperazione nei settori della cultura e dello sport.

Articolo 2

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e dei relativi campi di cultura dell'altra Giurisdizione, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità, i Governi sosterranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni educative o specializzate.

Articolo 3

I Governi favoriranno contatti diretti e collaborazione tra Istituzioni pubbliche e private collegate alle aree delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e di altre forme d'arte e della cultura al fine di partecipare a festival, mostre ed altri incontri organizzati da entrambe le Parti; a tale fine verranno altresì favoriti scambi di artisti, gruppi artistici, di attori e compositori per l'organizzazione di spettacoli e di mostre d'arte, di design o di altro genere.
I rispettivi Governi riconoscono infatti che scambi di idee e di esperienze favoriscono l'arricchimento culturale e la promozione di comuni valori ivi compreso il rispetto per i diritti umani.

Articolo 4

I Governi, nell'ambito della vigente legislazione, assicureranno le migliori condizioni possibili per l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 3.

Articolo 5

I Governi favoriranno ogni forma di collaborazione tra le rispettive radio e televisioni, mediante scambi di programmi, di tecnologie, ed elaborazione di programmi congiunti.
Inoltre, i Governi prevedono per le rispettive emittenti televisive la possibilità di stipulare accordi diretti.

Articolo 6

I Governi promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni ed ogni altra adeguata iniziativa. I Governi favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche sportive, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 7

Al fine di rendere effettivo questo Memorandum di Intesa, qualora necessario, entrambe le Parti si riuniranno con il proposito di analizzare i progressi della cooperazione e di verificare l'efficacia di iniziative messe in atto secondo i principi del presente Memorandum di Intesa.

Articolo 8

Possibili divergenze derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Memorandum di Intesa verranno risolte dai Governi per via negoziale.

Articolo 9

Il presente Memorandum di Intesa potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso di entrambi i Governi e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal presente Memorandum per la sua entrata in vigore.

Articolo 10

Il presente Memorandum d'Intesa, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Governi si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Il presente Memorandum di Intesa potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altro Governo. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo in vigenza del Memorandum di Intesa, salvo che i Governi non concordino diversamente.
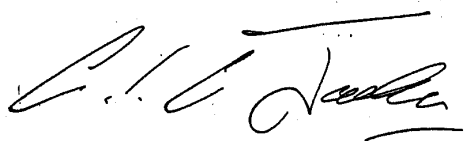
IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa

Fatto a Roma il 23 MAG. 2002..., in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG

10.

Roma, 23 maggio 2002

Memorandum d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni del Governo della Repubblica italiana e l'Ufficio per la tecnologia della informazione e la trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, firmato a Roma il 23 maggio 2002

(Entrata in vigore: 20 settembre 2002)

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO PER LA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Il Ministero delle Comunicazioni del Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio per la Tecnologia dell'Informazione e la Trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominati le "Parti", e singolarmente la "Parte"), al fine di rafforzare la cooperazione tra le due Parti nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1

Agendo nel quadro delle rispettive leggi e regolamenti e dei loro rispettivi poteri e responsabilità, e in conformità con il principio di reciprocità e di mutuo beneficio, le due parti hanno deciso di sviluppare ed accrescere la cooperazione tra Italia ed Hong Kong nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione come stabilito in questo Memorandum d'Intesa, e promuoverà la cooperazione tra Amministrazioni, istituti accademici ed imprese di entrambe le Parti.

Articolo 2

Le due Parti hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione nel campo delle telecomunicazioni e tecnologie d'informazione in particolare nelle seguenti aree:

a) modernizzazione e sviluppo delle telecomunicazioni, servizi dell'informazione e corrispondenti tecnologie;
b) ricerca e sviluppo tecnologico;
c) standardizzazione;
d) formazione;
e) altre aree che sono di mutuo interesse per le Parti.

Articolo 3

Al fine di raggiungere lo scopo di questo Memorandum d'Intesa, le due Parti hanno deciso di scambiarsi informazioni (per esempio sulle questioni d'interesse comune che riguardano le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione); scambiarsi visite ed eseguire altre attività di comune interesse per le Parti, promuovere la collaborazione tra le Amministrazioni, istituti accademici ed imprese delle Parti nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in particolare nelle aree specifiche indicate dall'art. 2.

Articolo 4

Il Ministero delle Comunicazioni del Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, e l'Ufficio per la Tecnologia dell'Informazione e la Trasmissione del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese studieranno e risolveranno questioni derivanti dall'attuazione di questo Memorandum d'Intesa, incluse le appropriate modifiche di questo Memorandum d'Intesa e potrebbero incontrarsi (incontri virtuali inclusi) ove necessario. Ciascuna Parte sceglierà i suoi delegati per questi incontri e sosterrà i costi della sua delegazione.

Articolo 5

Qualora i diritti di proprietà intellettuale dovessero derivare fuori dalle attività di cooperazione delle due Parti, ciascuna Parte deciderà l'assegnazione di quei diritti nella propria giurisdizione e le due Parti decideranno sull'assegnazione dei diritti in giurisdizioni terze.

Articolo 6

Le due Parti non sveleranno o distribuiranno ad alcuna terza parte qualsiasi informazione che è stata fornita in segreto o che è stata classificata o dichiarata come confidenziale o linguaggio con tale effetto dalle Parti originanti nel corso delle attività di cooperazione nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa eccetto quando, e al solo scopo, autorizzato dalle Parti originanti.

Articolo 7

Questo Memorandum d'Intesa può essere sempre emendato con uno Scambio di Note tra le Parti.

Articolo 8

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni e sarà automaticamente rinnovato per successivi periodi di eguale durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto, tre mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, del proprio desiderio di interrompere il Memorandum d'Intesa.
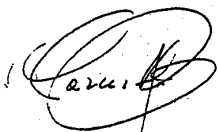
Articolo 9

La denuncia di questo non produrrà effetti sulla continuazione fino al completamento delle attività in corso al tempo della scadenza di questo Memorandum d'Intesa, a meno che non sia altrimenti deciso dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Roma il 23.5.02 in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

11.

Roma, 24 maggio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sul consolidamento del debito della Repubblica dell'Ecuador firmato a Roma il 24 maggio 2002

(Entrata in vigore: 24 maggio 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON THE CONSOLIDATION OF THE DEBT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute signed in Paris on September 15, 2000 by the countries taking part in the Paris Club meeting, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the consolidation of:

a) commercial and financial debts, for both principal and contractual interest, due as at April 30, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Ecuador or from its public sector or covered by a guarantee of the Government of the Republic of Ecuador related to contracts as well as to financial arrangements concluded before January 1, 1983, with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law by Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (hereinafter referred to as " SACE");

b) late interest accrued as at April 30, 2000 on debts referred in paragraph a) above, calculated from the due date up to April 30, 2000 at the rates envisaged in the following Article III paragraph 2 i);

c) the debts, for principal and interest, due as at April 30, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Ecuador to " SACE" and relating to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador concluded according to the Paris Club Agreed Minutes dated April 24, 1985, January 20, 1988, January 20, 1992 and June 27, 1994;

d) late interest accrued as at April 30, 2000 on debts referred in paragraph c) above, calculated from the due date up to April 30, 2000 at the rates envisaged in the following Article VII;

e) the debts, for principal and interest, due as at April 30, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Ecuador to " SACE" and relating to the Consolidation Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador concluded according to the Paris Club Agreed Minute dated October 24, 1989;

f) late interest accrued as at April 30, 2000 on debts referred in paragraph e) above, calculated from the due date up to April 30, 2000 at the rates envisaged in the following Article VII ;

g) the debts, for principal and interest, due within the period May 1, 2000 up to April 30, 2001 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Ecuador to "SACE" and related to the Consolidation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Ecuador concluded according to the Paris Club Agreed Minutes dated April 24, 1985, January 20, 1988, October 24, 1989, January 20, 1992 and June 27, 1994;

h) commercial and financial debts, for both principal and contractual interest, due as at August 15, 2000 inclusive and not paid, from the Government of the Republic of Ecuador or from its public sector or covered by a guarantee of the Government of the Republic of Ecuador related to contracts as well as to

financial arrangements concluded after January 1, 1983, with an original maturity of more than one year, covered by Italian State insurance guarantee provided for under the Italian Law by "SACE";

i) late interest accrued as at August 15, 2000 on debts referred in paragraph h) above, calculated from the due date up to August 15, 2000 at the rates envisaged in the following Article V;

j) debts, for both principal and contractual interest, due as at August 15, 2000 inclusive and not paid related to Government Loans as per financial conventions, having an original maturity of more than one year, between the Government of the Republic of Ecuador or its public sector or covered by their guarantees and MEDIOCREDITO CENTRALE signed after January 1, 1983;

k) late interest accrued as at August 15, 2000 on debts referred in paragraph j) above, calculated from the due date up to August 15, 2000 at the rates envisaged in the original financial conventions;

The above mentioned debts are listed in the Annexes (1-2) to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

ARTICLE II

The debts referred to in the previous Article I, paragraph a), b), c), e), and g) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the Government of the Republic of Ecuador (hereinafter referred to as "GOVERNMENT") to "SACE" as follows:

01.05.2004	0.44%
01.11.2004	0.58%
01.05.2005	0.74%
01.11.2005	0.90%
01.05.2006	1.07%
01.11.2006	1.25%
01.05.2007	1.43%
01.11.2007	1.62%
01.05.2008	1.82%
01.11.2008	2.02%
01.05.2009	2.22%
01.11.2009	2.43%
01.05.2010	2.64%
01.11.2010	2.86%
01.05.2011	3.08%
01.11.2011	3.30%
01.05.2012	3.53%
01.11.2012	3.76%
01.05.2013	4.00%
01.11.2013	4.23%
01.05.2014	4.48%
01.11.2014	4.72%
01.05.2015	4.97%
01.11.2015	5.22%
01.05.2016	5.47%
01.11.2016	5.72%
01.05.2017	5.98%
01.11.2017	6.24%
01.05.2018	6.51%
01.11.2018	6.77%

ARTICLE III

1) The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts envisaged in Article I paragraph a), b), c), e) and g) of the present Agreement, pursuant to paragraph 2 below.

2) Interest will accrue from the maturity date until payment in full, as follows:
   i) as regards debts referred to in previous Article I, a), b), c), and e) at the six month Libor, as concerns debts in US Dollars, quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,5% p.a.; the first interest period shall run from 23 June 1983 to 1st November 1983. The second period shall run from 2nd November 1983 to 1st May 1984. Thereafter, interest period shall run for the six month periods beginning 2 May and 2 November of each year.
   ii) as regards debts referred to in previous Article I, g) from May 1, 2000 at the six month Libor, as concerns debts in US Dollars, quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,5% p.a..

The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, in semi-annual payments (May 1 - November 1). The first payment will occur on 31 December 2001.

ARTICLE IV

The debts referred to in the previous Article I, h), i), j) and k) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the " Government " to " SACE " and "MEDIOCREDITO CENTRALE", as follows:
a) 10% not later than December 31, 2000
b) 90% will be paid in 4 (four) equal and successive semi-annual payments, the first payment to be made on May 1, 2004 and the final payment to be made on November 1, 2005.

ARTICLE V

The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "SACE" and "MEDIOCREDITO CENTRALE" respectively interest on debts envisaged in Article IV above.

<u>As regards debts referred to "SACE":</u>
the interest will accrue from the maturity date until payment in full at the six month Libor, as concerns debts in US Dollars, quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,5% p.a..; the first interest period shall run from 23 April 2000 to 1st May 2000. The second period shall run from 2nd May 2000 to 1st November 2000. Thereafter, interest period shall run for the six month periods beginning 2 November and 2 May of each year.

<u>As regards debts referred to "MEDIOCREDITO CENTRALE":</u>
the interest will accrue from the maturity date until payment in full at the rates envisaged in the original financial conventions.

The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, at December 31, 2000 for the amounts due sub a) and in semi-annual payments (May 1 - November 1), for the amounts sub b) referred to the above Article IV. The first payment will occur on 31 December 2001.

ARTICLE VI

The debts for interest referred to in the previous Article I, d) and f) will be transferred - in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements - by the " Government " to " SACE ", as follows:

1) 100% of debts referred to in previous Article I, d) will be paid in 10 equal and successive semi-annual payments, the first payment to be made on May 1, 2001 and the final payment to be made on November 1, 2005;

2) debts referred to in previous Article I, f) will be paid:
   a) 50% not later than December 31, 2000;
   b) 50% in 10 (ten) equal and successive semi-annual payments, the first payment to be made on May 1, 2001 and the final payment to be made on November 1, 2005;

ARTICLE VII

The "GOVERNMENT" undertakes to pay and to transfer to "SACE" interest on debts envisaged in Article VI above.

Interest will accrue from the maturity date until payment in full at the six month Libor, as concerns debts in US Dollars, quoted on Reuters Screen Page the first day of the relevant period plus a margin of 0,5% p.a..; the first interest period shall run from 30 November 1994 to 1st May 1995. Thereafter, interest period shall run for the six month periods beginning 2 May and 2 November of each year.

The said interest shall be transferred, in the currencies established in the contracts or in the financial arrangements, at December 31, 2000 for the amounts due sub 2 a) and in semi-annual payments (May 1 - November 1), for the amounts sub 1 and 2 b) referred to the above Article VI. The first payment will occur on 31 December 2001.

ARTICLE VIII

1) In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles II, III, IV ,V, VI and VII the "GOVERNMENT" shall pay and transfer to "SACE" interest calculated at the relevant six month Libor prevailing on such maturity date, plus a margin of 1,5% p.a.;
2) In the event, for any reason, of delayed payment, exceeding 30 days, of the amounts due according to previous Articles IV and V the Government shall pay and transfer to "MEDIOCREDITO CENTRALE" interest calculated at the rate of 5% p.a..

ARTICLE IX

On a voluntary and bilateral basis, the two contracting Parties may apply the provisions of Section II, 2/C. of the Agreed Minute signed in Paris on September 15, 2000.

ARTICLE X

Except for its provision, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.

ARTICLE XI

The present Agreement shall come into force at the date of the signature.
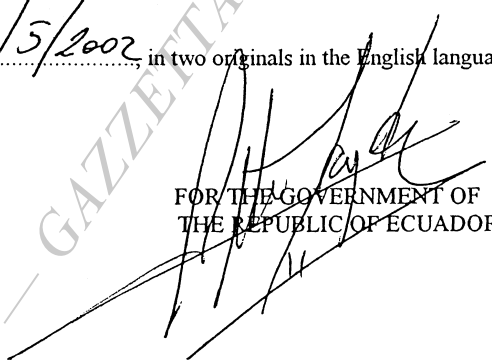
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in ROMA on 24/5/2002, in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ECUADOR

Traduzione non ufficiale

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 settembre 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento de:

a) i debiti commerciali e finanziari in capitale ed interessi contrattuali, dovuti alla data del 30 Aprile 2000 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador o dal suo settore pubblico, o coperti da una garanzia del Governo della Repubblica dell'Ecuador relativa sia ai contratti, sia alle intese finanziarie concluse anteriormente al 1 gennaio 1983 con una scadenza originaria di oltre un anno, coperta dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista dalla legislazione italiana dall'Istituto per i Servizi assicurativi del Commercio Estero (di seguito denominato "SACE") ;

b) gli interessi di ritardato pagamento alla data del 30 Aprile 2000 sui debiti di cui al paragrafo a) precedente, calcolati a decorrere dalla data dovuta fino al 30 Aprile 2000, ai tassi previsti nel seguente Articolo III paragrafo 2 i)

c) i debiti, in capitale ed interessi dovuti alla data del 30 Aprile 2000 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" e relativi agli Accordi di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, conclusi in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi in data 24 Aprile 1985, 20 gennaio 1988, 20 gennaio 1992 e 27 giugno 1994;

d) gli interessi di ritardato pagamento maturati alla data del 30 Aprile 2000 sui debiti di cui al paragrafo c) precedente, calcolati a decorrere dalla data dovuta fino al 30 Aprile 2000 ai tassi previsti nel seguente Articolo VII;

e) i debiti, in capitale ed interessi, dovuti alla data del 30 aprile 2000 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" e relativi all' Accordo di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador concluso in conformità al Processo Verbale del Club di Parigi del 24 Ottobre 1989;

f) gli interessi di ritardato pagamento maturati alla data del 30 Aprile 2000 sui debiti di cui al paragrafo e) precedente, calcolati a decorrere dalla data dovuta fino al 30 Aprile 2000 ai tassi previsti nel seguente Articolo VII;

g) i debiti, in capitale ed interessi, dovuti entro il periodo 1 Maggio 2000 fino al 30 Aprile 2001 compreso , e non pagati, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla <<SACE>> e relativi agli Accordi di consolidamento fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador conclusi conformemente al Processo Verbale del Club di Parigi del 24 aprile 1985, 20 gennaio 1988, 24 ottobre 1989, 20 gennaio 1992, e 27 giugno 1994;

h) i debiti commerciali e finanziari , sia in capitale che in interessi contrattuali , dovuti a decorrere dal 15 Agosto 2000 compreso e non pagati, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador o dal suo settore pubblico o coperti da una garanzia del Governo della Repubblica dell'Ecuador relativa ai contratti nonché alle intese finanziarie concluse successivamente al 1 gennaio 1983, con una scadenza originaria di oltre un anno , coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato italiano prevista ai sensi della legislazione italiana dalla "SACE";

i) gli interessi di ritardato pagamento maturati alla data del 15 agosto 2000 sui debiti di cui al paragrafo h) precedente, calcolati a decorrere dalla data dovuta fino al 15 Agosto 2000 ai tassi previsti nel successivo Articolo V;

j) i debiti, in capitale ed interessi contrattuali , dovuti alla data del 15 Agosto 2000 compreso e non pagati , relativi a prestiti governativi come stabiliti nelle convenzioni finanziarie, aventi una scadenza originaria di oltre un anno, fra il Governo della Repubblica dell'Ecuador o il suo settore pubblico, o coperti dalle loro garanzie e da Mediocredito Centrale, firmate dopo il 1 gennaio 1983;

k) gli interessi di ritardato pagamento maturati alla data del 15 Agosto 2000 sui debiti di cui al paragrafo j) precedente , calcolati dalla data dovuta fino al 15 agosto 2000 ai tassi previsti nelle convenzioni finanziarie originarie.

I summenzionati debiti sono elencati negli Allegati (1-2) del presente Accordo. Questi Allegati possono essere riveduti con il reciproco consenso di entrambe le Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b), c), e) e g) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - dal Governo della Repubblica dell'Ecuador (di seguito denominato <<GOVERNO>>) alla <<SACE>>, come segue :

01.05.2004	0.44%
01.11.2004	0.58%
01.05.2005	0.74%
01.11.2005	0.90%
01.05.2006	1.07%
01.11.2006	1.25%
01.05.2007	1.43%
01.11.2007	1.62%
01.05.2008	1.82%
01.11.2008	2.02%
01.05.2009	2.22%
01.11.2009	2.43%
01.05.2010	2.64%
01.11.2010	2.86%
01.05.2011	3.08%
01.11.2011	3.30%

2

01.05.2012	3.53%
01.11.2012	3.76%
01.05.2013	4.00%
01.11.2013	4.23%
01.05.2014	4.48%
01.11.2014	4.72%
01.05.2015	4.97%
01.11.2015	5.22%
01.05.2016	5.47%
01.11.2016	5.72%
01.05.2017	5.98%
01.11.2017	6.24%
01.05.2018	6.51%
01.11.2018	6.77%

ARTICOLO III

1) Il "Governo" s'impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo I, paragrafi a), b) c) e) e g) del presente Accordo, conformemente al paragrafo 2 in appresso:

2) Gli interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza fino al completo pagamento, come segue:

   i) Per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, a) b), c) ed e), al tasso LIBOR semestrale per quanto concerne i debiti in dollari USA, quotati sulla Schermata Reuters il primo giorno del periodo rilevante , più un margine dello 0,5% annuo; il primo periodo di interessi decorrerà a partire dal 23 giugno 1983 fino al 1 Novembre 1983. Il secondo periodo decorrerà dal 2 Novembre 1983 al 1 Maggio 1984. .Successivamente gli interessi inizieranno a decorrere per periodi semestrali aventi come data iniziale il 2 maggio ed il 2 novembre di ciascun anno.

   ii) Per quanto riguarda i debiti di cui al precedente Articolo I, g)- dal 1 maggio 2000 al tasso LIBOR semestrale per quanto concerne i debiti in dollari USA, quotati sulla schermata Reuters il primo giorno del periodo rilevante, più un margine dello 0.50%.annuo.

3) Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie, in ratei semestrali (1 maggio - 1 novembre) . Il primo rateo dovrà essere versato il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO IV

I debiti di cui nel precedente Articolo I, h), i) j) e k) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" ed a " MEDIOCREDITO CENTRALE" come segue:

a) Il 10% non oltre il 31 Dicembre, 2000

3

b) Il 90% sarà pagato in 4 (quattro) rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali da versare il 1 maggio 2004. La rata finale dovrà essere pagata il 1 Novembre 2005.

ARTICOLO V

Il "GOVERNO " s'impegna a pagare ed a trasferire, rispettivamente alla "SACE" ed a "MEDIOCREDITO CENTRALE , gli interessi sui debiti previsti all'Articolo IV precedente.

Per quanto riguarda i debiti riferiti alla SACE:

Gli interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza fino a pagamento ultimato, al tasso LIBOR semestrale, per quanto concerne i debiti in dollari USA, quotati sulla Schermata Reuters il primo giorno del periodo rilevante , più un margine dello 0,5% annuo; il primo periodo di interessi decorrerà a partire dal 23 aprile 2000 fino al 1 maggio 2000. Il secondo periodo decorrerà dal 2 maggio 2000 fino al 1 novembre 2000. .Successivamente il periodo di interessi inizierà a decorrere per periodi semestrali aventi come data d'inizio il 2 novembre ed il 2 maggio di ogni anno.

Per quanto riguarda i debiti riferiti a "MEDIOCREDITO CENTRALE"

Gli interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza fino a pagamento ultimato, ai tassi previsti nelle convenzioni finanziarie originarie.

Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie, alla data del 31 dicembre 2000 per gli importi dovuti sub a), ed in ratei semestrali (1 maggio - 1 novembre) per gli importi sub b) di cui all'Articolo IV precedente. Il primo pagamento avrà luogo il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO VI

I debiti in interessi di cui all' Articolo I, d) ed f) saranno trasferiti - nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie - dal "Governo "alla SACE" come segue :

1) il 100% dei debiti menzionati al precedente Articolo I, d) sarà pagato in 10 ratei semestrali uguali e consecutivi , il primo pagamento da effettuarsi il 1 maggio 2001 ed il pagamento finale da effettuarsi il 1 novembre 2005;

2) i debiti menzionati nel precedente Articolo I, f) saranno pagati :

a) il 50% non oltre il 31 Dicembre 2000;

b) il 50% in 10 (dieci) ratei semestrali, uguali e consecutivi , il primo pagamento dovendo effettuarsi il 1 maggio 2001 ed il pagamento finale il 1 novembre 2005.

ARTICOLO VII

Il <<GOVERNO >> s'impegna a pagare ed a trasferire alla SACE gli interessi sui debiti previsti all'Articolo VI precedente.

Gli interessi matureranno a decorrere dalla data di scadenza fino al completo pagamento al tasso LIBOR semestrale, per quanto concerne i debiti in dollari USA, quotati sulla Schermata Reuters il primo giorno del periodo rilevante , più un margine dello 0,5% annuo; il primo periodo di interessi decorrerà a partire dal 30 novembre 1994 fino al 1 maggio 1995. .Successivamente, gli interessi inizieranno a decorrere per periodi semestrali aventi come data iniziale il 2 maggio ed il 2 novembre di ciascun anno.

4

Tali interessi saranno trasferiti, nelle valute stabilite nei contratti o nelle intese finanziarie, alla data del 31 dicembre 2000 per gli importi dovuti sub 2 a), ed in rate semestrali (1 maggio-1 novembre) per gli importi sub 1 e 2 menzionati nel suddetto Articolo VI. La prima rata dovrà essere versata il 31 dicembre 2001.

ARTICOLO VIII

1) In caso, per qualsiasi ragione, di ritardato pagamento di oltre 30 giorni degli importi dovuti secondo i precedenti Articoli II, III, IV,V,VI e VII, il <<GOVERNO>> pagherà e trasferirà alla <<SACE >> gli interessi calcolati secondo il rilevante tasso LIBOR semestrale, predominante al momento della data di scadenza, oltre ad un margine dell'1,5% annuo;

2) In caso, per qualsiasi ragione, di ritardato pagamento, superiore a 30 giorni, degli importi dovuti secondo i precedenti Articoli IV e V il Governo pagherà e trasferirà a "MEDIO CREDITO CENTRALE" gli interessi calcolati al tasso del 5% annuo.

ARTICOLO IX

Su base volontaria e bilaterale, entrambe le Parti contraenti possono applicare le disposizioni della Sezione II, 2/C.. del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 settembre 2000.

ARTICOLO X

Fatte salve le proprie disposizioni, il presente Accordo non pregiudica né i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune né gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti indicati all'articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 24.5.2002 , in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

12.

Algeri, 3 giugno 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla conversione del debito in progetti di sviluppo, con due Allegati firmato ad Algeri il 3 giugno 2002

(Entrata in vigore: 3 giugno 2002)

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVERSION DE LA DETTE EN PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après dénommés les « Parties »,

considérant la volonté des deux Pays de promouvoir leurs relations de coopération et le souhait de la Partie Italienne de soutenir le développement socio-économique de l'Algérie et de participer à l'allégement de la dette de l'Etat Algérien par le biais de la conversion en projets de développement,

considérant l'Accord bilatéral de consolidation de la dette (Club de Paris du 21 juillet 1995) signé à Alger le 6 juin 1996, modifié par l'Echange de Notes entré en vigueur le 4 mars 2002, qui autorise les opérations de conversion de la dette,

ont convenu de ce qui suit :

Article 1
Objet de l'Accord

Le présent Accord a pour objet d'arrêter les modalités de la conversion en projets de développement inscrits dans le budget de l'Etat, pour un montant éstimé à 84.000.000 Euros (le montant définitif sera arrêté à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord) de la dette de l'Etat Algérien à l'égard du Gouvernement Italien au titre des créances de « Mediocredito Centrale » (comprenant les échéances en principal et intérêts dans le cadre des conventions citées à l'Annexe 1 du présent Accord qui en fait partie intégrante).

Article 2
Mécanisme de conversion de la dette

2.1 Les Parties conviennent que les créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance aux dates conventionnelles de conversion seront actualisées sur la base

des taux de marché prévus à l'Annexe 2 du présent Accord qui en fait partie intégrante. Les créances qui sont arrivées à échéance avant les dates conventionnelles de conversion prévues à l'article 2.3 seront calculées à leur valeur nominale.

2.2 Les dépenses éligibles à la conversion seront celles relatives aux projets approuvés d'un commun accord entre les Parties. Ces dépenses devront être effectuées après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

2.3 La conversion de la dette sera effectuée en deux phases : la première au terme de trois ans et la deuxième au terme de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. Ces dates seront, par ailleurs, considérées comme dates conventionnelles de conversion. Le montant de la conversion sera égal au montant des paiements pour les achats de biens et de services ainsi que pour les travaux effectués par la Partie Algérienne pour la réalisation des projets retenus. La conversion sera effectuée après vérification par le Comité Technique de Gestion (article 4) desdites dépenses indiquées dans les rapports d'activité semestriels établis par la Partie Algérienne (article 3.2).

2.4 L'imputation des dépenses éligibles sera effectuée sur la base des taux de change officiels de la «Banque d'Algérie » pour les devises concernées aux dates conventionnelles de conversion.

2.5 La Partie Italienne procèdera à l'annulation du montant correspondant aux dépenses effectuées par la Partie Algérienne au cours des excercices budgétaires précédant les deux dates conventionnelles de conversion prévues à l'article 2.3. A ces dates s'opèreront les annulations qui seront notifiées à la Partie Algérienne.

Article 3
Projets éligibles

3.1 Les ressources financières éligibles pour des opérations de conversion seront utilisées par la Partie Algérienne pour couvrir les dépenses effectuées au titre des achats de biens et de services ainsi que pour les travaux nécessaires à la réalisation de projets ou de programmes qui seront retenus par le Comité Technique de Gestion conformément aux dispositions de l'article 4. Ces projets et programmes porteront sur les secteurs prioritaires de développement socio-économique et/ou de protection de l'environnement et seront en conformité avec les objectifs de la Coopération Italienne, selon la législation en vigueur. Par ailleurs, ces projets et programmes pourront être identifiés parmi ceux qui sont en cours d'exécution.

3.2 Pour chacun des projets et programmes retenus, la Partie Algérienne présentera au Comité Technique de Gestion la documentation suivante :

a) une description du projet comprenant ses finalités générales de développement, ses objectifs spécifiques, ses activités, les coûts prévus et les délais des différentes étapes de sa réalisation;
b) un rapport semestriel sur les activités réalisées et les dépenses effectuées au cours de la période précédente ;
c) un rapport d'achèvement des projets retenus qui indique les résultats obtenus, la situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints.

3.3 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord seront présentés comme activités financées partiellement ou totalement par la Partie Italienne dans le cadre de la mise en œuvre de la conversion de la dette.

3.4 La Partie Italienne pourra consulter sur une période de deux ans, après l'achèvement du projet, la documentation relative aux dépenses effectuées et telle qu'approuvée par la Partie Algérienne. En outre, et en concertation avec la Partie Algérienne, la Partie Italienne aura la possibilité de visiter les projets pendant ou après leur exécution.

Article 4
Comité Technique de Gestion

4.1 Les Parties s'engagent à constituer un Comité Technique de Gestion chargé:

a) d'examiner et d'approuver, sur la base de la documentation technique présentée par la Partie Algérienne, les projets et programmes qui seront financés dans le cadre du présent Accord;
b) d'évaluer l'avancement des projets retenus sur la base de rapports d'activité semestriels d'ordre technique et financier et de visites de suivi ;
c) de constater l'achèvement desdits projets et programmes sur la base des rapports produits par la Partie Algérienne tel qu'indiqué à l'article 3.2 ;
d) de vérifier l'application du présent Accord.

Par ailleurs, et à la demande d'une des deux Parties, le Comité fournira les éléments d'information et la documentation relatifs aux projets identifiés.

4.2 Le Comité Technique de Gestion sera composé des représentants des deux Parties. La Partie Italienne sera représentée par l'Ambassadeur de la République Italienne en Algérie ou ses représentants ; la Partie Algérienne par le Ministre chargé des Finances ou ses représentants. Les modalités de fonctionnement du Comité seront fixées d'un commun accord entre les Parties.

Le Comité Technique de Gestion se réunira tous les trois mois et/ou ıque fois que les Parties le jugeront nécessaire, la première réunion devant ervenir au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 5
Entrée en vigueur, durée et notification

1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

2 Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à l'utilisation intégrale du .ontant total de la dette éligible à la conversion. Cependant, la durée de Accord ne pourra excéder la durée de cinq années après son entrée en vigueur, moins que les Parties ne conviennent d'une prorogation de ce délai.

.3 Le présent Accord pourra être modifié d'un commun accord entre les deux arties. Les amendements seront adoptés moyennant un échange de notes.

'ait à Alger , le 3 juin 2002 en deux exemplaires originaux en langue rançaise.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Pour le Gouvernement
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire

ANNEXE1

situation au 31/01/2002

CREDIT D'AIDE OBJECT DE L'ACCORD DE CONVERSION DE LA DETTE

CREDIT	DEVISE	MONTANT ACCORDE	MONTANT DEBOURSE	ENCOURS PRINCIPAL	ENCOURS INTERET	TOTAL ENCOURS	TOTAL ENCOURS IN EURO	DATE ECHEANCE
89/002/00	LIT	90.000.000.000,00	76.205.157.827,00	55.883.782.539,00	5.623.305.681,00	61.507.088.220,00	31.765.760,05	11 decembre 2012
90/001/00	LIT	7.943.685.863,00	7.943.685.861,00	4.766.211.609,00	396.191.362,00	5.162.402.971,00	2.666.158,63	7 septembre 2010
90/008/00	LIT	25.200.000.000,00	25.197.031.296,00	15.118.218.828,00	1.256.701.960,00	16.374.920.788,00	8.456.940,81	27 septembre 2010
91/010/00	LIT	9.524.000.000,00	9.524.000.000,00	9.524.000.000,00	738.110.032,00	10.262.110.032,00	5.299.937,53	08 aout 2016
91/024/00	LIT	3.721.114.178,00	3.721.114.178,00	2.481.984.883,00	227.918.252,00	2.709.903.135,00	1.399.548,17	28 novembre 2011
91/024/01	LIT	2.323.492.822,00	1.449.480.353,00	1.304.532.320,00	159.805.212,00	1.464.337.532,00	756.267,22	28 mai 2015
91/052/00	LIT	18.000.000.000,00	17.961.645.260,00	14.369.316.254,00	1.571.643.992,00	15.940.960.246,00	8.232.818,90	10 janvier 2014
92/015/00	LIT	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00	726.250.002,00	9.026.250.002,00	4.661.669,09	03 aout 2017
93/001/00	LIT	40.000.000.000,00	33.794.431.400,00	25.909.064.204,00	2.720.451.845,00	28.629.516.049,00	14.785.911,08	22 julliet 2013
93/006/00	LIT	4.550.000.000,00	4.505.749.998,00	3.604.600.038,00	394.253.170,00	3.998.853.208,00	2.065.235,33	3 decembre 2013
93/014/00	LIT	24.269.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00/003/00	LIT	52.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01/001/00	LIT	7.113.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		293.445.452.863,00	**188.602.296.173,00**	**141.261.710.675,00**	**13.814.631.508,00**	**155.076.342.183,00**	80.090.246,81	
CONS.								
94/903/00	LIT		564.605.006,00	504.135.809,86	38.975.107,03	543.110.916,89	280.493,38	30 novembre 2009
95/902/01	LIT		2.558.170.059,00	2.456.354.890,66	280.679.476,99	2.737.034.367,65	1.413.560,28	30 novembre 2011
95/902/02	LIT		4.785.883.499,00	4.595.405.335,74	525.101.633,75	5.120.506.969,49	2.644.521,15	30 novembre 2011
			7.908.658.564,00	**7.555.896.036,26**	**844.756.217,77**	**8.400.652.254,03**	4.338.574,81	
TOTAL			**196.510.954.737,00**	**148.817.606.711,26**	**14.659.387.725,77**	**163.476.994.437,03**	84.428.821,62	

ANNEXE 2

Méthodes de calcul de la valeur actuelle (VA) des créances dûes par la Partie Algérienne pour la réalisation des projets et programmes éligibles.

1. Les taux de marché à utiliser pour l'actualisation des créances qui ne sont pas encore arrivées à échéance seront identifiés sur la base du taux de référence suivant l'enchère des « Buoni Ordinari del Tesoro » (BOT) et des « Buoni del Tesoro Poliennali » (BTP) précédant immédiatement les dates conventionnelles de conversion, tels que publiés par les Organismes Officiels du Gouvernement Italien. La Partie Italienne fournira à la Partie Algérienne les taux d'escompte applicables à l'actualisation.

Le mécanisme d'actualisation sera déterminé par l'application des taux d'escompte suivants :

a) pour les créances à échéance inférieure à un an, le taux de marché des « BOT » à un an ;
b) pour les créances à échéance supérieure à un an et inférieure à trois ans, le taux de marché des « BTP » à trois ans ;
c) pour les créances à échéance supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans, le taux de marché des « BTP » à cinq ans ;
d) pour les créances à échéance supérieure à cinq ans, le taux de marché des « BTP » à dix ans.

2. L'actualisation sera calculée sur la base du nombre de jours effectifs entre la date conventionnelle de conversion et les dates des échéances respectives.

3. Les créances qui sont arrivées à échéance avant les dates conventionnelles de conversion (troisième et cinquième année) seront calculées à leur valeur nominale.

4. Dans l'hypothése où le montant des dépenses éligibles est inférieur au montant des échéances dûes avant chaque date conventionnelle de conversion, la Partie Algérienne procèdera, cinq jours ouvrables après notification par Mediocredito Centrale et sans intérets de retard, au réglement du montant résiduel des échéances concernées.

5. Dans l'hypothése où le montant des dépenses éligibles est supérieur au montant des échéances dûes avant chaque date conventionnelle de conversion, la partie résiduelle des dépenses éligibles sera imputée sur les échéances futures telles que calculées ci-dessus.

Traduzione non ufficiale

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE PER LA MESSA IN OPERA DELLA CONVERSIONE DEL DEBITO IN PROGETTI DI SVILUPPO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e popolare, di seguito denominati le "Parti",

considerando la volontà di entrambi i Paesi di promuovere le loro relazioni di cooperazione e l'auspicio della Parte Italiana di sostenere lo sviluppo socioeconomico dell'Algeria e di partecipare all'alleggerimento del debito dello Stato Algerino per mezzo della conversione in progetti di sviluppo,

considerando l'Accordo bilaterale di consolidamento del debito (Club di Parigi del 21 luglio 1995, firmato ad Algeri il 6 giugno 1996, modificato dallo Scambio di Note entrato in vigore il 4 marzo 2002, che autorizza le operazioni di conversione del debito,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo è inteso a stabilire le modalità della conversione in progetti di sviluppo iscritti nel bilancio preventivo dello Stato, per un ammontare stimato a 84.000.000 euro (l'importo definitivo sarà stabilito alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo), del debito dello Stato Algerino nei confronti del Governo italiano a titolo dei crediti di <<Mediocredito Centrale>> ivi comprese le scadenze in capitale ed interessi nell'ambito delle convenzioni citate all'Annesso 1 del presente Accordo che ne è parte integrante).

Articolo 2

Meccanismo di conversione del debito

2.1 Le Parti stabiliscono di comune accordo che i titoli di credito non ancora giunti a scadenza alle date convenzionali di conversione saranno aggiornati sulla base dei tassi di mercato previsti all'Allegato 2 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo.. I titoli di credito pervenuti a scadenza prima delle date convenzionali di conversione previste all'articolo 2.3 saranno calcolati secondo il loro valore nominale .

2.2 Le spese eleggibili per la conversione saranno quelle relative ai progetti approvati di comune accordo fra le Parti. Queste spese dovranno essere effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

2.3 La conversione del debito sarà effettuata in due fasi: la prima al termine di tre anni e la seconda al termine di cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Queste date saranno peraltro considerate come date convenzionali di conversione. L'ammontare della conversione sarà pari all'ammontare dei pagamenti per gli acquisti di beni e servizi e per i lavori effettuati dalla Parte Algerina per la realizzazione dei progetti prescelti. La conversione sarà effettuata previa verifica del Comitato Tecnico di Gestione (articolo 4) delle suddette spese indicate nei rapporti di attività semestrali compilati dalla Parte Algerina (articolo 3.2).

2.4 L'imputazione delle spese eleggibili sarà effettuata sulla base dei tassi di cambio ufficiali della "Banca d'Algeria" per le valute in questione alle date convenzionali di conversione.

2.5 La Parte Italiana procederà all'annullamento dell'importo corrispondente alle spese effettuate dalla Parte Algerina durante gli esercizi finanziari del bilancio preventivo che precedono le due date convenzionali di conversione previste all'articolo 2.3. E' in queste date che avranno luogo gli annullamenti da notificare alla Parte Algerina.

Articolo 3
Progetti eleggibili

3.1. Le risorse finanziarie eleggibili per le operazioni di conversione saranno utilizzate dalla Parte Algerina per coprire le spese fatte a titolo di acquisto di beni e di servizi, nonché per i lavori necessari per la realizzazione dei progetti o dei programmi che saranno prescelti dal Comitato Tecnico di Gestione in conformità alle disposizioni dell'articolo 4. Questi progetti e programmi verteranno sui settori prioritari di sviluppo socioeconomico e/o di tutela dell'ambiente e saranno conformi agli obiettivi della Cooperazione italiana, secondo la legislazione in vigore. In ogni caso, questi progetti e programmi potranno essere individuati fra quelli che sono in corso di esecuzione.

3.2 Per ciascuno dei progetti e dei programmi prescelti, la Parte Algerina presenterà al Comitato Tecnico di Gestione la seguente documentazione:

a) una descrizione del progetto che comprende le sue finalità generali di sviluppo, i suoi obiettivi specifici, le sue attività, i costi previsti ed i tempi delle varie tappe di realizzazione;

b) un rapporto semestrale sulle attività realizzate e sulle spese effettuate durante il periodo precedente;

c) un rapporto sulla ultimazione dei progetti prescelti, indicante i risultati ottenuti, la situazione finanziaria, i tempi di realizzazione e i risultati conseguiti.

3.3 I progetti realizzati nel quadro del presente Accordo saranno presentati in quanto attività finanziate parzialmente o totalmente dalla Parte Italiana nel quadro della messa in opera della conversione del debito.

3.4 La Parte Italiana potrà consultare nell'arco di un periodo di due anni, dopo l'ultimazione del progetto, la documentazione relativa alle spese fatte, approvata dalla Parte Algerina. Inoltre, ed in concertazione con la Parte Algerina, la Parte Italiana potrà visitare i progetti durante o dopo la loro esecuzione.

Articolo 4

Comitato Tecnico di gestione

4.1 Le Parti s'impegnano a costituire un Comitato Tecnico di Gestione incaricato:

a) di esaminare ed approvare, sulla base della documentazione tecnica presentata dalla Parte Algerina, i progetti ed i programmi che saranno finanziati nel quadro del presente Accordo;

b) di valutare l'avanzamento dei progetti prescelti sulla base di rapporti di attività semestrale a carattere tecnico e finanziario, e di visite per constatare il prosieguo dei progetti;

c) di verificare il completamento di tali progetti e programmi sulla base dei rapporti prodotti dalla Parte Algerina, come indicato all'articolo 3.2;

d) di verificare l'applicazione del presente Accordo.

In ogni caso, e su richiesta di una delle due Parti, il Comitato fornirà gli elementi d'informazione e la documentazione relativa ai progetti individuati.

4.2 Il Comitato Tecnico di Gestione sarà composto dai rappresentanti di entrambe le Parti. La Parte Italiana sarà rappresentata dall'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Algeria o da suoi rappresentanti; la Parte Algerina, dal Ministro incaricato delle Finanze o da suoi rappresentanti. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno stabilite di comune accordo fra le Parti.

4.3 Il Comitato Tecnico di Gestione si riunirà ogni tre mesi e/o ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario, la prima riunione dovendo svolgersi non oltre un mese dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 5
Entrata in vigore, durata e notifica

5.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

5.2 IL presente Accordo rimarrà in vigore fino all'utilizzazione integrale dell'ammontare totale del debito eleggibile per la conversione. Tuttavia, la durata dell'Accordo non potrà eccedere una durata di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, a meno che le Parti non convengano tra di loro per una proroga di tale scadenza.

5.3 Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo fra entrambe le Parti. Gli emendamenti saranno adottati mediante uno scambio di note.

Fatto ad Algeri, il 3 giugno 2002, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Firmato:

Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
Firmato

ALLEGATO 2

Metodi di calcolo del valore attuale (VA) dei titoli di credito dovuti dalla Parte Algerina per la realizzazione dei progetti e dei programmi eleggibili.

1. I tassi di mercato da utilizzare per l'aggiornamento dei titoli di credito non ancora giunti a scadenza saranno individuati sulla base del tasso di riferimento successivo alla vendita all'asta dei "Buoni ordinari del Tesoro "(BOT") e dei "Buoni del Tesoro poliennali " (BTP) immediatamente precedenti alle date convenzionali di conversione, come pubblicati dagli Organismi ufficiali del Governo Italiano. La Parte Italiana fornirà alla Parte Algerina i tassi di sconto applicabili all'aggiornamento.

IL meccanismo di aggiornamento sarà determinato dall'applicazione dei seguenti tassi di sconto :

a) per i titoli di credito con scadenza inferiore ad un anno, il tasso di mercato dei "BOT" a un anno;

b) per i titoli di credito a scadenza superiore ad un anno e inferiore a tre anni, il tasso di mercato dei "BTP" a tre anni;

c) per i titoli di credito a scadenza superiore a tre anni e inferiore a cinque anni, il tasso di mercato dei "BTP" a cinque anni ;

d) per i titoli di credito a scadenza superiore a cinque anni, il tasso di mercato dei "BTP" a dieci anni.

2. L'aggiornamento sarà calcolato sulla base del numero di giorni effettivi fra la data convenzionale di conversione e le date delle rispettive scadenze.

3. I titoli di credito pervenuti a scadenza prima delle date convenzionali di conversione (terzo e quinto anno) saranno calcolati secondo il loro valore nominale.

4. Qualora l'ammontare delle spese eleggibili sia inferiore all'ammontare delle scadenze dovute prima di ciascuna data convenzionale di conversione, la Parte Algerina procederà, entro cinque giorni lavorativi dalla notifica da parte di Mediocredito Centrale, senza interessi per ritardato pagamento, al regolamento dell'ammontare residuo delle scadenze in oggetto.

5. Qualora l'ammontare delle spese eleggibili sia superiore all'ammontare delle scadenze dovute prima di ogni data convenzionale di conversione, la parte residua delle spese eleggibili sarà imputata sulle future scadenze sopra calcolate.

13.

Maputo, 11 luglio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una inizativa denominata «Progetto integrativo di sviluppo agricolo» - PISA, firmato a Maputo l'11 luglio 2002

(Entrata in vigore: 11 luglio 2002)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
per l'esecuzione di una iniziativa denominata
"Progetto Integrato di Sviluppo Agricolo – PISA"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri - DGCS, e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti",

VISTO — l'Accordo sulla cooperazione allo sviluppo, con Protocollo, firmato a Maputo l' 11 ottobre 1996;

TENUTO CONTO — che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel passato a supporto dello sviluppo dell'agricoltura mozambicana;

CONSIDERATO — che il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (MADER) ha avviato un programma di riorganizzazione normativa ed amministrativa delle proprie competenze destinato a migliorare l'efficacia nella formulazione delle politiche settoriali, la definizione di appositi regolamenti, e la fornitura di servizi legati al settore agricolo;

PRESO ATTO — che all'interno delle attività di riorganizzazione del MADER la Parte mozambicana ha elaborato, un Programma quinquennale di sviluppo del settore, denominato PROAGRI, al quale fornisce appoggio finanziario la Comunità dei Donatori le cui modalità di esercizio sono riportate nel Memorandum of Understanding del maggio 2001;

RITENUTO — opportuno sviluppare attività che risultino inserite nel contesto generale del PROAGRI;

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Basi dell'accordo

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera della Accordo Quadro firmato tra le Parti l' 11 ottobre 1996.

Articolo 2
Obiettivi

Il Progetto oggetto dell'accordo si propone i seguenti obiettivi generali:

1. Sviluppo istituzionale del Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale ed altre Istituzioni agricole;

2. Gestione sostenibile delle risorse naturali idriche e forestali;

3. Fornitura di servizi agricoli pubblici atti ad aumentare la produzione agricola e la produttività del settore.

Articolo 3
Finanziamento italiano

La Parte italiana, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà a favore del Governo del Mozambico un finanziamento a dono di Euro 9.120.000,00 (novemilionicentoventimila/00) per la realizzazione del Progetto.

Il contributo a favore della Parte mozambicana verrà erogato secondo le modalità specificate nell'articolo 4.

Articolo 4
Modalità di erogazione ed utilizzo del finanziamento italiano

1. Gli obiettivi specifici del Progetto, così come le azioni, i risultati ed i costi aggregati per componenti e voce di spesa, nonché i costi ripartiti a livello centrale e periferico per Provincia sono dettagliati nell'Annesso Tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

2. Il finanziamento verrà depositato in un conto speciale aperto presso la Banca Centrale del Mozambico (Banco de Moçambique) a nome del Governo del Mozambico e denominato "PIDA - ITALIA". Il conto verrà movimentato dal Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale (MADER) per il finanziamento delle

attività previste dall'Annesso Tecnico e dai Piani Operativi all'uopo elaborati dal Ministero dell'Agricoltura e Sviluppo Rurale.

3. Il finanziamento italiano sarà versato al Governo del Mozambico in due tranche. Una prima tranche pari ad Euro 5.562.000 verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo. Una seconda tranche pari ad Euro 3.558.000 verrà erogata su presentazione del MADER e conseguente approvazione del MAE-DGCS di un Rapporto composto da:

A - Una relazione sulle spese effettuate e/o sugli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con contenuti e procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la prima tranche. La relazione conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche;
a1. Nella parte finanziaria di detta relazione verranno riportate le allocazioni per linee di bilancio in accordo ai Piani Operativi (PO) approvati specificando le diverse attività, le componenti e le Provincie;
a2. Le spese sostenute divise per attività, componenti e Provincie;
a3. Il bilancio di verifica ("statement") del conto speciale di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
a4. Ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.
B - Una relazione tecnica descrittiva delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, del grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché degli indicatori impiegati, ciò confrontato ai PO approvati. Inoltre, verrà presentato il Piano Operativo e di Spesa per l'anno seguente;
b1. Ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.
C - Una relazione sulle attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere ("procurement"), che illustri il numero, il procedimento impiegato, ed i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

Tale Rapporto, potrà essere eventualmente elaborato in armonia con le procedure ed i formati adottati per il PROAGRI. Esso dovrà, comunque, contenere evidenza dei risultati delle revisioni contabili limitate effettuate nel periodo di riferimento, e della coerenza con i precedenti, periodici Rapporti di Gestione del Programma di cui al successivo Articolo 5, paragrafo 1.

4. Ai fini del controllo e della revisione contabile, il Progetto si avvarrà dei servizi di una Società di controllo che verrà selezionata, tramite gara internazionale, tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla

Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI). I termini di riferimento dell'incarico, saranno definiti congiuntamente dalle Parti elaborati sulla scorta di quanto definito nell'Annesso Tecnico e dai regolamenti interni al MADER e del PROAGRI. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento.
Inoltre, verranno realizzate almeno due revisioni di progresso limitate che rispondano ai termini dei regolamenti interni di cui al precedente paragrafo.

5. Per quanto attiene le modalità di acquisto di beni e servizi e di appalto di opere ("procurement"), esse sono definite dal manuale di procurement del PROAGRI.

   La revisione preventiva ed ex post, nonché il controllo, delle attività di "procurement", avverrà in accordo a quanto definito al punto 11 del citato Annesso. A tale riguardo, il compito di effettuare la revisione previa, quando necessaria, potrà essere delegato ad un consulente o ad una idonea società, selezionata tra quelle attive nel Paese. La DGCS effettuerà la selezione del proprio delegato, ed affiderà l'incarico, in collaborazione con il MADER, a valere sui fondi del Progetto. Per il controllo periodico complessivo delle attività di "procurement", ci si avvarrà dei servizi di una qualificata Società internazionale, che verrà selezionata tramite gara. Il MADER, di concerto con la DGCS, stabilirà i termini di riferimento e procederà alla selezione della società, gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento.

   Sarà cura del MADER garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di gara, e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

   Qualora non venissero rispettate le previste procedure e/o le gare dovessero risultare non trasparenti, i rispettivi procedimenti potrebbero essere considerati inadeguati e, pertanto, i relativi fondi cancellati dal Progetto.

6. Al termine del Progetto il Governo del Mozambico presenterà una relazione tecnico-finanziaria, strutturata in base al paragrafo 3, che riguarderà le attività eseguite nel periodo coperto dalla seconda tranche del finanziamento. Il Mozambico presenterà, inoltre, una relazione finale che consolidi le due relazioni precedenti.

7. Il rapporto della revisione contabile di cui al paragrafo 4 dovrà pervenire al MAE-DGCS non oltre sei mesi dal termine delle attività regolate dal presente accordo.

8. Gli eventuali interessi maturati potranno essere utilizzati per le attività del Progetto o altre attività d'appoggio al settore agricolo, previo consenso tra le Parti.

9. Nel caso permanessero fondi non utilizzati, essi dovranno essere restituiti alla Parte italiana.

Articolo 5
Modalità di gestione

1. Per la gestione del Progetto la Parte mozambicana ed in particolare il MADER provvederà ad elaborare Piani Operativi e di Spesa Annuali, suddivisi in semestri, nonché Rapporti di Gestione del Programma semestrali, strutturati in accordo a quanto stabilito dall'Annesso Tecnico. Sarà, inoltre responsabile della stesura dei rapporti e della relazione finale di cui al precedente Articolo 4.

2. Le Parti si riuniranno periodicamente, almeno una volta l'anno, per: verificare l'andamento delle attività previste, approvare i Piani Operativi ed apportare modifiche - qualora necessarie - ai medesimi, nonché per quant'altro necessario al corretto funzionamento del Progetto.

3. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci, all'interno dei Capitoli di Spesa, potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.

4. Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa (componenti del Progetto), entro un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate al Progetto ed approvate dal Comitato Paritetico, previa elaborazione da parte del MADER di una motivata proposta ed acquisizione di relativo nulla osta tecnico del MAE-DGCS.

Articolo 6
Controversie

Eventuali controversie che possano insorgere durante l'esecuzione del Progetto saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione in via diplomatica.

Articolo 7
Cause di forza maggiore

In caso di conflitto armato, calamità naturali o perturbazioni dell'ordine pubblico che rendano impossibile la realizzazione del Progetto si procederà come segue:

Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia inferiore a sei mesi, sarà sospesa l'utilizzazione dei fondi per lo svolgimento delle attività previste, la riattivazione del Progetto avverrà alla cessazione dell'impedimento.

Nel caso che la durata dell'impedimento allo svolgimento del Progetto sia maggiore di sei mesi ed inferiore a venti, il Progetto verrà sospeso ed i fondi residui verranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento; cessate le cause impeditive al normale svolgimento delle attività, il MADER presenterà un programma rivisto di attività, sulla base del quale, una volta approvato, verranno riprese le attività di Progetto.

Perdurando l'impedimento per un periodo superiore a venti mesi, le Parti analizzeranno la possibilità di riprogrammare le attività. Nel caso in cui l'esecuzione del Progetto non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno a riguardo ed i fondi residui potranno essere utilizzati solo previa intesa tra le Parti.

I programmi di attività in via di realizzazione in luoghi non interessati dalle cause impeditive di cui al presente articolo verranno continuati sino al loro completamento.

Articolo 8
Prevenzione dell'uso illecito dei fondi

Il Governo del Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi.

Qualora risulti che i fondi siano stati impiegati difformemente alle modalità ed alle finalità previste dal presente Accordo, il Mozambico si impegna a ricollocare, nel conto speciale denominato PIDA-ITALIA, la parte impropriamente utilizzata.

Articolo 9
Denuncia dell'Accordo

Qualora dovessero insorgere controversie, che non trovino una soluzione concordata di cui all'articolo 6 entro sei mesi, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente.

Articolo 10
Emendamenti

Le Parti potranno apportare di comune accordo in ogni momento emendamenti al presente Accordo ed al rispettivo Annesso Tecnico attraverso Scambio di Note.
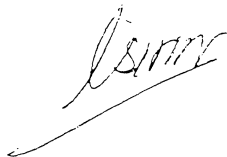
Articolo 11

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

2. Il presente Accordo avrà validità sino al completamento delle attività di Progetto e comunque sino alla approvazione da parte del MAE-DGCS del Rapporto finale accompagnato dalla relazione contabile presentata dalla società di revisione dei cònti di cui all'Articolo 4.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 11 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica del Mozambico

Per il Governo della Repubblica Italiana

Il Secondo Segretario (Augusto MASSARI)

14.

Maputo, 11 luglio 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione di una inizativa denominata «Programma nazionale per lo sviluppo agricolo - PROAGRI», firmato a Maputo l'11 luglio 2002

(Entrata in vigore: 11 luglio 2002)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
Per l'esecuzione di un'iniziativa denominata
PROGRAMMA NAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO
(PROAGRI)

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri - DGCS, e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti";

VISTO l'Accordo sulla cooperazione allo sviluppo, con Protocollo, firmato a Maputo l' 11 ottobre 1996;

TENUTO CONTO che le Parti ritengono necessario rafforzare la collaborazione già avviata nel passato a supporto dello sviluppo dell'agricoltura mozambicana;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ha avviato un programma di riorganizzazione normativa ed amministrativa delle proprie competenze destinato a migliorare l'efficacia nella formulazione delle politiche settoriali, la definizione d'appositi regolamenti e nella fornitura di servizi legati al settore agricolo;

PRESO ATTO che all'interno delle attività di riorganizzazione del Ministero il Governo del Mozambico ha elaborato un programma quinquennale di sviluppo del settore, denominato PROAGRI, d'ora in poi denominato "il Programma" al quale fornisce appoggio finanziario la Comunità dei Donatori;

RITENUTO opportuno partecipare al citato PROAGRI;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Basi dell'accordo

Le prerogative e le competenze delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera della Accordo Quadro firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996.

per copia conforme

Articolo 2
Obiettivi

Il Programma si concentra in tre aree/obiettivo ed otto componenti

Le aree/obiettivo sono:
1. Riforma e modernizzazione istituzionale;
2. Rinforzo della capacità e sviluppo dei servizi pubblici di appoggio alla agricoltura, zootecnia, foreste e fauna, in vista dell'espansione della produzione e dell'aumento della produttività agraria;
3. Gestione sostenibile delle risorse: terra, foreste, fauna ed acque interne;

Le componenti sono:

1. Sviluppo istituzionale;
2. Estensione;
3. Ricerca;
4. Appoggio alla produzione agricola;
5. Zootecnia;
6. Foreste e fauna;
7. Gestione delle terra agricole;
8. Irrigazione.

Articolo 3
Finanziamento italiano

L'Italia, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà a favore del Governo del Mozambico un finanziamento di 1.110.382,33 di Euro come contributo per la realizzazione del Programma.

Il contributo a favore del Governo del Mozambico verrà erogato, in unica soluzione in accordo alle modalità specificate all'art.4.

Articolo 4
Modalità d'utilizzo del finanziamento italiano

Il contributo italiano verrà utilizzato secondo le procedure identificate dal PROAGRI ed in particolare dalle procedure e modalità specificate dal Meccanismo comune di flusso dei fondi.

Articolo 5
Modalità di gestione

Le modalità di gestione saranno quelle identificate dal PROAGRI di cui all'art.4.

Articolo 6
Controversie

Eventuali controversie che possano insorgere durante l'esecuzione del Programma saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione per via diplomatica.

Articolo 7
Cause di forza maggiore

Nel caso in cui l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine, le Parti si consulteranno al riguardo ed i fondi residui potranno essere utilizzati solo previa intesa tra le Parti.

Articolo 8
Prevenzione dell'uso illecito dei fondi

Il Governo del Mozambico assicurerà che i fondi vengano utilizzati unicamente in conformità agli obiettivi del presente Accordo, prendendo tutti i provvedimenti necessari per assicurare un efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso e/o uso illegale dei medesimi.

Articolo 9
Denuncia dell'Accordo

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Programma. Su tale base saranno attivate le procedure di consultazione previste al precedente art. 6.

Articolo 10
Emendamenti

Le Parti di comune accordo potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo attraverso Scambio di Note.

Articolo 11
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

2. Il presente accordo avrà una durata equivalente all'anno fiscale mozambicano.

3. Nel caso permangano fondi alla fine dell'anno fiscale gli stessi saranno utilizzati nelle attività del Programma dell'anno fiscale seguente ed il presente Accordo resterà in vigore sino al loro completo utilizzo.
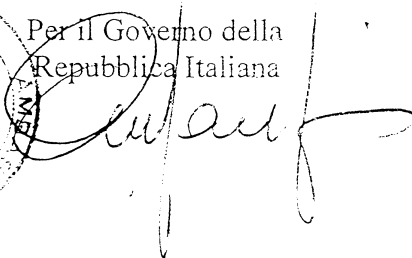
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 11 Luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
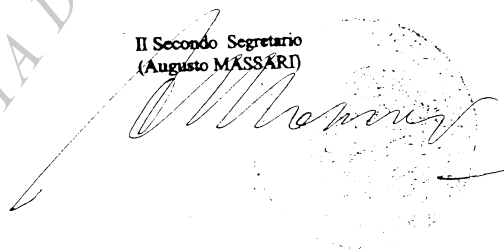
Per il Governo della
Repubblica del Mozambico

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Il Secondo Segretario
(Augusto MASSARI)

15.

Ginevra, 16 luglio 2002

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la World Conservation Union, firmato a Ginevra il 16 luglio 2002

(Entrata in vigore: 16 luglio 2002)

AGREEMENT BETWEEN

The GOVERNMENT of the REPUBLIC of ITALY

and the

WORLD CONSERVATION UNION

- BACKGROUND -

The Government of the Republic of Italy represented by the Ministry of Foreign Affairs - General Directorate for Development Co-operation (hereinafter referred to as *M.F.A. - DGCS*) and the World Conservation Union (hereinafter referred to as *IUCN*):

Considering the Brazilian Government decision to tackle the planning and management challenges related to the restoration of some gravely degraded aquatic ecosystems by building upon the successful outcomes of a previous M.F.A.- DGCS cooperation programme; the relevant pluri-annual collaboration between Italian and Brazilian scientific institutions and the acquired methodological and data bases;

Considering that the Brazilian Government has subsequently proposed to MFA-DGCS the implementation of a project in Guanabara Bay, State of Rio de Janeiro, in order to improve the environmental conditions of the bay, thus giving to local population a great opportunity of social and economic development;

Taking into account that the programme falls within the priorities of the "Brazilian National Plan for the Coast Management" ("Plano Nacional de Gerenciamento Costiero, PNGC");

Considering that on 31 July 2001 the Steering Committee of the Italian M.A.F.-DGCS approved the project titled "Brasile - Recupero ambientale e sviluppo socio-economico della Baia di Guanabara -Rio de Janeiro (*"Brazil - Environmental conservation and social and economic development in Guanabara Bay -Rio de Janeiro)";*

Considering that the mission of IUCN is to influence, encourage and assist societies throughout the world in their task of protecting the integrity of nature and ensuring that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable;

Taking into account that the control of the environmental degradation of marine and coastal resources features among the 5 programmatic priorities of IUCN;

IUCN
The World Conservation Union

have agreed as follows:

Article 1

- OBJECTIVES and ACTIVITIES -

The general objective of the programme is to contribute to the economic and social development of population living around Guanabara Bay (State of Rio de Janeiro) and to promote the conservation of its natural resources. This objective will be achieved by providing local Authorities with the capacity of planning and implementing, in a systemic management framework, a re-qualification program in gravely polluted ecosystems.

The activities pertaining to the above named project are described in the technical document prepared by the Government of Brazil and fully accepted in its contents by the MFA-DGCS (Annex 1 of this Agreement). Terms of reference are found in the "General Technical/Operational Plan" (Annex 2 of this Agreement), in which a detailed description of the above activities and relevant responsibilities is provided. Both documents (Annex 1 and Annex 2) shall be considered as integrated components of the present agreement.

The project will be developed across both a set of phases entailing scientific and institutional capacity building activities (e.g. research, training, transfer of know-how and technology, planning etc.), as well as subsequent phases where planning and management design contributions resulting from the above activities, are going to be implemented via the execution of a number of pilot projects.

Given their systemic framework, the implementation of such pilot projects will provide local Authorities with the opportunities to boost their efforts and tackle effectively and sustainably social issues, particularly those relevant to the well-being and livelihood of the least advantaged communities living in the Guanabara ecosystem.

Consistently, design and execution of the pilot projects will:

- develop in the framework of relevant planning and management processes (e.g. the PDBG);
- make all possible effort to involve and rely extensively on the support of reference institutional bodies, integrating administrative, private sector and NGOs, such as the "Conselho de Gestão da Baia de Guanabara" and the "Conselho Estadual do Meio Ambiente", and will appropriately integrate with the necessary base of community involvement action the institutional and operational development frameworks.

Article 2

- IMPLEMENTING AGENCY-

The project's Implementing Agency is IUCN.
IUCN will execute the project through the CTA (Chief Technical Advisor) with the involvement and building upon the work of the above referred Italian and Brazilian scientific institutions, and may employ local or international NGOs to achieve the foreseen objectives and results.
The detailed description of IUCN's commitments, functions and mandate is provided in Annex 2.

Article 3

- RESPONSIBILITY-

IUCN will be responsible for the fulfilment of projects activities pertaining to the above named project, as agreed with the counterparts and described in Annex 2 of this agreement.

Article 4

- COUNTERPART AND INSTITUTIONS INVOLVED -

The Brazilian Government has nominated as the institutional counterpart for the project the following governmental institution:

- Agencia Brasileira de Cooperaçao (ABC)

The project partners and executing agencies are listed in Annex 2.

Article 5

-BUDGET-

The amount totalling Euro 2,318,092.52 will be utilised to accomplish the project activities as described in the technical document and the terms of reference mentioned in article 1 of this agreement.
13,9% of this amount, equal to Euro 323,417,19, will be the overhead for IUCN and will include the cost of the Chief Technical Advisor.

Article 6

- EXCHANGE OF LETTERS AND DOCUMENTS -

i. As soon as IUCN receives the first payment, a letter specifying the date of the beginning of the activities will be sent to the M.F.A. - DGCS - Ufficio V. Activities will start within one month after the deposit of the first payment and basing on the first semester's Detailed Operational Plans to be designed in the framework of the General Technical/Operational Plan.

ii. The inception will then follow of the process of semesters Progress Reports and Detailed Operational Plans, respectively, for relevant semester's activities and those of ensuing semesters. All semester's Reports and Plans will be prepared in consultation with M.F.A. - DGCS/UTC *(Unità Tecnica Centrale)* and along standardised format agreed with UTC, and will be considered approved unless otherwise specified by UTC within 15 days of reception. The very documents will include: contribution by and degree of involvement of beneficiary/core administrative institutions; results achieved versus objectives foreseen and met for the relevant six months; activities actually carried out and an updated plan of activities foreseen for the ensuing semester; resources actually used and resources foreseen; other possible donors that have contributed to the project during the relevant semester, the analytical up-dating on the methodological evolution for the design and

execution of activities, to be steered coherently with the outcomes of the previous semesters and strictly determined by the systemic objectives of the project.

iii. The project "Advisory Board" composed by a representative of ABC and a representative of the MFA-DGCS (also through the Italian Embassy in Brasilia), through the project "Tripartite Board" composed by a representative of SEMADS/SESARCH, a representative of IUCN and a representative of the MFA-DGCS (also through the Italian Embassy in Brasilia), should approve the annual reporting process which will be mediated as follows:

a) Towards the end of the first year of activities, IUCN will send to M.F.A. - DGCS - Ufficio V and UTC an Annual Progress Report concerning the activities of at least the first ten months of the first implementation year together with possible updating and integrations of the General Technical Operational Plan. The said progress report will comprise:

- a financial statement concerning the costs incurred during the same period that should include: the date of arrival and amount of the Italian contribution; the total expenditure budgeted and that actually spent during the period; contributions by other possible donors to project pursuits;
- an attestation that the expenditures have been verified by the competent office of IUCN, that they have been spent with respect to the accounting procedures of IUCN, and that all documentation is kept by the competent office of IUCN;
- contributions by and level of involvement of beneficiary/core administrative institutions;
- results achieved and objectives met and foreseen for the first year;
- activities foreseen and activities actually carried out;
- the foreseen and the actual implementation period of the project activities;
- a financial plan including a list of expenditures by category and budget line, for the following year, with the indication of their correspondence with the objectives of the project and the technical guidelines as spelled out in relevant semester Detailed Operational Plans and Reports.

b) Towards the end of the second year of activities, IUCN will send to M.F.A. - DGCS - Ufficio V and UTC an Annual Progress Report concerning the activities of at least the first ten months of the second implementation year together with possible updating and

integrations of the General Technical Operational Plan. The said progress report will comprise:

- a financial statement concerning the costs incurred during the same period that should include: the date of arrival and amount of the Italian contribution; the total expenditure budgeted and that actually spent during the period; contributions by other possible donors to project pursuits;
- an attestation that the expenditures have been verified by the competent office of IUCN, that they have been spent with respect to the accounting procedures of IUCN, and that all documentation is kept by the competent office of IUCN;
- contributions by and level of involvement of beneficiary/core administrative institutions;
- results achieved and objectives met and foreseen for the second year;
- activities foreseen and activities actually carried out;
- the foreseen and the actual implementation period of the project activities;
- a financial plan including a list of expenditures by category and budget line, for the following year, with the indication of their correspondence with the objectives of the project and the technical guidelines as spelled out in relevant semester Detailed Operational Plans and Reports.

c) Within one month after the end of the overall programme activities, IUCN will send to M.F.A. - DGCS - Ufficio V and UTC a final report concerning the activities planned under b). The report should include:

- a conclusive financial statement that should include: the date of arrival and amount of the Italian contribution; the total expenditure budgeted and that actually spent during the overall project period; contributions by other possible donors to project pursuits;
- an attestation that the expenditures have been verified by the competent office of IUCN, that they have been spent with respect to the accounting procedures of IUCN, and that all documentation is kept by the competent office of IUCN; proof of the return of any unused portion of the Italian contribution;
- quantitative assessments regarding the community beneficiaries of the project actual development/conservation contributions, as well as on the level of involvement of institutional/administrative beneficiaries, of capacity

consolidation, technological and know-how acquisitions, and on their integration in national/local planning and management processes;

- results achieved and objectives foreseen and met for the third year, as well as for the overall project;
- activities foreseen and activities actually carried out;
- foreseen and the actual implementation period of the project activities.

The project "Advisory Board" will approve the final report.

Article 7

- PAYMENT-

The M.F.A.- DGCS will deposit its contribution, unless the parties agree otherwise in writing, according to the following schedule:

a) Upon signing of this agreement an amount of Euro 1,209,386.60 will be transferred to the following IUCN account number as payment for the activities of the first year of the project in Guanabara Bay:
Union Bank of Switzerland
Place St. François
Case postale 3391
CH-1002 Lausanne (CH)
Account number: 335.035.61B
Clearing: 0243
Swift: UBSWCHZH10A

b) After the approval of the report mentioned in article 6) a), the second payment of Euro 562,601.81 will be sent by the M.F.A.-DGCS – Ufficio V to the following IUCN account number for the second year of implementation:
Union Bank of Switzerland
Place St. François
Case postale 3391
CH-1002 Lausanne (CH)
Account number: 335.035.61B
Clearing: 0243
Swift: UBSWCHZH10A

c) After the approval of the report mentioned in article 6) b), the third payment of Euro 546,104.11 will be sent by the M.F.A.-DGCS - Ufficio V to the following IUCN account number for the third year of implementation:
Union Bank of Switzerland
Place St. François
Case postale 3391
CH-1002 Lausanne (CH)
Account number: 335.035.61B
Clearing: 0243
Swift: UBSWCHZH10A

Article 8

- OFFICES RESPONSIBLE -

The following offices are responsible for co-ordination of all matters related to the implementation of this agreement:

- For IUCN : Marine Programme - IUCN Headquarters - Gland, Switzerland.
- For the Italian Ministry of Foreign Affairs: DGCS – Ufficio V, Latin America and Asia Office, and DGCS – UTC - Rome, Italy.

Article 9

- DURATION OF THE AGREEMENT –

This Agreement should come into force from the date of its signing by IUCN and M.F.A.- DGCS till forty-eight (48) months from the inception of the programme. The programme activities will have to be implemented within thirty-six (36) months as specified in the programme document. As the need might arise for an extension of the duration of some of the above programme activities beyond the thirty six months, any of the said extensions and any budgetary change implied will have to be approved by M.F.A-DGCS.

Article 10

- TERMINATION OF AGREEMENT –

Each party has the right to terminate this Agreement upon a notice transmitted at least three months in advance.

Activities that will take the programme to a closure within those three months, as well as any liability related to the implications of this termination on contracts with the Executing Agencies, programme staff, and/or individual consultants, should be covered by using the funding allocated by M.F.A.- DGCS to IUCN for this programme. This is irrespective of any other legal procedures as stipulated under the regulation of M.F.A.-DGCS and IUCN.

Article 11

- SETTLEMENT OF DISPUTE -

In the event of any dispute concerning the implementation or interpretation of this Agreement or the related programme activities, the parties to the dispute shall use best efforts to resolve amicably the matter. If the matter cannot be amicably resolved, the matter shall be submitted to arbitration in a manner consistent with IUCN M.F.A.-DGCS 1995 framework agreement.

For the Government of the Republic of Italy

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE

For IUCN **IUCN** The World Conservation Union

Genève

Date 16/7/2002

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA
WORLD CONSERVATION UNION**

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito denominato *M.AE.- DGCS*) e la World Conservation Union (di seguito denominata *IUCN*);

Considerando la decisione del Governo Brasiliano di raccogliere le sfide relative alla pianificazione ed alla gestione del ripristino di alcuni ecosistemi acquatici gravemente degradati, consolidando e dando seguito ai risultati positivi del precedente programma di cooperazione *MAE-DGCS*, nonché la rilevante collaborazione pluriennale fra le istituzioni scientifiche italiane e brasiliane e le metodologie e banche date acquisite;

Considerando che il Governo Brasiliano ha di conseguenza proposto al *MAE-DGCS* la realizzazione di un progetto nella Baia di Guanabara, Stato di Rio de Janeiro, al fine di migliorare le condizioni ambientali della baia, dando in tal modo alla popolazione locale una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico ;

Visto che il programma rientra fra le priorità del "Piano Nazionale Brasiliano per la gestione della Costa" (Piano Nazionale di gestione costiera, PNGC);

Considerando che il 31 luglio 2001 il Comitato Direttivo del M.AE - *DGCS* . ha approvato il progetto intitolato " *Brasile - Recupero ambientale e sviluppo socioeconomico della Baia di Guanabara - Rio de Janeiro* ":

Considerando che la missione dello IUCN é di influenzare, incoraggiare ed assistere le società nel mondo intero nel loro compito di proteggere l'integrità della natura e di assicurare che qualsiasi uso di risorse naturali sia equo e sostenibile dal punto di vista ecologico;

In considerazione del fatto che il controllo del degrado ambientale delle risorse marine e costiere è incluso fra le 5 priorità programmatiche dello IUCN;

Hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

OBIETTIVI ED ATTIVITÀ

L'obiettivo generale del programma è di contribuire allo sviluppo economico e sociale della popolazione che vive intorno alla Baia di Guanabara (Stato di Rio De Janeiro) e di promuovere la conservazione delle sue risorse naturali. Questo obiettivo sarà conseguito fornendo alle Autorità locali la capacità di pianificare e di realizzare, in un quadro di gestione sistemico, un programma di riqualificazione negli ecosistemi gravemente inquinati.

Le attività pertinenti al progetto summenzionato sono descritte nel documento tecnico predisposto dal Governo del Brasile e pienamente accettato nei suoi contenuti dal M.A.E-*DGCS*- (Annesso 1 del presente Accordo) . Il regolamento operativo è contenuto nel Piano Operativo/ Tecnico Generale " (Allegato 2 del presente Accordo) nel quale si fornisce una descrizione dettagliata delle suddette attività e responsabilità rilevanti. Entrambi i documenti (Allegato 1 e Allegato 2) saranno considerati componenti integranti del presente Accordo.

Il Progetto si svilupperà attraverso una serie di fasi che comprendono attività scientifiche e di consolidamento del supporto istituzionale (i.e. ricerca, formazione professionale, trasferimento di know how e di tecnologia, pianificazione , ecc.) ,come pure in fasi successive in cui le contribuzioni in materia di pianificazione e di progettazione della gestione derivanti da queste attività , saranno realizzate per mezzo dell'esecuzione di un certo numero di progetti pilota.

Dato il loro quadro sistemico, la realizzazione di questi progetti pilota fornirà alle autorità locali l' opportunità di aumentare loro sforzi e di trattare effettivamente ed in modo duraturo, problemi sociali , in particolare quelli afferenti al benessere ed ai mezzi di sussistenza delle comunità meno avvantaggiate che vivono nell'ecosistema di Guanabara.

Di conseguenza, la progettazione e l'esecuzione dei progetti pilota :

- si svilupperà nel quadro dei processi pertinenti di pianificazione e di gestione (ad esempio il PDBG);

- farà ogni sforzo possibile per coinvolgere, il supporto di enti di riferimento istituzionali che comprendono il settore amministrativo, il settore privato e le ONG, come il "Conselho de Gestao da Baia de Guanabara" ed il Conselho Estadual do Meio Ambiente" ai quali si appoggerà in tutta la misura del possibile, e s'integrerà in modo adeguato con la base venutasi a creare mediante il coinvolgimento delle azioni della comunità nell'ambito dei quadri di sviluppo istituzionali ed operativi .

Articolo 2

AGENZIA DI ESECUZIONE

L'Agenzia di Esecuzione per la realizzazione del Progetto è lo IUCN

Lo IUCN eseguirà il progetto per mezzo del CTC (Consulente tecnico Capo) con la partecipazione ed i lavori delle summenzionate istituzioni scientifiche italiane e brasiliane, consolidando la loro opera, e potrà reclutare ONG locali o internazionali in vista di conseguire gli obiettivi ed i risultati prefissati .

La descrizione dettagliata degli impegni e delle funzioni dello IUCN e del suo mandato, figura all'Annesso 2.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITA

Lo IUCN sarà responsabile dell'adempimento delle attività di progetto relative al progetto sopra menzionato, come convenuto con le controparti e descritto all'Allegato 2 del presente Accordo.

Articolo 4

CONTROPARTI E ISTITUZIONI IMPLICATE

Il Governo Brasiliano ha nominato come controparte istituzionale per il progetto la seguente istituzione governativa:

Agencia Brasileira de Cooperaçao (ABC)

I partner del Progetto, nonché le agenzie di esecuzione, sono elencati all'Allegato 2.

Articolo 5

BILANCIO PREVENTIVO

L'ammontare totale di Euro 2,318,092.52 sarà utilizzato per compiere le attività del progetto come descritte nel documento tecnico e nel Regolamento operativo menzionato all'articolo 1 del presente Accordo.

Il 13,9% di questo ammontare, pari a Euro 323,417,19 pagherà le spese generali per lo IUCN ed includerà il costo del Consulente Tecnico Capo.

Articolo 6

SCAMBIO DI LETTERE E DI DOCUMENTI

i. Non appena l'IUCN avrà ricevuto il primo pagamento, una lettera specificante la data d'inizio delle attività sarà inviata al *M.A.E.-D.G.C.S-* Ufficio V. Le attività inizieranno entro un mese dopo il deposito del primo pagamento e si baseranno sui Piani operativi dettagliati del primo semestre, da designare nel quadro del Piano Generale Tecnico/Operativo.

ii Seguirà l'inizio della procedura relativa ai Rapporti di avanzamento ed ai Piani operativi dettagliati, rispettivamente, per le attività di ciascun semestre e quelle dei semestri successivi Tutti i Rapporti e Piani del semestre saranno predisposti in consultazione con il *M..A.E-DGCS*/UTC (*Unità Tecnica centrale*), secondo un formato standardizzato convenuto con l'UTC e saranno considerati approvati, salvo se diversamente specificato dall'UTC, entro 15 giorni dalla ricezione. Questi documenti includeranno: la contribuzione da parte delle istituzioni amministrative centrali beneficiarie e loro grado di coinvolgimento; i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti e conseguiti nei sei mesi rilevanti; le attività effettivamente svolte ed un piano aggiornato di attività previste per il semestre successivo; le risorse effettivamente utilizzate e le risorse previste; altri eventuali donatori che hanno contribuito al progetto durante il semestre rilevante; l' aggiornamento analitico dell'andamento metodologico per la progettazione e l'esecuzione delle attività, da condurre in modo coerente rispetto ai risultati dei semestri precedenti, e rigorosamente determinate dagli obiettivi sistemici del progetto.

iii. Il Progetto " Ente di consulenza" composto da un rappresentante dell'ABC e da un rappresentante del *MAE- DGCS-* (anche per mezzo dell'Ambasciata Italiana a Brasilia) tramite il progetto "Commissione tripartita"composta da un rappresentante del SEMAD-SESARCH, un rappresentante dello IUCN ed un rappresentante del *MAE-DGCS* (anche tramite l'Ambasciata italiana a Brasilia), dovrebbe approvare la procedura di resoconto annuale che si svolgerà come segue:

a) Verso la fine del primo anno di attività, lo IUCN invierà *al MAE-DGCS* - Ufficio V e all' UTC, un Rapporto di avanzamento annuale concernente le attività almeno dei primi dieci mesi del primo anno di realizzazione, assieme ad un eventuale aggiornamento ed integrazioni del Piano Operativo Tecnico generale. Tale rapporto di avanzamento dovrà comprendere:

- Un rendiconto finanziario concernente i costi sostenuti nello stesso periodo, e contenente: la data di arrivo e l' ammontare del contributo italiano; la spesa totale iscritta nel bilancio preventivo, nonché gli esborsi effettuati nel periodo; i contributi di altri eventuali donatori in vista degli scopi del progetto;

- Un attestato certificante che le spese sono state verificate dall'ufficio competente dello IUCN, e che tali spese sono state fatte in considerazione delle procedure contabili dello IUCN e che tutta la documentazione è conservata presso l'"Ufficio competente dello IUCN;
- I contributi da parte delle istituzioni amministrative centrali beneficiarie ed il loro livello di coinvolgimento;
- I risultati ottenuti e gli obiettivi conseguiti e previsti per il primo anno;
- Le attività previste e quelle effettivamente svolte;
- Il periodo previsto ed il periodo effettivo di realizzazione delle attività del progetto;
- Un piano finanziario che include una lista delle spese per categoria e linea budgetaria per l'anno successivo , evidenziando la loro corrispondenza con gli obiettivi del progetto e le direttive tecniche, quali indicate in dettaglio nei Piani e Rapporti semestrali operativi..

b) Verso la fine del secondo anno di attività, l'IUCN invierà al *MAE--DGCS-* Ufficio V e all'UTC, un rapporto di avanzamento annuale concernente le attività almeno dei primi dieci mesi del secondo anno di realizzazione, assieme ad un eventuale aggiornamento e ad eventuali integrazioni del Piano Generale Tecnico Operativo. Detto rapporto di avanzamento dovrà includere :

- Un rendiconto finanziario concernente i costi incorsi nello stesso periodo, che dovrebbe includere: la data di arrivo e l'importo del contributo italiano; la spesa totale iscritta nel bilancio preventivo e quella materialmente sborsata durante il periodo; i contributi da parte di altri eventuali donatori in vista delle finalità del progetto;
- un attestato certificante che le spese sono state verificate dall'ufficio competente dello IUCN, che sono state sborsate conformemente alle procedure di contabilità dello IUCN e che tutta la documentazione è conservata dall'Ufficio competente dello IUCN;
- I contributi da parte delle istituzioni amministrative centrali beneficiarie ed il loro livello di coinvolgimento;
- I risultati ottenuti e gli obiettivi conseguiti e previsti per il secondo anno;
- Le attività previste e quelle effettivamente svolte;
- Il periodo previsto , nonché il periodo effettivo di realizzazione delle attività del progetto;
- un piano finanziario che comprenda una lista delle spese secondo le categorie e le linee budgetarie per l'anno successivo, evidenziando la loro corrispondenza con gli obiettivi del Progetto e con le direttive tecniche dettagliatamente indicate nei Rapporti e nei Piani operativi semestrali dettagliati .

c) entro un mese dalla fine del programma di attività globale , lo IUCN invierà al M.*A.E-DGCS--* Ufficio V e all'UTC un rapporto finale concernente le attività pianificate sotto b). Il rapporto dovrebbe includere:

- un rendiconto finanziario conclusivo contenente : la data di arrivo e l'ammontare del contributo italiano, la spesa totale iscritta nel bilancio preventivo e quella effettivamente sborsata durante il periodo globale del progetto; i contributi di altri eventuali donatori ai fini degli scopi del Progetto. ;
- un attestato certificante che le spese sono state verificate dall'ufficio competente dello IUCN, che sono state sborsate conformemente alle procedure di contabilità dell'IUCN e che tutta la

documentazione è conservata presso l'Ufficio competente dello IUCN; nonché la prova della restituzione di qualsiasi quota non utilizzata del contributo italiano;

- valutazioni quantitative relative alla conservazione dei contributi ed allo sviluppo effettivo del progetto, nonché al livello di coinvolgimento dei beneficiari amministrativi/istituzionali , al consolidamento della capacità, alle acquisizioni tecnologiche e di know-how, ed alla loro integrazione nei processi nazionali /locali di pianificazione e nei processi di gestione.;
- i risultati ottenuti e gli obiettivi previsti e conseguiti per il terzo anno, come pure per il progetto globale;
- le attività previste e le attività effettivamente svolte;
- il periodo previsto ed il periodo effettivo di realizzazione delle attività del progetto.

Il progetto " Ente di Consulenza" approverà il rapporto finale.

Articolo 7

PAGAMENTO

Il M.F.A- DGCS-. depositerà il suo contributo, salvo se le parti convengono diversamente per iscritto, in conformità alla seguente scheda:

a) Al momento della firma del presente Accordo, un ammontare di 1,209,386.60 euro sarà trasferito sul seguente numero di conto corrente IUCN a titolo di pagamento per le attività del primo anno del progetto nella Baia di Guanabara :

Unione Banche svizzere

Place St. François

Casella postale 3391

CG-1002 Losanna (CH)

Numero di conto: 335.035.61B

Clearing: 0243

Codice :: UBSWCHZH10A

b) Dopo l'approvazione del rapporto menzionato all'articolo 6)a), il secondo pagamento di euro 562,601.81 sarà inviato dal *M.F.A. DGCS* -Ufficio V al seguente numero di conto corrente IUCN per il secondo anno di realizzazione;

Unione di Banche svizzere

Place St. François

Casella postale 3391

CG-1002 Losanna (CH)

Numero di conto: 335.035.61B

Clearing : 0243

Swift : UBSWCHZH10A

c) Dopo l'approvazione del rapporto menzionato all'articolo 6) b), il terzo pagamento di 546,104.11 euro sarà inviato dal *M.F.A. DGCS* - Ufficio V al seguente numero di conto corrente IUCN per il terzo anno di realizzazione;

Unione Banche svizzere

Place St. François

Casella postale 3391

CG-1002 Losanna (CH)

Numero di conto: 335.035.61B

Clearing: 0243

Codice: UBSWCHZH10A

Articolo 8

UFFICIO RESPONSABILE

I seguenti uffici sono responsabili del coordinamento di tutte le questioni relative all'attuazione del presente Accordo:

- Per l'IUCN: Programma marino - Direzione IUCN - Gland, Svizzera .

-Per il Ministero Italiano degli Affari Esteri : DGCS-Ufficio V - Ufficio per l'America Latina e l'Asia , e DGCS- UTC-Roma, Italia

Articolo 9

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo dovrebbe entrare in vigore a decorrere dalla data della sua firma da parte dello IUCN e del *M..A.E- DGCS* , fino a quarantotto (48) mesi dall'inizio del programma. Le attività di programma dovranno essere realizzate entro trentasei (36) mesi, come specificato nel documento di programma. Qualora sorga l'esigenza di prorogare la durata di alcune attività del sopra-menzionato programma oltre 36 mesi, ogni siffatta proroga ed ogni modifica del bilancio preventivo in questione dovranno essere approvate dal *M..A.E- DGCS-*

Articolo 10

CESSAZIONE DELL'ACCORDO

Ciascuna Parte ha facoltà di porre fine al presente Accordo mediante un preavviso di almeno tre mesi.

Le attività che potrebbero condurre ad una chiusura del programma entro questi tre mesi, nonché ogni responsabilità connessa all'impatto che questa cessazione potrebbe avere sui contratti stipulati con le Agenzie esecutive, con il personale del programma e/o con i singoli consulenti dovranno essere coperte utilizzando i finanziamenti stanziati dal *M..A. E.- DGCS* a favore dello IUCN per questo programma. Quanto sopra prescinde da ogni altra procedura legale, stipulata secondo il regolamento del *M..A.E -DGCS* e dello IUCN.

Articolo 11

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di qualsiasi controversia relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo o alle attività connesse del programma, le parti alla controversia faranno ogni sforzo per risolvere amichevolmente la questione Se la questione non può essere oggetto di un regolamento amichevole , essa sarà sottoposta ad arbitrato, compatibilmente con l'accordo quadro IUCN - *M.A.E - DGCS* 1995.

Per il Governo della Repubblica d'Italia

IL Rappresentante Permanente

PER L'IUCN : Firmato

16.

Dakar, 17 luglio 2002

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, per il progetto di formazione per la gestione delle risorse naturali e sicurezza alimentare firmato a Dakar il 17 luglio 2002

(Entrata in vigore: 17 luglio 2002)

PROCOTOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Le Gouvernement de la République Italienne et
Le Gouvernement de la République du Sénégal

Qui sont les Parties du présent protocole :

- Désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre l'Italie et le Sénégal ;
- Soucieux de poursuivre et de renforcer leur coopération dans le cadre de l'application de la Convention des Nations Unies contre la Désertification et en particulier pour améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations sur l'évolution des campagnes agricoles et sur l'état des ressources naturelles et de l'environnement au Sénégal moyennant un programme dénommé «Projet de Formation en gestion des Ressources Naturelles et Sécurité Alimentaire - Sénégal » ;
- En déclarant qu'ils s'acquitteront de leurs responsabilités dans un esprit de collaboration ;

Ont convenu ce qui suit :

ARTICLE I – BASES DES RELATIONS

- L'«Accord de Coopération Economique et Technique entre l'Italie et le Sénégal» signé le 02 octobre 1962;
- Le «Protocole Additionnel à l'Accord de Coopération Economique et Technique entre l'Italie et le Sénégal» signé le 07 janvier 1984 ;
- L' «Accord de Coopération entre la République Italienne et la République du Sénégal» signé le 23 mai 1986,

Constituent les bases juridiques des relations entre les deux pays dans le domaine de la Coopération.

ARTICLE II – OBJECTIFS

Le programme vise à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des informations sur l'évolution des campagnes agricoles et sur l'état des ressources naturelles et de l'environnement au Sénégal pour permettre aux décideurs nationaux et internationaux la prise en compte de ces importants paramètres dans la planification des actions de développement. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement institutionnel des capacités du Centre de Suivi Ecologique, ainsi qu'à travers la formation de son personnel scientifique et technique.

ARTICLE III – DESCRIPTION DU PROGRAMME

La Partie Italienne mettra à la disposition du CSE assistance technique et moyens matériels dans les domaines de la télédétection, des systèmes d'information géographique, de l'organisation de bases de données et du suivi de l'environnement pour la formation du personnel scientifique et technique du CSE. Cette formation se concrétisera à travers la réalisation d'actions spécifiques qui visent à combler les défaillances dans le système de production d'informations environnementales au Sénégal :

Les domaines spécifiques de collaboration seront les suivants :

- Le suivi de la campagne agricole que le CSE réalise en appui aux services techniques gouvernementaux du Sénégal;
- La caractérisation des zones agricoles intra-urbaine et péri-urbaine de Dakar en analysant les marchés urbains;
- L'inventaire des données sur l'environnement disponibles au Sénégal et l'organisation d'une base de données sur l'environnement réellement accessible aux utilisateurs ;
- La publication d'un annuaire sur l'état de l'environnement au Sénégal et sa mise à disposition des utilisateurs ;
- L'extension dans le domaine du suivi de l'environnement par l'introduction et l'adaptation au contexte sénégalais d'outils et de méthodologies déjà opérationnels dans les Pays plus développés.

ARTICLE IV – DETERMINATIONS DES RESPONSABILITES

Le Gouvernement de la République du Sénégal, représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, confie la tutelle et l'exécution du Programme au Ministère de la Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiène Publique qui nommera son propre Responsable.

Pour sa part, le Gouvernement Italien, représenté par la Direction Générale de la Coopération au Développement (D.G.C.S.) du Ministère des Affaires Etrangères, en tant que responsable des obligations qui dérivent de ce Programme, en confie la réalisation en qualité d'Agence d'exécution à l'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO), organe technique et scientifique du Ministère des Affaires Etrangères. L'Agence d'exécution nommera son propre Responsable. Les rapports entre le Gouvernement Italien et l'IAO sont régis par la loi italienne.

Le Responsable sénégalais et le Responsable italien auront la charge de :

- Rédiger conjointement un plan d'opération budgétisé ;
- Tenir des réunions régulières de programmation et d'évaluation de l'exécution des activités et du budget ;
- Entretenir une étroite collaboration impliquant les différents partenaires dans le processus de prise de décision.

Le plan d'opération devra être approuvé par les institutions compétentes des deux Parties. Pour la partie italienne, il s'agit de la D.G.C.S et pour la partie sénégalaise du Centre de Suivi Ecologique (CSE).

Les deux Parties organiseront conjointement des réunions de suivi et d'évaluation du Programme. A ce propos, les indicateurs adéquats seront le cadre du plan d'opération.

Les véhicules et les biens fournis dans le cadre du Programme seront :

- Utilisés en conformité des buts du Programme ;
- Transférés à la partie sénégalaise à la fin du Programme.

ARTICLE V – ENGAGEMENT DU GOUVERNENMENT ITALIEN

La partie italienne, pour couvrir les besoins du Programme, mettra à disposition à titre de don un montant de 2.511.700.000 Lires italiennes à travers l'IAO ; en plus 90 millions de lires italiennes ont été alloués pour les activités de suivi de la DGCS. Ces financements, prévus au cours des trois ans, seront ainsi répartis :

	h/p	Lit. X 1000
Personnel		
Personnel international	24	520 000
Consultants	17	350 000
Personnel d'appui administratif	108	108 000
Indemnités de déplacement		119 000
Professionnels nationaux	180	306 000
Total élément		**1 403 000**
Sous –traitance		
Maintenance station NOAA		17 000
Collecte de données agroclimatiques		40 800
Collecte de données climatologiques (Meteosat)		40 800
Développement logiciel informatique		42 500
Total élément		**141 100**
Formation et séminaires		
Formation		71 400
Séminaires nationaux		59 500
Total élément		**130 900**
Matériels et équipements		

Consommable		113 900
Véhicule tout terrain		61 200
Micro-ordinateurs	N.5	37 400
Lecteur CD ROM	N.5	8 500
Logiciel		59 500
Acquisition d'images Landsat TM et SPOT		51 000
Total élément		**340 000**
Divers/opérations		
Fonctionnement et entretien		156 400
Divers		112 300
Total élément		**268 700**
Sous total		**2 283 700**
Rémunération IAO	10 %	228 000
Sous-Total IAO		**2 511 700**
Frais suivi D.G.C.S.		90 000
Total contribution italienne		**2 601 700**

ARTICLE VI – ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT SENEGALAIS

La Partie sénégalaise s'engage à :

- Accorder au personnel italien et aux biens du Programme les facilités, les protections et les exonérations prévues dans les Accords de Coopération entre la République Italienne et la République du Sénégal, cités à l'article I ;
- N'imposer aucune restriction en matière de circulation de devises et en matière de change pour les fonds introduits au Sénégal par la Partie Italienne à des fins conformes au présent Protocole ;
- Maintenir dans le secteur d'intervention le personnel formé dans le cadre du Programme afin de garantir sa mobilisation dans l'exécution des activités pour lesquelles il a été formé ;
- Assurer l'affectation des homologues sénégalais nécessaires pour la mise en place des activités du Programme ;
- Sous réserve des dispositions touchant à la sécurité nationale, tenir à la disposition du Programme toutes les informations qui sont nécessaires à la planification et à l'exécution du Programme.
- Assurer une contribution au programme pour les rubriques suivantes

	h/p	F.CFA
Personnel		

Personnel permanent du CSE	6 pers.	17 820 000
Personnel non affecté et intervenant dans les activités		5 742 000
Equipements et fournitures		
Locaux du CSE		24 750 000
Autres Apports du Gouvernement		
Frais d'acquisition de matériel de traitement d'images et frais généraux liés à l'entretien du Bâtiment et aux déplacements sur 3 ans		15 000 000
Total contribution sénégalaise		63 312 000

En plus on estime que les recettes de la vente des produits et services rendront disponibles au CSE un montant d'environs de 240 000 000 FCFA à utiliser pour l'autofinancement de ses activités.

ARTICLE VII – DISPOSITIONS FINALES

Le Présent Protocole d'accord entre en vigueur dès sa signature. Cependant, il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des deux parties à l'autre, moyennant un préavis de 6 (six) mois.

Tout avenant au présent Protocole d'Accord fera l'objet d'un échange de lettres entre les parties. En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par leurs autorités respectives, ont signé le présent Protocole d'Accord.
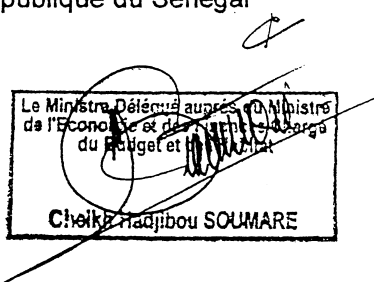
Fait à Dakar, le 17 JUIL. 2002 en deux originaux en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

L'AMBASSADEUR
A. Giorgio Maria ECONOMIDES

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances chargé du Budget et [illegible]

Cheikh Hadjibou SOUMARE

PROTOCOLLO D'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed
Il Governo della Repubblica del Senegal

Parti del presente Protocollo:

- Desiderosi di consolidare i legami di amicizia esistenti fra l'Italia ed il Senegal;

- Intendendo proseguire e rafforzare la loro cooperazione nel quadro dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Desertificazione in particolare per migliorare la disponibilità e l'accessibilità delle informazioni sull'evoluzione delle campagne agricole e sullo stato delle risorse naturali e dell'ambiente in Senegal, per mezzo di un programma denominato <<Progetto di Formazione sulla gestione delle Risorse Naturali e la Sicurezza Alimentare - Senegal >>

- Dichiarando che adempieranno alle loro responsabilità in uno spirito di collaborazione:

Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I - BASI DELLE RELAZIONI

- << L'Accordo di cooperazione economica e tecnica fra l'Italia ed il Senegal">> firmato il 2 ottobre 1962;

- Il <<Protocollo Addizionale dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica fra l'Italia ed il Senegal>>, firmato il 7 gennaio 1984;

- <<L'Accordo di cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal firmato il 23 maggio 1986,

Costituiscono le basi giuridiche delle relazioni fra i due paesi nel settore della Cooperazione.

ARTICOLO II - OBIETTIVI

Il programma é destinato a migliorare la disponibilità e l'accessibilità dei dati sull'andamento delle campagne agricole e sullo stato delle risorse naturali ed ambientali in Senegal, per consentire a coloro che decidono a livello nazionale ed internazionale di tenere conto di questi importanti parametri nella pianificazione delle azioni di sviluppo.Questo obiettivo sarà raggiunto mediante il rafforzamento istituzionale delle capacità del Centro di monitoraggio ecologico, nonché tramite la formazione del suo personale scientifico e tecnico.

ARTICOLO III - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La Parte Italiana porrà a disposizione del CSE, un'assistenza tecnica ed i mezzi materiali nei settori del tele-rilevamento, dei sistemi d'informazione geografica, dell'organizzazione di banche dati e del monitoraggio ambientale, in vista della formazione del personale scientifico e tecnico del CSE. Questa formazione si materializzerà attraverso la realizzazione di azioni specifiche volte a colmare le lacune nel sistema di produzione di informazioni ambientali in Senegal:

I settori specifici di collaborazione saranno i seguenti:

- Monitoraggio della campagna agricola realizzata dal CSE a sostegno dei tecnici governativi del Senegal;
- Caratterizzazione delle zone agricole intra-urbane e peri-urbane di Dakar, analizzando i mercati urbani;
- Inventario dei dati sull'ambiente disponibili in Senegal, e organizzazione di una banca dati sull'ambiente effettivamente accessibile agli utenti;
- Pubblicazione di un annuario riguardo alle condizioni dell'ambiente in Senegal , il quale sarà messo a disposizione degli utenti;
- Espansione del settore di monitoraggio dell'ambiente mediante l'introduzione e l'adattamento al contesto senegalese di strumenti e di metodologie già operative nei Paesi più sviluppati.

ARTICOLO IV - DETERMINAZIONI DELLE RESPONSABILITA

- Il Governo della Repubblica del Senegal, rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, affida la tutela e l'esecuzione del Programma al Ministero della Gioventù, dell'Ambiente e dell'Igiene pubblica, che nominerà un suo responsabile.
- Per parte sua, il Governo Italiano, rappresentato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo sviluppo (D.G:C.S) del Ministero degli Affari Esteri, in quanto responsabile degli obblighi che derivano da questo Programma ne affida la realizzazione, in qualità di Agenzia di Esecuzione, all'Istituto Agronomico per l'Oltremare (IAO), organo tecnico e scientifico del Ministero degli Affari Esteri . L'Agenzia di Esecuzione nominerà un suo Responsabile. Le relazioni fra il Governo Italiano e l'IAO sono disciplinate dalla legislazione italiana.
- Il Responsabile senegalese ed il Responsabile italiano avranno il compito di:
- Redigere di comune accordo un piano operativo munito di un bilancio preventivo;
- Indire riunioni regolari di programmazione e di valutazione dell'esecuzione delle attività e del bilancio preventivo;
- Mantenere una stretta collaborazione che riguardi i vari partner nel processo decisionale.

Il piano operativo dovrà essere approvato dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti. Per la parte italiana, si tratta della D.G.C.S, e, per la parte senegalese, del Centro di monitoraggio ecologico (CSE).

Entrambe le Parti organizzeranno congiuntamente riunioni di monitoraggio e di valutazione del Programma. A questo proposito, gli indicatori adeguati saranno il quadro del piano operativo.

I veicoli ed i beni forniti nel quadro del Programma saranno:

- Utilizzati in conformità agli scopi del Programma;
- Trasferiti alla parte senegalese alla fine del programma.

ARTICOLO V - IMPEGNO DEL GOVERNO ITALIANO

La parte italiana, per far fronte ai bisogni del Programma, porrà a disposizione , a titolo di dono, un ammontare di 2.511.700.000 lire italiane per il tramite dell'IAO; inoltre, 90 milioni di lire italiane sono stati stanziati per le attività di monitoraggio della D.G.CS. Questi finanziamenti, previsti nel corso dei tre anni saranno cosi ripartiti:

	H/p	Lit. X 1000
Personale		
Personale internazionale	24	520.000
Consulenti	17	350.000
Personale di sostegno amministrativo	108	108.000
Indennità di spostamento		119.000
Professionisti nazionali	180	306.000
Totale dell'elemento		**1 403 000**
Sub-appalto		
Mantenimento postazione NOAA		17 000
Raccolta di dati agro-climatici		40 800
Raccolta di dati climatologici (Meteosat)		40 800
Sviluppo di software informatico		42 500
Totale dell'elemento		**141 100**
Formazione e seminari		
Formazione		71 400
Seminari nazionali		59 500
Totale dell'elemento		**130 900**
Materiali ed attrezzature		
Materiale di consumo		113 900
Veicolo fuori strada		61200
Micro-computer	n.5	37 400
Lettore CD ROM	n.5	8 500
Software		59 500
Acquisizione d'immagini Landsat TM e SPOT		51 000
Totale dell'elemento		**340 000**
Varie/ Operazioni		
Funzionamento e manutenzione		156 400
Varie		112 300
Totale dell'elemento		**268 700**
Sub totale		**2 283 700**
Rimunerazione IAO	10%	228 000
Sub-Totale IAO		**2 511 700**
Spese monitoraggio DGCS		90 000
Totale contributo italiano		**2 601700**

ARTICOLO VI - IMPEGNI DEL GOVERNO SENEGALESE

La Parte senegalese s'impegna a:

- Concedere al personale italiano ed ai beni del Programma le agevolazioni, le protezioni e gli esoneri previsti negli Accordi di cooperazione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Senegal , citati all'articolo 1;

-Non imporre alcuna restrizione in materia di circolazione di valute ed in materia di cambio per i fondi introdotti in Senegal dalla Parte italiana per fini conformi al presente Protocollo;

-Mantenere nel settore d'intervento il personale formato nel quadro del Programma, al fine di garantire la sua mobilitazione nell'esecuzione delle attività per le quali ha ricevuto una formazione professionale ;

Provvedere all'assegnazione degli omologhi senegalesi, richiesti per l'installazione delle attività del Programma;

-Fatte salve le disposizioni inerenti alla sicurezza nazionale, mantenere a disposizione del Programma tutte le informazioni necessarie per la pianificazione e l'esecuzione del Programma ;

-Fornire un contributo al programma per le seguenti voci:

Personale	h/P	F.CFA
Personale permanente del CSE	6 persone	17 820 000
Personale non assegnato interveniente nelle attività		5 742 000
Attrezzature e forniture		
Locali del CSE		24 750 000
Altri apporti del Governo		
Spese per l'acquisizione del materiale di trattamento d' immagini e spese generali connesse alla manutenzione dell'Edificio ed agli spostamenti nell'arco di tre anni		15 000 000
Totale del contributo senegalese		63 312 000

Si ritiene inoltre che grazie ai proventi della vendita di prodotti e servizi, sarà posto a disposizione del CSE un ammontare di circa 240 000 000 FCFA da utilizzare per l'auto-finanziamento delle sue attività

ARTICOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo di accordo entra in vigore al momento della sua firma. Esso tuttavia può essere denunciato con una comunicazione scritta inviata da una parte all'altra, con un preavviso di 6 (sei) mesi..

Ogni clausola addizionale al presente Protocollo di Accordo sarà oggetto di uno scambio di lettere fra le parti. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle loro rispettive autorità , hanno firmato il presente Protocollo d'Accordo.

Fatto a Dakar, il 17 luglio 2002, in due originali in lingua francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica del Senegal

17.

Roma, 12 novembre 2002

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Burkina Faso relativo alla cancellazione del debito del Burkina Faso (Club di Parigi del 24 ottobre 2000) con allegato SACE, firmato a Roma il 12 novembre 2002

(Entrata in vigore: 12 novembre 2002)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF BURKINA FASO ON THE CANCELLATION OF THE DEBT OF BURKINA FASO

The Government of the Italian Republic and the Government of Burkina Faso, in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minute on the consolidation of the debt of Burkina Faso, signed in Paris on October 24, 2000 by the countries taking part in the Paris Club meeting, agree as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the cancellation of:

a) 100% of the amounts of principal and interest due as at July, 11th, 2000 inclusive, and within the period July 12th, 2000 - June 30th, 2002 inclusive, on all debt outstanding at the date of the signature of the present Agreement related to all previous bilateral debt rescheduling Agreements, as well as to contracts concluded before June 20th, 1999, due from the Government of Burkina Faso to Italy through "SACE"- Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero.

b) 100% of late interest on debts envisaged in the paragraph above, calculated from the due dates and accrued up to the date of the present Agreement. Such late interest will be computed at the rate of 6,40% p.a.

The above-mentioned debts are listed in the Annexes to the present Agreement. These Annexes may be revised by mutual consent of the two Parties.

It is understood that contracts concluded after June 20th, 1999 are excluded from the present cancellation or any other future debt reorganization.

ARTICLE II

1. In order to obtain the above mentioned debt cancellation the Government of Burkina Faso continues to commit itself to:
a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;
c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

2. The Government of Burkina Faso commits itself to submit to the Ministry for Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, the project for the allocation of the funds (including sectorial investment programmes) released by debt cancellation, in accordance with the national poverty reduction strategy. The project will have to be approved through diplomatic channels.

ARTICLE III

The infringement of the commitments set forth in Article II will be verified on the basis of:
a) deliberations of International Organizations (in particular of the United Nations system), of the European Union and of the International Financial Institutions;
b) assessments of the congruity of military expenses;
c) official progress reports on the implementation of the project (including sectorial investment programmes) mentioned above in Article II, paragraph 2.

ARTICLE IV

1. Should the verifications set forth in Article III indicate that the Government of Burkina Faso does not fulfil one or more of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic will request the Government of Burkina Faso to start bilateral consultations.

These consultations may be replaced, at the request of the Government of the Italian Republic and if applicable, by those set forth in Article 96 of the Cotonou Agreement between the members of the ACP group of States and the European Community and its member States.
Should the Government of Burkina Faso not answer, within two months, to the request of consultations, or should such consultations be not satisfactory in relation to serious infringement of the commitments set forth in Article II, the Government of the Italian Republic can decide the suspension of the present Agreement.

Pending the suspension the Government of Burkina Faso will be responsible for all payments of the maturities previously scheduled and due after the above mentioned decision.

2. Once the conditions set forth in Article II are deemed re-established, according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will consider lifting the suspension.

3. If, after a congruous period of time, the conditions set forth in Article II are deemed not to have been re-established according to the verifications of Article III, the Government of the Italian Republic will denounce the present Agreement and the denouncement will be effective thirty days after the notification to the other Party.

ARTICLE V

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement.
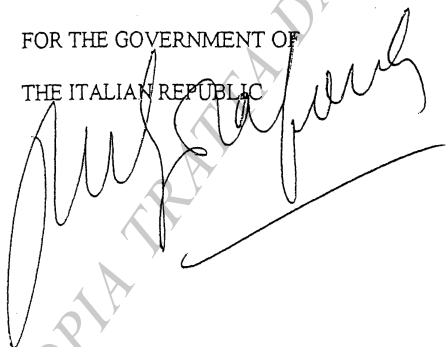
ARTICLE VI

The present Agreement shall come into force at the date of the signature and will remain in force until the completion of the project as per Article II, paragraph 2.
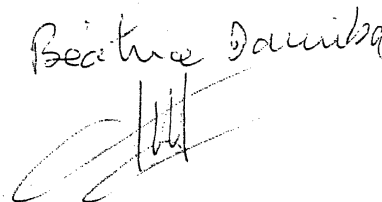
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at..Roma..... on..12 Novembre 2002 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF BURKINA FASO

Béatrice Damiba

BURKINA FASO

MULTILATERAL AGREEMENT OF OCTOBER 24TH, 2000

MATURITIES FROM JULY 18TH, 2000 UP TO JUNE 30TH, 2002

CURRENCY: F.FR.

COUNTRY: BURKINA FASO
REF. AGREEMENT: BURK4 - 1

RESCHEDULING OF MATURITIES FROM JULY 18TH, 2000 UP TO JUNE 30TH, 2002
MULTILATERAL AGREEMENT OF OCTOBER 24TH, 2000

REFERENCE	BILATERAL AGREEMENT	MATURITY DATE	AMOUNT DUE	AMOUNT OBJECT OF CANCELLATION
BURK3 - 1	19/04/2000	20/12/2000	254.699,91	254.699,91
		20/06/2001	255.514,09	255.514,09
		20/12/2001	260.758,16	260.758,16
		20/06/2002	263.891,49	263.891,49
		TOTAL	**1.034.863,65**	**1.034.863,65**

CURRENCY: F.FR.

COUNTRY: BURKINA FASO
REF. AGREEMENT: BURK4 - 2

RESCHEDULING OF MATURITIES FROM JULY 18TH, 2000 UP TO JUNE 30TH, 2002
MULTILATERAL AGREEMENT OF OCTOBER 24TH, 2000

REFERENCE	BILATERAL AGREEMENT	MATURITY DATE	AMOUNT DUE	AMOUNT OBJECT OF CANCELLATION
BURK3 - 3	19/04/2000	20/12/2000	494.896,81	494.896,81
		20/06/2001	496.968,07	496.968,07
		20/12/2001	507.930,62	507.930,62
		20/06/2002	514.911,91	514.911,91
		TOTAL	**2.014.707,41**	**2.014.707,41**

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DI BURKINA FASO
SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO
DI BURKINA FASO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Burkina Faso, nello spirito di amicizia e cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale sul consolidamento del debito di Burkina Faso, firmato a Parigi il 24 ottobre 2000 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda la cancellazione:

a) del 100% degli importi di capitale e interessi dovuti all'11 luglio 2000 compreso, e nel periodo compreso fra il 12 luglio 2000 e il 30 giugno 2002, su tutti i debiti insoluti data della firma del presente Accordo, relativi a tutti i precedenti Accordi bilaterali di riscadenzamento del debito, nonché a contratti conclusi antecedentemente al 20 giugno 1999, dovuti dal Burkina Faso all'Italia tramite la "SACE – Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio con l'Estero";
b) del 100% degli interessi di ritardato pagamento sui debiti di cui al precedente paragrafo, calcolati dalle date di scadenza e maturati fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 6,40% annuo.

I debiti sopra menzionati sono elencati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati possono essere rivisti con il consenso reciproco delle due Parti.

Resta inteso che i contratti conclusi successivamente al 20 giugno 1999 non sono compresi nella presente cancellazione né in qualsiasi altra futura riorganizzazione del debito.

ARTICOLO II

1. Al fine di ottenere la cancellazione del debito sopra menzionata, il Governo di Burkina Faso continua ad impegnarsi a:

   a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e ad astenersi dall'uso della forza quale mezzo di composizione delle controversie internazionali;
   b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, progettata di concerto con la società civile del paese ed i partner internazionali;
   c) assegnare al bilancio nazionale risorse per scopi militari non superiori alle legittime necessità di sicurezza e difesa del paese.

2. Il Governo di Burkina Faso si impegna a presentare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla data della firma del presente Accordo, il progetto di stanziamento dei fondi (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) liberati per effetto della cancellazione del debito, in conformità con la strategia nazionale di riduzione della povertà. Il progetto dovrà essere approvato attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO III

La violazione degli obblighi di cui all'Articolo II sarà verificata in base a quanto segue:

a) le delibere delle Organizzazioni Internazionali (in particolare del sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) relazioni ufficiali sullo stato d'avanzamento dell'attuazione del progetto (comprensivo dei programmi di investimento settoriali) di cui al precedente Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche di cui all'Articolo III risulti che il Governo di Burkina Faso non soddisfa uno o più obblighi di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo di Burkina Faso di avviare consultazioni bilaterali. Su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e qualora applicabile, tali consultazioni possono essere sostituite da quelle previste all'Articolo 96 dell'Accordo di Cotonou fra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri. Qualora il Governo della Repubblica di Burkina Faso non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, ovvero tali consultazioni non dovessero essere soddisfacenti in considerazione della gravità delle violazioni degli obblighi di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana può decidere di sospendere il presente Accordo. Durante la sospensione, il Governo di Burkina Faso sarà tenuto ad effettuare tutti i pagamenti delle scadenze precedentemente fissate e dovute successivamente alla decisione sopra menzionata.
2. Quando le condizioni enunciate all'Articolo II saranno considerate ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana prenderà in considerazione la possibilità di revocare la sospensione.
3. Nel caso in cui, dopo un periodo di tempo ragionevole, si riterrà che le condizioni di cui all'Articolo II non siano state ripristinate, in base alle verifiche di cui all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia sarà effettiva trenta giorni dopo la relativa notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Ad eccezione di quanto in esso previsto, il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dalla legislazione comune, né gli obblighi contrattuali stipulati dalle Parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e resterà in vigore fino al termine del progetto, come previsto all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di ciò i sottoscritti Rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il12 novembre 2002 in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DI BURKINA FASO
(F.to: firma illeggibile)	(F.to: firma illeggibile)

03A00446

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501323/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.